

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

587° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	23
2 ^a - Giustizia	»	34
3 ^a - Affari esteri	»	39
4 ^a - Difesa	»	45
5 ^a - Bilancio	»	49
6 ^a - Finanze e tesoro	»	54
7 ^a - Istruzione	»	60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	73
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	78
10 ^a - Industria	»	81
11 ^a - Lavoro	»	88
12 ^a - Igiene e sanità	»	91
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	96
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	98

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	<i>Pag.</i>	5
2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	7
2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	»	18

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera)	<i>Pag.</i>	21
--	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissione straordinaria

Diritti umani *Pag.* 115

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi *Pag.* 119

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione » 128

Per l'infanzia » 129

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 131

Sottocommissioni permanenti

4^a - Difesa - Pareri *Pag.* 133

5^a - Bilancio - Pareri » 134

6^a - Finanze e tesoro - Pareri » 146

CONVOCAZIONI *Pag.* 147

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****5^a (Programmazione economica, bilancio)**

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

8^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 1^a Commissione
MAGNALBÒ

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1405 E CONNESSI RECANTI INTERVENTI PER I TERRITORI DI MONTAGNA E N. 1942 E CONNESSI RECANTI MISURE PER I PICCOLI COMUNI

Il senatore IZZO (*FI*), relatore per la Commissione bilancio, informa le Commissioni riunite di aver predisposto insieme al senatore Boschetto, relatore per la Commissione affari costituzionali, due nuove proposte di testo unificato, rispettivamente per i disegni di legge n. 1405 e connessi (sui territori di montagna) e dei disegni di legge n. 1942 e connessi (sui piccoli comuni). Sottolinea che in tale ultima proposta è stata mantenuta, all'articolo 2, la disposizione in materia di registrazione anagrafica degli atti di nascita, in un testo che è stato già approvato dalla commissione giustizia nel disegno di legge n. 1278, ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) rileva che la nuova proposta dei relatori modifica sostanzialmente il testo a suo tempo definito dal comitato ristretto, che aveva suscitato diverse obiezioni e sul quale sono già stati presentati numerosi emendamenti. Ciò considerato, ritiene opportuno che il comitato ristretto esamini la proposta preannunciata dal relatore, senatore Izzo.

Sottolinea, quindi, la necessità di verificare l'adeguatezza delle risorse destinate al finanziamento dei disegni di legge sui territori di montagna e sui piccoli comuni.

Il senatore VITALI (*DS-U*), condividendone le argomentazioni, si associa alla richiesta del senatore Rollandin e sottolinea la priorità della questione finanziaria ai fini di una effettiva soddisfazione delle esigenze dei piccoli comuni e dei comuni di montagna.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) concorda sulla proposta di svolgere una riunione del comitato ristretto per esaminare le nuove proposte di testo unificato elaborate dai relatori. Ritiene tuttavia opportuno convocare fin da ora una nuova seduta delle commissioni riunite, in modo che i lavori del comitato ristretto si svolgano entro un termine definito.

Per quanto riguarda i profili finanziari, ritiene opportuno fissare una quota percentuale da destinare al finanziamento delle misure che riguardano i comuni di montagna, in attesa che l'ammontare complessivo delle risorse sia definito con la legge finanziaria per il 2006.

Il relatore IZZO (*FI*) si dichiara disponibile a compiere una valutazione delle proposte di testo unificato da lui annunciate, in una riunione del comitato ristretto che potrebbe svolgersi anche nella prossima settimana.

Il presidente MAGNALBÒ (*AN*) propone, quindi, di convocare una riunione del comitato ristretto per martedì 31 maggio alle ore 14,30.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore VITALI (*DS-U*) precisa che parteciperà per conto del suo gruppo ai lavori del comitato ristretto, in qualità di componente della Commissione affari costituzionali.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) a sua volta comunica che parteciperà per conto del suo gruppo ai lavori del comitato ristretto, in qualità di componente della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saponara.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2953) *Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(44) *CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»*

(488) *CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(987) *Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(1113) *GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti*

(1322) *PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(2599) *BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2922) *DATO*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2985) *CAVALLARO ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

– e **petizioni nn. 783, 21, 185, 499 e 762 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Ha la parola per esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 49 del disegno di legge in esame – illustrati nella scorsa seduta – il senatore *TIRELLI (LP)* relatore per la Commissione giustizia, il quale si esprime favorevolmente sull'emendamento 49.20, oltre che sugli emendamenti 49.12, 49.27 e 49.22, a firma dei relatori stessi. Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario *SAPONARA* si esprime in senso conforme.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 49.

Prende la parola il senatore *ZANCAN (Verdi-Un)*, il quale facendo riferimento agli emendamenti 49.0.9 e 49.0.11, si sofferma sulla necessità di prevedere un sistema sanzionatorio che contempli ipotesi di aggravanti attenuanti speciali, al fine di consentire al giudice di graduare opportunamente le pene sulla base di un più ponderato discernimento delle caratteristiche della fattispecie concreta, di punire con maggiore severità le condotte socialmente più pericolose e, nel contempo, di evitare ingiustificati eccessi rispetto alle condotte di minore pericolosità. Passando ad illustrare l'emendamento 49.0.1, rileva l'opportunità di una previsione che consenta l'ammissibilità all'affidamento in prova nei confronti dei casi di minore rilevanza. Illustrando l'emendamento 49.0.10, rileva specificamente la delicatezza del caso di cessione gratuita di sostanze stupefacenti, sicuramente suscettibile, ove provato, di giustificare un più tenue trattamento sanzionatorio. In merito all'emendamento 49.0.3, riferito al reato associativo, sottolinea l'opportunità di disporre di strumenti normativi atti a perseguire, piuttosto che il momento organizzativo sporadico, lo svolgimento di un'attività di vertice caratterizzata da stabilità e continuità. Quanto all'emendamento 49.0.6, pone in evidenza come esso sia volto a prevedere una pena adeguatamente severa rispetto al caso di associazione armata. Passando all'emendamento 49.0.8, ne sottolinea il fine di una corretta ed efficace disciplina del ravvedimento operoso, il quale può rappresentare

un prezioso supporto all'attività investigativa e giudiziaria, purché consista in un'attività di portata concreta, anziché in un mero proposito.

I rimanenti articoli aggiuntivi all'articolo 49 sono quindi dati per illustrati.

Il senatore TIRELLI (*LP*), relatore per la 2^a Commissione, si riserva di esprimere in un momento successivo il suo parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 49, sottolineando peraltro come fin da ora gli appaiano meritevoli di ulteriori approfondimenti le proposte contenute negli emendamenti 49.0.2 e 49.0.8.

Anche il sottosegretario di Stato SAPONARA si riserva di esprimere in un momento successivo il proprio parere, e, nel rifarsi alle considerazioni svolte dal relatore Tirelli, richiama in particolare l'attenzione sulla proposta contenuta nell'emendamento 49.0.8.

Si passa all'esame dell'articolo 50.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento soppressivo 50.1, evidenzia come le disposizioni dell'articolo 50 siano strettamente connesse con quelle di cui al successivo articolo 51 e come le stesse siano volte a delineare un impianto sanzionatorio di tipo amministrativo che, nel suo insieme, gli appare assolutamente non condivisibile.

Va preliminarmente evidenziato come nelle ipotesi in questione vengano in rilievo condotte che si concretizzano nella detenzione di sostanze stupefacenti in quantità inferiore alla soglia indicata nella tabella I richiamata nel comma 1-*bis* nel nuovo articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze. Si tratta quindi di condotte che hanno comunque una limitata, e talora anche limitatissima, valenza offensiva e rispetto alle quali il nuovo articolo 75 del testo unico – introdotto dal predetto articolo 50 – prevede un intervento sanzionatorio di tipo amministrativo che appare significativamente più pesante di quello previsto dal vigente articolo 75. Al riguardo è sufficiente osservare come venga meno la previsione attualmente contenuta nel comma 2 dell'articolo 75 e venga aumentato fino ad un anno il limite massimo per le sanzioni amministrative indicate nel comma 1 dello stesso articolo 75, triplicando il limite massimo odierno. Il nuovo articolo 75-*bis* che viene introdotto dal successivo articolo 51 stabilisce, inoltre, sempre in relazione alle condotte di illecita detenzione amministrativa e nel caso in cui dalle stesse possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, che l'interessato – il quale risulti già condannato anche non definitivamente per reati contro la persona, contro il patrimonio o in materia di tossicodipendenza, oppure sanzionato per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza – potrà essere sottoposto alle misure amministrative delineate dallo stesso articolo 75-*bis*, misure

che verranno applicate dall'autorità amministrativa e, in quanto suscettibili di implicare una limitazione della libertà personale, dovranno poi essere comunicate entro 48 ore al giudice di pace e dallo stesso convalidate entro le successive 48 ore. In proposito va richiamata l'attenzione sul carattere estremamente incisivo delle misure previste dal citato articolo 75-bis, il contenuto delle quali è sostanzialmente corrispondente sia ad alcune misure cautelari, sia al contenuto della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. A ciò si aggiunge l'impatto del disposto del comma 6 dello stesso articolo il quale prevede che il contravventore alle prescrizioni imposte sia punibile con l'arresto da tre a diciotto mesi. Complessivamente si è quindi di fronte, da un lato, ad un impianto sanzionatorio che, come già evidenziato in precedenza, determinerà inevitabilmente il rischio di un fenomeno di carcerizzazione di massa – essendo facilmente prevedibile un elevato tasso di violazione delle prescrizioni da parte di persone che normalmente non hanno un'elevata capacità di programmazione e di controllo della propria vita quotidiana – e dall'altro, a soluzioni procedurali che non possono non suscitare forti perplessità dal punto di vista della loro legittimità costituzionale. Deve infatti sottolinearsi innanzitutto che l'articolo 13 della Costituzione prevede la possibilità di limitazioni della libertà personale sulla base di provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, provvedimenti da sottoporre poi a convalida da parte dell'autorità giudiziaria, solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza – come ad esempio nel caso classico dell'arresto in flagranza – mentre, invece, è evidente che nell'ipotesi qui considerata viene prevista come soluzione procedurale ordinaria quella che invece dovrebbe, appunto, avere carattere eccezionale. In secondo luogo, va evidenziato come, a fronte di misure che limitano in modo significativo la libertà personale venga previsto un meccanismo procedurale che assicura garanzie difensive di scarsissima consistenza e da ritenersi senz'altro insufficienti.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 50.2, sottolinea anch'egli la stretta connessione esistente fra il nuovo articolo 75 e il nuovo articolo 75-bis del testo unico sulle tossicodipendenze, come proposti dal Governo, e si dichiara senz'altro a favore della loro soppressione, ritenendo il nuovo apparato sanzionatorio amministrativo del tutto sproporzionato rispetto al rilievo delle condotte considerate, nonché incongruo e privo di significato se si valutano tutte le possibili implicazioni operative legate al contenuto specifico delle misure sanzionatorie previste.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 50.1 e 50.2, sottolineando l'opportunità della soppressione dell'articolo 50, che rappresenta la più pregnante manifestazione dello spirito sotteso al disegno di legge di iniziativa governativa, volto alla limitazione della libertà personale e del tutto estraneo alle più moderne e comunemente accettate strategie di lotta alle droghe, le quali non si basano soltanto sulla repressione, ma anche e soprattutto sulla prevenzione, sulla ria-

bilitazione e sulla riduzione del danno. Rileva inoltre l'illogica incongruità del complesso di sanzioni amministrative contemplate nell'articolo 50, tali da dare luogo a trattamenti irragionevolmente diseguali, ad esempio in materia di permesso di conduzione di mezzi di trasporto, rispetto alla quale è contemplata solamente la sospensione della patente di guida, trascurando la materia dei veicoli non stradali.

Ha quindi la parola il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale, anche menzionando le perplessità espresse da alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine auditi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si sofferma sulle difficoltà applicative derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 50 del testo in esame, sottolineando la prevedibile impossibilità pratica di stabilire tempestivamente attraverso le necessarie analisi di laboratorio i quantitativi di sostanza detenuti, impedendo così di fatto, come richiesto dal disegno di legge governativo, che l'operatore possa effettuare la scelta fra l'applicazione delle misure sanzionatorie di tipo amministrativo e quelle di tipo penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2953**49.0.9**

CALVI, MARITATI, AYALA, BETTONI BRANDANI, BISCARDINI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis.*(Aggravante speciale)*

1. Quando per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'articolo 73 sono di particolare gravità, si applicano le pene della reclusione da sei a quindici anni e della multa da euro 25.000 a euro 250.000 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 75.000 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV.

2. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

3. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante prevista nel comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena operano sulla qualità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante"».

49.0.1

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis.*(Traffico di sostanze stupefacenti)*

1. Quando per i mezzi, per le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze i fatti previsti dall'articolo 73 sono di particolare gravità, si applicano le pene della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.800 a euro 258.200 se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 ovvero della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.160 a euro 51.600 se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste al citato articolo 14"».

49.0.10

CALVI, MARITATI, AYALA, LONGHI, BISCARDINI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis.*(Cessione gratuita di sostanze stupefacenti)*

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 cede gratuitamente ad altri sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 5.000

2. Se il fatto riguarda sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 75"».

49.0.11

CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, LONGHI, BISCARDINI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico, è inserito il seguente:

"Art. 73-bis.*(Attenuante speciale)*

1. Quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'articolo 73 sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei a tre anni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

2. Nei confronti di chi commette i fatti di cui al comma 1 in relazione al proprio stato di tossicodipendente, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo alla metà"».

49.0.2

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Dopo l'articolo 73 del testo unico, è inserito il seguente:

"Art. 73-ter.*(Attenuante speciale)*

1. Le pene previste dall'articolo 73 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ivi previsti"».

49.0.3

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 74 del testo unico, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 73, in modo stabile e continuativo, organizzando i mezzi e le persone così da costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato illecito degli stupefacenti in un'area territoriale rilevante, rispondono del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni».

49.0.4

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 74 del testo unico, al comma 2 le parole: "con la reclusione non inferiore a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione non inferiore a tre anni"».

49.0.5

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 74 del testo unico, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più"».

49.0.6

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 74 del testo unico, il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a otto anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a cinque anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purchè la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne, per sè o per altri, il profitto"».

49.0.7

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 74 del testo unico, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dai commi 5 e 6 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale"».

49.0.8

CALVI, MARITATI, LONGHI, AYALA, BISCARDINI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Dopo l'articolo 74 del testo unico, è inserito il seguente:

"Art. 74-bis.*(Ravvedimento operoso)*

1. Le pene previste negli articoli 73 e 74 sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata

a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'assicurare le prove del reato o nel sottrarre risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

2. Il comma 7 dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato"».

Art. 50.

50.1

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Sopprimere l'articolo.

50.2

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

20^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente della 2^a Commissione
ZANCAN

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(406) *MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(621) *PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici*

(653) *MANFREDI ed altri. – Usi civici*

(1131) *DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici*

(1183) *VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici*

(1241) *BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2^a e 13^a riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che il 19 maggio ultimo scorso la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio ha richiesto una nuova relazione tecnica sul testo unificato sui disegni di legge in titolo, proposto dalle Commissioni riunite. Chiede quindi se altri senatori intendono intervenire in discussione generale.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) chiede di poter intervenire in discussione generale in un'altra seduta, essendo impossibilitato a farlo immediatamente a causa di un sopraggiunto problema di natura personale.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.

(66) SPECCHIA. – *Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale*

(1741) RIPAMONTI. – *Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali*

(1816) RIPAMONTI. – *Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali*

(2994) PASCARELLA ed altri. – *Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati*

(3027) NESSA. – *Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale*

(3088) SCALERA. – *Norme per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori*

(3167) TURRONI. – *Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del Titolo VI-bis, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale ed invita i relatori a svolgere i propri interventi in sede di replica e a dare il proprio orientamento in merito alla proposta, emersa nelle sedute precedenti, di costituire un Comitato ristretto.

Il relatore per la Commissione giustizia, senatore Luigi BOBBIO (AN), rileva che nel corso della discussione generale sono emersi spunti e suggerimenti di notevole interesse, soprattutto sotto il profilo teorico e sistematico della materia riguardante i delitti ambientali. Per quanto attiene poi alla proposta di costituire un Comitato ristretto, si pronuncia favorevolmente in quanto le problematiche sottese ai disegni di legge in titolo si prestano ad un necessario approfondimento in vista della elaborazione di un testo da sottoporre alla valutazione delle Commissioni riunite.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore BERGAMO (UDC), associandosi alle considerazioni appena espresse del senatore Bobbio, sottolinea che nel corso della discussione generale si è registrata una sostanziale convergenza sulla necessità di introdurre nel codice penale un titolo riguardante i delitti ambientali. Esprime poi il proprio avviso favorevole alla formazione di un Comitato ristretto, il quale potrebbe utilizzare come testo base il disegno di legge n. 66, verificando se vi siano le con-

dizioni per pervenire ad un testo che tenga conto dei contenuti anche degli altri disegni di legge in esame.

Il presidente CARUSO chiede a questo punto qual è l'orientamento dei rappresentanti dei vari Gruppi sia sulla costituzione di un comitato ristretto sia sull'eventuale adozione di un testo base, facendo presente che nella prassi instauratasi presso la Commissione giustizia si sono per lo più seguiti due percorsi: da un lato, in presenza di più disegni di legge, si è dato mandato al comitato ristretto di predisporre un testo unificato sul quale successivamente sono stati presentati emendamenti; dall'altro, in alternativa, si può ipotizzare che il comitato ristretto esamini eventuali emendamenti che i senatori intendano proporre ad un disegno di legge, adottato quale testo base. In ogni caso, le due opzioni sono entrambe possibili, sebbene fin da ora appaia opportuno individuare un testo base che potrebbe essere rappresentato, per i suoi contenuti, dal disegno di legge n. 66 di cui è primo firmatario il senatore Specchia.

Il senatore SPECCHIA (AN) concorda sulla proposta di costituire un comitato ristretto, il quale dovrebbe procedere il più rapidamente possibile nei propri lavori, affinché le Commissioni riunite licenzino un testo condiviso sulla materia dei delitti ambientali. Ricorda inoltre che il disegno di legge n. 66 rappresenta il frutto anche dei lavori condotti, nella scorsa legislatura, dalla Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Partendo da tale disegno di legge, il Comitato ristretto potrà poi giungere ad una sintesi dei contenuti delle altre proposte in argomento.

I senatori ZANCAN (Verdi-Un), ZICCONI (FI), RIZZI (FI) e FASSONE (DS-U) concordano sull'esigenza di costituire un comitato ristretto e sull'adozione quale testo base del disegno di legge n. 66.

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla necessità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto e di adottare quale testo base il disegno di legge n. 66.

Del comitato ristretto sono chiamati immediatamente a far parte oltre ai relatori, senatori Bergamo e Bobbio, i senatori Ponso e Federici per il gruppo Forza Italia, i senatori Specchia e Semeraro per il gruppo Alleanza nazionale, i senatori Turrone e Zancan per il gruppo dei Verdi, i senatori Chincarini e Tirelli per la Lega padana, i senatori Moncada e Callegaro per il gruppo UDC e i senatori Rollandin e Kofler per il gruppo della Autonomie.

Il presidente Antonino CARUSO invita i restanti gruppi a far pervenire quanto prima le indicazioni relative agli altri componenti del comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

23^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione del Senato
RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RONCONI propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sull'attuale situazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE)

Prende la parola il ministro ALEMANNNO il quale svolge la relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il presidente RONCONI, l'onorevole RAVA (DS-U) e i senatori SALERNO (AN), MURINEDDU (DS-U), AGONI (LP) e BONGIORNO (AN).

Replica agli intervenuti il ministro ALEMANNI.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Alemanno e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

518^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MAGNALBÒ***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE*

(3368-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

In sostituzione del relatore Boschetto, il presidente MAGNALBÒ (AN) dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto legge n. 45.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, che si intendono illustrati.

Il presidente MAGNALBÒ (AN), in sostituzione del relatore Boschetto, esprime su di essi un parere contrario.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, si pronuncia in senso negativo su tutte le proposte di modifica. Osserva che si tratta di emendamenti volti a ripristinare parti del provvedimento che la Camera dei deputati ha soppresso. Il Governo, che nella discussione al Senato aveva espresso un parere favorevole su quelle norme, sebbene la loro copertura finanziaria fosse stata individuata in fonti esterne alla disponibilità dell'amministrazione, in questa fase ritiene preferibile mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati poiché l'immissione in ruolo di un

cospicuo numero di carabinieri e di ufficiali dell'Arma arrecherebbe un grave squilibrio alle procedure concorsuali già in atto.

Il senatore PASSIGLI (*DS-U*) rileva che le obiezioni del Governo sugli emendamenti in esame si fondano non su eventuali limiti della copertura finanziaria bensì sulla presunta invadenza delle procedure concorsuali in atto. Ricorda che le disposizioni soppresse dalla Camera dei deputati riguardano, in particolare, la riammissione di carabinieri che abbiano prestato servizio nell'Arma e il trattenimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, per cui non si verificherebbe, a suo avviso, una interferenza con le citate procedure concorsuali. Del resto, disposizioni analoghe sono state introdotte anche di recente con il parere favorevole del Governo, ad esempio, per alcuni incarichi direttivi in magistratura.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), a nome del gruppo, dichiara un voto favorevole sugli emendamenti in esame. Ricorda che nella precedente lettura presso il Senato, con il parere favorevole del Governo, era stata individuata la necessaria copertura finanziaria e si era convenuto su una ipotesi equilibrata che invece, in base a una diversa valutazione del Governo, è stata soppressa dalla Camera dei deputati.

In caso di reiezione degli emendamenti preannuncia, inoltre, un voto contrario sull'intero provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1 (fatto proprio dal senatore Mancino in assenza dei proponenti), 2.2, 2.3 e 2.4.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome dei rispettivi gruppi, dei senatori VILLONE (*DS-U*) e MANCINO (*Mar-DL-U*), la Commissione conferisce quindi al relatore Boschetto il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di poter riferire in forma orale.

(2633) SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno

(3053) Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore FALCIER (*FI*) informa la commissione di aver riformulato alcuni emendamenti, che nel loro nuovo testo sono pubblicati in allegato al presente resoconto, insieme ad altri emendamenti che hanno subito modificazioni di testo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(736) BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)

(927) D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra le iniziative legislative in titolo, sottolineando la rilevanza del riconoscimento della lingua italiana dei segni, largamente praticata dalla comunità delle persone non udenti, che in Italia sono circa 70 mila. In proposito, ricorda che in Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988.

Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni del disegno di legge n. 927, volte a favorire la diagnosi precoce della sordità e l'inserimento scolastico dei bambini sordi.

Conclude, riservandosi di proporre all'attenzione della commissione un testo che recepisca le disposizioni più significative di entrambi i disegni di legge in titolo, in particolare quelle del disegno di legge n. 736 che, a suo avviso, è senz'altro più esaustivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3410) Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi

(2481) GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge n. 3410, già approvato dalla Camera dei deputati: all'articolo 1, esso stabilisce che i magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non sono eleggibili alla carica di deputati nei territori in cui hanno esercitato la loro attività in un periodo compreso nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura; non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi. La stessa disposizione precisa che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo. L'articolo 2 disciplina il caso di ricollocamento dei magistrati candidati alla carica di parlamentare che non siano stati eletti e di quelli che, una volta eletti, cessino

dal mandato parlamentare. Nello stesso articolo sono previste le medesime limitazioni per l'elezione alla carica di senatore. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che disciplina i criteri di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative, il loro ricollocamento e il rientro in ruolo, e sull'articolo 4, che definisce le cause di incompatibilità con la carica di assessore comunale o provinciale. Illustra anche l'articolo 5, che definisce i principi fondamentali in materia di ineleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire le cariche di presidente, componente della giunta e consigliere regionale, in analogia a quanto previsto per le elezioni alla carica di parlamentare. Il successivo articolo 6 introduce le stesse limitazioni per l'elezione alla carica di parlamentare europeo.

Infine, dà conto dell'articolo 7, che regola le cause di incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo, dell'articolo 8, che estende le medesime limitazioni ai magistrati onorari, e dell'articolo 9, che disciplina il regime transitorio da applicarsi per i magistrati che alla data di entrata in vigore della legge ricoprono cariche elettive o di governo a livello nazionale o locale ovvero siano membri del Parlamento europeo.

Riferisce quindi nel dettaglio anche sul disegno di legge n. 2481, che reca disposizioni di contenuto analogo in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati.

Conclude, esprimendo un giudizio di congruità sull'iniziativa legislativa da lui illustrata che tuttavia, a suo avviso, merita un esame approfondito al fine di assicurare un contributo migliorativo da parte del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente MAGNALBÒ comunica che la Commissione è convocata per una ulteriore seduta domani, giovedì 26 maggio, alle ore 8,30, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3367-B («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE propone, quindi di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti all'ora di inizio della seduta, cioè alle ore 8,30 di domani.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2633**Art. 1.****1.508 (testo corretto)**

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 71, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "per sorteggio", sono aggiunte le seguenti: ". La rappresentanza della minoranza sarà prescelta tra le liste dei candidati sindaci che abbiano raggiunto almeno il 20 per cento dei consensi. Nel caso in cui nessuna delle liste raggiunga tale percentuale, i posti saranno attribuiti alla lista che avrà avuto il maggior numero dei voti"».

1.0.100 (testo 2 corretto)FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nelle elezioni delle Camere non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni o simboli già utilizzati da partiti o gruppi politici per le elezioni delle stesse Camere o del Parlamento europeo, i cui eletti siano costituiti fin dall'inizio della legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali, in gruppo parlamentare o in componente di gruppo riconosciuta, almeno in una delle assemblee elettive nazionali o europea.

2. Nelle elezioni comunali e provinciali, non è richiesta alcuna sottoscrizione:

a) per la presentazione di liste o di candidature ai sensi del comma 1;

b) quando, invece di ricorrere alla disposizione di cui alla lettera a), le liste o le candidature siano presentate, in nome dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1, prive di riferimenti ai rispettivi contrassegni o simboli, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito dal segretario o dal presidente del partito o gruppo politico.

3. I termini previsti dalla legge per la presentazione delle candidature e delle liste di candidati, nelle elezioni di cui al presente articolo, sono anticipati di sette giorni. Restano fermi i termini per la presentazione delle sottoscrizioni, qualora richieste, a sostegno delle candidature o delle liste di candidati. Se entro quest'ultimo termine non sono presentate le sottoscrizioni nel numero prescritto, le candidature o le liste di candidati si considerano non presentate».

1.0.300 (testo 2 corretto)

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Articolo 127.

(Controllo eventuale)

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri, entro 5 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti, affidamento di servizi o forniture, di importo superiore a 250.000 euro;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) affidamento di incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto disciplina gli effetti della richiesta di controllo e il raccordo con il controllo interno indicando l'organo al quale va rivolta l'istanza di riesame e precisando che, in caso di invito ad eliminare i vizi riscontrati, le deliberazioni e le determinazioni acquistano efficacia se

viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio"».

1.0.400 (testo 3)

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Articolo 147.

(Controlli interni)

1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, prevedono forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, e verificare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere necessari interventi correttivi sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dal Collegio dei revisori dei conti per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, i requisiti e le modalità di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti, nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati."

2. Gli statuti sono adeguati ai sensi dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 234 del medesimo testo unico"».

1.0.500 (testo 2)

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 234 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle comunità montane, la revisione economia finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato con le modalità fissate dallo statuto, garantendone, comunque, l'autonomia e l'indipendenza"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3368-B**al testo del decreto-legge****Art. 2.****2.1**

DALLA CHIESA, BATTISTI, PETRINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, la riammissione in servizio di fino a 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell'Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità.

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis*, pari a 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1-*quater*. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, il trattenimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata.

1-*quinqüies*. Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2005 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente.

1-*sexies*. All'onere derivante dai commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2005, 9 milioni di euro per l'anno 2006 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, VITALI, BISCARDINI, BEDIN, MARINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, il trattenimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata.

1-ter. Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2005 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente.

1-quater. All'onere derivante dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2005, 9 milioni di euro per l'anno 2006 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.3

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, VITALI, BISCARDINI, BEDIN, MARINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, la riammissione in servizio fino a 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell'Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno purché non abbiano superato il limite di età previsto dalle norme vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.4

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, VITALI, BISCARDINI, BEDIN, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa massimo di 450.000 euro per l'anno 2005, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2007, il trattenimento in servizio previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

479^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2007) SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale

(2826) DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 maggio 2005.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 0.1.1 che novella il codice penale reintroducendo il reato di oltraggio, sia pure in una diversa configurazione rispetto alla fattispecie già prevista dall'articolo 341 del medesimo codice, che come è noto è stato abrogato dall'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifica al sistema penale tributario. L'emendamento, rispetto al previgente articolo 341, propone di circoscrivere la punibilità ai soli casi in cui l'offesa all'onore o al prestigio sia commessa con violenza o minaccia e quindi non anche qualora l'offesa sia semplicemente l'effetto di espressioni verbali indirizzate all'appartenente alle forze di polizia. Evidenzia quindi, ai fini della configurabilità della fattispecie, di aver preferito non dare rilievo alla circostanza che l'offesa sia commessa in presenza di più persone e ciò anche per evitare una sovrapposizione con l'aggravante prevista dal quarto

comma dell'articolo 594 del codice penale, che disciplina il delitto di ingiuria. In via ulteriore si è inteso costruire la fattispecie di oltraggio in modo da poterla distinguere con chiarezza rispetto al delitto di minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO che sottolinea come la proposta del senatore Fassone non ripristini il reato di oltraggio così come conosciuto nell'ordinamento anteriormente all'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione n. 205/1999, ma dà rilievo penale alle offese più gravi in ossequio ad una sentita esigenza di tutela.

Il senatore MANFREDI (*FI*) invita ad espungere dal testo il riferimento alla circostanza di aver commesso il fatto con violenza o minaccia in quanto si introdurrebbe altrimenti un regime sanzionatorio differenziato di difficile giustificazione, distinguendosi tra offese che sono parimenti lesive del bene giuridico che si intende tutelare. Reputa quindi necessario che il delitto di oltraggio si possa configurare anche con riferimento ad offese verbali, non accompagnate necessariamente da violenza o minaccia.

Il senatore CENTARO (*FI*) osserva come la Commissione sia chiamata a scegliere fra la reintroduzione del reato di oltraggio nella fattispecie già conosciuta anteriormente all'intervento di depenalizzazione – come sembrerebbe indicare il senatore Manfredi – ovvero una nuova configurazione del delitto di oltraggio per la quale assumerebbero rilevanza le sole offese qualificate della violenza o minaccia. Ed in proposito esprime la sua preferenza per la seconda alternativa che peraltro, così come delineata nell'emendamento 0.1.1, non sembra porre un problema di sovrapposizione con il delitto di minaccia. Suggestisce quindi, al fine di evitare incertezze interpretative, di precisare meglio il soggetto destinatario dell'offesa e cioè la forza di polizia. Invita quindi a considerare l'opportunità di elevare a due anni il massimo di pena prevista e di introdurre come circostanza aggravante quella della commissione del fatto in presenza di più persone.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) osserva che se il bene giuridico da tutelare è il prestigio della funzione, allora si dovrebbe prescindere dalla circostanza che l'offesa per costituire reato debba necessariamente accompagnarsi a violenza o minaccia. Ritiene inoltre che, anche sotto il profilo dell'individuazione del soggetto passivo del reato, la proposta espressa dall'emendamento del senatore Fassone potrebbe risultare eccessivamente restrittiva, circoscrivendo i destinatari dell'offesa ai pubblici ufficiali che esplicano funzioni di polizia giudiziaria, con esclusione di altri soggetti esercenti funzioni altrettanto importanti, quali i pubblici ufficiali in generale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dopo aver ricordato brevemente le vicende che hanno condotto alla depenalizzazione del reato di oltraggio,

richiamando altresì la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, ritiene che non possa trovare giustificazione una norma che finisca per porre il pubblico ufficiale in una posizione di privilegio rispetto a quella di tutti gli altri cittadini. Fa presente che la perseguibilità d'ufficio e non a querela del delitto in esame non è vista con favore dagli stessi pubblici ufficiali, in quanto gli stessi verrebbero posti in condizioni di conflittualità permanente con i cittadini, essendo privati della possibilità di una valutazione autonoma del fatto, assicurata loro attraverso lo strumento della querela.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) giudica necessario che il pubblico ufficiale sia considerato, rispetto alle offese a lui indirizzate, come un qualsiasi altro cittadino e che sia invece opportuno, in relazione alla delicatezza della funzione svolta, attribuire rilievo penale alle sole offese che si accompagnano a minaccia o violenza. Invita quindi a considerare con attenzione la proposta di introdurre la perseguibilità d'ufficio per il delitto in esame in quanto ciò potrebbe avere riflessi negativi sul carico giudiziario.

Il senatore GUBETTI (*FI*) sostiene essere sua ferma convinzione, diversamente da quanto rappresentato dal senatore Zancan, che la normativa oggetto del disegno di legge sia fortemente desiderata proprio da coloro che espletano funzioni di pubblico ufficiale, soprattutto perché con la previsione della procedibilità d'ufficio gli stessi verrebbero sollevati dal sospetto di agire per fatto personale.

Rileva quindi che l'ipotesi di reato in esame non può non essere configurata quale offesa alla funzione e non alla persona e per ciò stesso la tutela dovrebbe essere assicurata attraverso la procedibilità d'ufficio, essendo lo Stato da considerarsi parte offesa dal reato.

Interviene successivamente il senatore BUCCIERO (*AN*) il quale – citando taluni comportamenti, usuali nella sua città, per i quali le forze dell'ordine diventano costante bersaglio di dilleggio ed insulti di una certa parte di popolazione giovanile rispetto alla quale gli insultati nulla possono contrapporre – osserva come la conseguenza è che, dinnanzi a tale impunità, si ingenera un disastroso effetto emulativo ed anche un senso di frustrazione degli addetti alla sicurezza pubblica, perpetuando in tal modo una cultura per un verso lassista e per altro garantista ma solo per una delle due parti in gioco. In buona sostanza, pur in assenza di violenza e minaccia, ritiene che simili atti dovrebbero essere debitamente sanzionati per garantire l'onore e il prestigio delle forze dell'ordine.

Il senatore CALVI (*DS-U*) osserva come la discussione si sia indirizzata più verso aspetti sociologici e di costume che su considerazioni di carattere giuridico, come invece sarebbe stato opportuno. Nel corso degli anni si è giunti ad espungere dall'ordinamento penale talune condotte quali il vilipendio, l'oltraggio al pubblico ufficiale mentre è tuttora vigente

l'articolo 342 del codice penale che punisce chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Se si vuole ripristinare una tutela dei pubblici ufficiali quindi questa non può prescindere dalle circostanze che si accompagnano e seguono l'oltraggio, vale a dire la resistenza, la minaccia e la violenza con un intervento che possa inserirsi in armonia con il quadro ordinamentale vigente.

Ha quindi la parola il senatore ZICCONI (FI) per rilevare come la tutela «della divisa» sia storicamente risultata incompatibile con il processo democratico del nostro Paese e che, in coerenza con esso, si tratta con l'occasione di reintrodurre in maniera equilibrata tale fattispecie prevedendo però nel contempo alcuni limiti. Vale a dire la procedibilità d'ufficio e, soprattutto, la circostanza della presenza di più persone, poiché la stessa conferisce una qualità specifica all'offesa e per questo può costituire una sua aggravante.

Ritiene conclusivamente condivisibile il ripristino nell'ordinamento penale di un principio che si è ritenuto di dover sopprimere, fermo restando che nel concetto di tutela del decoro delle istituzioni debbano essere ricompresi, quali soggetti interessati, tutti i pubblici ufficiali e non solo le forze dell'ordine.

Il relatore BOBBIO (AN) giudica preferibile, così come è emerso dagli interventi degli oratori che lo hanno preceduto, operare una riscrittura dell'articolo 341 del codice penale, anziché fare riferimento all'articolo 594 relativo all'ingiuria, trattandosi di tutela penale rivolta non alla persona fisica bensì alla funzione del pubblico ufficiale. A suo avviso si potrebbe anche considerare con l'occasione di non attribuire più valore di pubblica fede alle dichiarazioni del pubblico ufficiale, in quanto risulta difficile accedere all'idea che un singolo cittadino possa vedersi riconosciuto il diritto di autotutela. Quanto all'emendamento proposto dal senatore Fassone, che condivide nella sostanza, ne suggerisce una riformulazione nel senso di separare, graduando le pene, la fattispecie dell'oltraggio da quelle offese commesse con violenza o minaccia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2826**Art. 1.****0.1.1**

FASSONE

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. Dopo l'articolo 340 del codice penale inserire il seguente:

"341. - (*Oltraggio*). – Chiunque offende l'onore o il prestigio di un appartenente alle forze di polizia o di un pubblico ufficiale che esplica funzioni di polizia giudiziaria, in presenza del medesimo e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito, se il fatto è commesso con violenza o minaccia, con la reclusione fino a un anno"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

236^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Biagio Bossone, direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale, accompagnato dai dottori Alessandro Legrottaglie ed Empedocle Maffia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PROVERA avverte che, ai sensi dell'articolo 48, comma 6 del Regolamento, è prevista la resocontazione stenografica della seduta.

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. La commissione conviene sulla proposta del Presidente e pertanto tale forma di pubblicità sarà adottato per il seguito della seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali: audizione del dottor Biagio Bossone, direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1° dicembre 2004.

Il presidente PROVERA dopo aver ringraziato il dottor Bossone per aver accettato l'invito, introduce i temi dell'audizione.

Il dottor BOSSONE svolge quindi una relazione introduttiva.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e avanzando richieste di chiarimenti, il presidente PROVERA, la senatrice BONFIETTI (*DS-U*) e i senatori MARTONE (*Misto-RC*) e COLOMBO (*Misto*).

Dopo una breve replica degli auditi, il presidente PROVERA esprime apprezzamento per le delucidazioni fornite alla Commissione dal dottor Bossone e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3420) Deputato ROSATO ed altri. – Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore BUDIN (*DS-U*) il quale sottolinea che il provvedimento in discussione si prefigge di stabilire un contributo annuale per il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, in provincia di Trieste.

A titolo preliminare, il relatore evidenzia il motivo per il quale è necessario stabilire attraverso un'apposita legge l'esistenza e la continuità di questo contributo, anziché fare ricorso alla procedura prevista dalla finanziaria 2002, che, come noto, consente di finanziare enti ed associazioni di interesse di vari ministeri, compreso quello degli affari esteri.

A parere del relatore, questo apposito provvedimento di legge è opportuno non soltanto per assicurare la continuità del contributo, che in questi ultimi anni è andato progressivamente diminuendo (nell'ultimo anno è stato decurtato di un terzo del suo ammontare), ma soprattutto perché si tratta di un'istituzione con un autentico carattere internazionale. Vi è dunque una differenza rispetto agli enti, ai centri studi ed alle associazioni, finanziabili attraverso il sistema previsto dalla legge finanziaria 2002.

Ricorda quindi che i Collegi sono frequentati da giovani studenti dai 16 ai 19 anni, provenienti da paesi di ogni parte del mondo; essi vengono selezionati esclusivamente in base al merito. Sono quindi vincitori della borsa di studio, che garantisce loro vitto, alloggio e istruzione gratuiti, per il biennio di frequenza al Collegio. I Collegi del Mondo Unito sono 10. Aggiunge altresì che la relativa organizzazione internazionale è presieduta dalla regina di Giordania e da Nelson Mandela. Oltre che in Italia, a Duino, vi sono Collegi in Galles, a Singapore, in Canada, in Swaziland, negli Stati Uniti, in Venezuela, a Hong Kong, in Norvegia, in India.

Ricorda quindi che il collegio di Duino, nei pressi di Trieste, è un punto di incontro tra la cultura latina, slava e germanica e, ciò, nella visione dei promotori dell'organizzazione internazionale del collegio, ri-

sponde pienamente agli scopi del collegio stesso. Nel collegio di Duino ogni anno studiano 200 studenti: quest'anno provengono da 80 diversi paesi del mondo e due, in particolare, dall'Iraq. In questi anni il collegio è stato frequentato da oltre 2 mila studenti di oltre 80 paesi del mondo. Si tratta di giovani che, in gran parte, faranno parte della dirigenza futura di alcuni paesi di provenienza.

Osserva quindi che il collegio raccoglie a Trieste da anni un gran numero di docenti e di uomini di cultura provenienti da diverse parti del mondo. Si comprende allora perché il collegio del Mondo Unito di Duino goda dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica e perché il Capo dello Stato, il Presidente Ciampi, recandosi a Trieste per il cinquantesimo anniversario del ritorno della città all'Italia, abbia espresso parole di grande apprezzamento per il collegio di Duino. Questo è il complesso dei motivi sulla base dei quali il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento. Ricorda peraltro che il testo si compone di un unico articolo. In particolare, il primo comma prevede un contributo di 2.400.000 euro annui a partire dal 2005, mentre il secondo prevede che ogni anno il Collegio del Mondo Unito di Duino trasmetta al Ministero degli esteri e a quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui risultati della propria attività.

Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) per dichiarare il convinto sostegno del proprio gruppo sul disegno di legge in titolo, sottolineando da un lato il prestigio che il Collegio ha saputo guadagnarsi col suo operato nel corso degli anni, e dall'altro l'opportunità di assicurare un finanziamento per le sue attività che sia stabile e durevole e non esposto alle mutevoli contingenze connesse con le politiche di bilancio. Conclude, dunque, auspicando che il disegno di legge possa pervenire ad una rapida approvazione, e dichiarando di condividere pienamente le considerazioni svolte dal relatore.

Il senatore MORSELLI (*AN*) ritiene che si debba valutare con attenzione la portata del provvedimento in esame, dal momento che il Collegio del Mondo Unito beneficia già di fonti di finanziamento differenti da quelle statali; pertanto risulta indispensabile comprendere quanto compatibile sia l'approvazione di un disegno di legge specifico con le attuali ristrettezze imposte dalla capienza dei capitoli di bilancio. Peraltro, prosegue l'oratore, appare opportuno affrontare con attenzione il problema, del resto citato dallo stesso relatore, del coordinamento tra il finanziamento inserito nello schema di decreto n. 485 ora all'attenzione della Commissione, e il contributo recato dal progetto di legge in titolo.

Il senatore COLOMBO (*Misto*) dichiara innanzitutto di condividere le considerazioni svolte sugli indiscutibili meriti del Collegio del Mondo Unito, e auspica, comunque, che si possa tener conto del disegno di legge

in titolo anche ai fini di apportare le necessarie modifiche al riparto di contributi previsto nello schema di decreto n. 485 che annovera, tra gli enti beneficiari, lo stesso Collegio con sede a Duino.

Il senatore PIANETTA (*FI*) si unisce alle considerazioni svolte dal relatore e dal senatore Petrini circa gli indiscussi meriti che il Collegio del Mondo Unito ha saputo conquistarsi con la sua duratura azione in ambito culturale, con i programmi universitari costantemente fondati sulla attenzione agli studenti più meritevoli e a progetti di studio e ricerca di alta finalità. Naturalmente anch'egli si dice consapevole di dover prestare attenzione al rapporto tra il contributo predisposto nello schema di decreto n. 485, di cui oltre riferirà in qualità di relatore, e il finanziamento che il disegno di legge in titolo intende garantire al Collegio del Mondo Unito. Proprio in questo senso auspica che il Governo voglia fornire delucidazioni sulla tipologia di finanziamento che il comma 1 dell'art. 1 della proposta di legge reca, e le eventuali differenze di fondo tra quest'ultimo e il contributo che fino ad ora il Collegio del Mondo Unito aveva ottenuto sulla base dei decreti annuali sottoposti al parere delle Commissioni Affari Esteri.

Il relatore BUDIN (*DS-U*) si dice anch'egli convinto sull'opportunità che, una volta approvato il disegno di legge in esame, si possano riattribuire, per altri fini o in favore di altri enti internazionalistici, le risorse previste nello schema di decreto n. 485 in favore del Collegio del Mondo Unito, onde evitare inopportune ed illogiche duplicazioni.

Il sottosegretario BETTAMIO si dice senz'altro favorevole al disegno di legge in titolo e precisa che con l'articolo 1 comma 1 verrebbe istituito un apposito capitolo di bilancio per finanziare le attività culturali, di istruzione e di ricerca del Collegio del Mondo Unito così che esso dovrebbe essere espunto dagli enti beneficiari dei contributi ministeriali previsti dai decreti annuali, onde evitare duplicazioni ed incoerenze. In generale, preannuncia la disponibilità del Governo qualora la Commissione esprimesse la volontà di proporre il trasferimento del seguito dell'esame alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'ampio consenso che pare emergere in seno alla Commissione, domanda ai rappresentanti dei gruppi presenti di esprimere il loro avviso circa l'ipotesi di richiedere una nuova assegnazione del provvedimento alla sede deliberante.

Il senatore MORSELLI (*AN*) afferma la contrarietà del proprio gruppo ad ogni richiesta di trasferimento in sede deliberante che sia avanzata prima della conclusione dell'esame dell'Atto Senato n. 2091, relativo all'accordo di sede tra il Governo Italiano e l'Istituto Italo-Latino-Americano.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto dichiarato dal senatore Morrelli, propone di fissare il termine degli emendamenti sul disegno di legge in titolo per le ore 12 di giovedì 26 maggio 2005.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 485)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PIANETTA (*FI*) rilevando preliminarmente che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul decreto interministeriale di ripartizione della somma complessiva stanziata sul capitolo 1163 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri a favore degli enti beneficiari per legge di contributi statali.

Gli enti ai quali il Ministero eroga contributi sono elencati nella Tabella 1 allegata alla Legge 448 del 2001: oltre agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Esteri (legge n. 948 del 1982), è erogato: un contributo alla società Dante Alighieri; un assegno per il funzionamento dell'Istituto Internazionale per l'unificazione del Diritto privato – UNIDROIT; un contributo straordinario al Collegio del Mondo Unito di Trieste e, infine, un Contributo all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente – Is.I.A.O.

Precisa quindi che gli enti internazionalistici sono stati individuati in base al decreto triennale su cui la Commissione si è già pronunciata nel 2004 in sede consultiva. Ricorda altresì come si sia è più volte sottolineata la differente configurazione giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi: enti di diritto privato o O.N.L.U.S.; enti morali; organismi internazionali; enti scolastici; enti di diritto pubblico finanziati dallo Stato.

Dal punto di vista delle risorse, la stessa legge finanziaria 2005 ha stanziato sul capitolo 1163 una somma di euro 6.619.000 con una riduzione dell'8,3 per cento rispetto all'anno precedente. Tale riduzione va ascritta alla graduale e generale diminuzione della disponibilità per enti, istituti ed associazioni che ha interessato, del resto, ciascun Ministero nel contesto dell'azione di contenimento e controllo della spesa pubblica. Di qui la tendenza riscontratasi negli ultimi esercizi di reperire risorse aggiuntive da parte degli stessi enti sia dal settore privato nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale, sia da altri soggetti pubblici come Regioni, Enti locali, Commissione Europea.

Si sofferma quindi brevemente sui contributi alla Società Dante Alighieri, e al Collegio del Mondo Unito. La Società Dante Alighieri per il suo contributo alla diffusione della lingua italiana nel Mondo è stata considerata costantemente meritevole di una particolare attenzione; ed è alla luce di questo rilievo che si spiega la riduzione del 3 per cento rispetto all'esercizio passato; una riduzione questa certamente inferiore rispetto a quella dell'Is.I.a.o. e di altri enti i cui contributi diminuiscono del 6 per cento rispetto all'anno precedente secondo una tecnica di riduzione tendenzialmente orizzontale.

Infine, circa il Collegio del Mondo Unito, evidenzia come l'apposito disegno di legge ordinaria di iniziativa parlamentare, sul quale la Commissione ha avviato l'esame nella giornata odierna, reca un contributo *ad hoc* in favore di tale ente.

Ne deriva che i finanziamenti in favore del Collegio del Mondo provenienti dal capitolo 1163 potranno eventualmente trovare altra destinazione: di questa ipotesi dunque si dovrà tener conto nel considerare l'effettivo ammontare erogabile.

Circa le riduzioni di spesa per l'elenco degli enti internazionalistici, che costituiscono una voce unica, segnala, infine, due aspetti meritevoli di attenzione. Da una parte si è deciso di ridurre proporzionalmente di più i contributi di carattere straordinario rispetto a quelli ordinari. I contributi straordinari a favore di singole iniziative o per l'esecuzione di programmi straordinari sono passati infatti da 485.646 euro per l'anno 2004 a 219.000 per il 2005. D'altra parte ricorda che il taglio orizzontale è stato particolarmente rigoroso con una diminuzione percentuale praticamente identica per ciascuno degli enti inseriti nel decreto triennale del 2004.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

170^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Bosi e Costa.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario COSTA risponde all'interrogazione n. 3-02049 del senatore Guerzoni, sottolineando, in via preliminare, che sulla problematica illustrata con l'atto di sindacato ispettivo in argomento, la Difesa ha sempre posto massima attenzione e sensibilità. Peraltro, sulla tematica relativa al cosiddetto «armadio della vergogna», è stata istituita, con legge 15 maggio 2003, n. 107, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti commessi nel corso della Seconda guerra mondiale.

Quanto alla particolare vicenda giudiziale di cui all'interrogazione in esame, osserva che la determinazione di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla Corte di appello di Milano è stata conseguente a considerazioni di mero diritto. In particolare, i competenti uffici dell'Avvocatura dello Stato hanno dedotto la violazione o falsa applicazione, da parte dei giudici della Corte di appello di Milano, della previsione normativa (art. 2 della L. n. 89/2001 sulla durata ragionevole del processo), relativa all'equa riparazione dei danni per effetto di violazione dell'art. 6, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole.

La Suprema Corte di cassazione, nel ritenere fondati i motivi dell'amministrazione militare, ha motivato, con sentenza n. 13889 del 2003, l'accoglimento del ricorso sottolineando come il processo a carico

del Saevecke, poi condannato all'ergastolo, non avesse avuto una durata irragionevole, essendosi svolto dal 10 luglio 1997, data in cui il soggetto aveva assunto la qualità di imputato, al 9 giugno 1999, data di emissione della sentenza del Tribunale militare di Torino.

Le puntuali e fondate motivazioni, in punto di diritto, formulate dai Giudici della Corte di cassazione, confermano poi che dietro le ragioni sottostanti alla decisione di proporre ricorso avverso la sentenza dei giudici della Corte di appello di Milano non vi è stata alcuna valutazione di natura politica.

Conseguentemente, appare dovere dell'Amministrazione conformarsi al giudicato ed agire in conseguenza, non potendo essa esimersi dal portare ad esecuzione le sentenze emesse da organi giudiziari dello Stato.

Con riferimento, in ultimo, alla possibilità di adottare iniziative legislative volte a far sì che si possa riconoscere un particolare diritto al risarcimento alle vittime delle stragi nazi-fasciste compiute tra il 1943 ed il 1945, sottolinea che già le attuali norme di diritto sostanziale e procedurale consentono di ottenere un'adeguata tutela giurisdizionale, da nessuno mai posta in discussione. Conseguentemente, non sarebbe possibile ravvisare l'opportunità di intraprendere iniziative come quelle ipotizzate dall'interrogante.

Replica il senatore GUERZONI (*DS-U*), ricordando che, ancorché la Corte di cassazione abbia proceduto all'applicazione della cosiddetta legge Pinto, il caso di specie evidenziato dalla sua interrogazione presenta aspetti del tutto peculiari: infatti, l'occultamento dei fascicoli relativi a stragi nazi-fasciste perpetrate dal 1943 al 1945 – ricompresi nel cosiddetto «armadio della vergogna» – è durato per più di mezzo secolo, configurando in capo agli eredi delle vittime quanto meno un diritto di natura morale alla concessione di un risarcimento.

Sotto tale, ultimo aspetto, l'ultima parte della risposta del rappresentante del Governo desta, a suo avviso, notevole stupore in quanto ben si potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di procedere ad opportune modifiche della legge Pinto al fine di tenere conto della specificità della situazione cui si fa riferimento attraverso l'atto di sindacato ispettivo.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE ricorda che nelle giornate di giovedì 30 giugno e venerdì 1° luglio avrà luogo la visita presso il centro addestrativo alpino dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa, per l'anno 2005 (n. 486)**

(Parere ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dello scorso 17 maggio, allorché aveva riferito il relatore Manfredi –proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole- ed aveva avuto inizio la discussione generale.

Dopo aver constatato che nessun altro commissario chiede di essere iscritto a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Si procede, pertanto, alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MELELEO (*UDC*) esprime, a nome della propria parte politica, avviso favorevole sulla relazione in titolo.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) osserva che la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica costituiscono obiettivi prioritari non solo per le strategie militari, ma soprattutto per mantenere e consolidare il ruolo che il Paese ha assunto nel corso degli anni. Tuttavia la possibilità di mantenere nel prossimo futuro una capacità di sviluppare ricerca in generale e in campo militare adeguata agli impegni internazionali appare sempre più condizionata dai parametri di bilancio. Le risorse destinate alla ricerca dovrebbero quindi essere impiegate in maniera trasparente consentendo al Parlamento di esercitare compiutamente il proprio ruolo di controllo.

Rileva quindi che la relazione iscritta all'ordine del giorno appare del tutto generica senza consentire un giudizio di merito sia sulla natura delle ricerche che vengono finanziate sia sui soggetti cui le stesse saranno affidate, che non risultano identificati. Manca inoltre qualunque riferimento sui risultati conseguiti negli anni precedenti, senza nessuna specifica nel dettaglio su quali siano i progetti in corso d'opera, a quali enti siano stati affidati e i risultati conseguiti.

L'oratore prosegue il suo ragionamento osservando che sarebbe utile conoscere se enti pubblici di eccellenza nel settore (quali l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare) siano stati inseriti nei progetti di ricerca e quali contatti siano stati avviati con altri enti e su quali ricerche.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo DS-L'Ulivo, il voto contrario.

Preannunciano parimenti il voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) e la senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*).

Replica brevemente il relatore MANFREDI (*FI*), ritenendo di non poter condividere le osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Nieddu. Ciò in quanto da un lato l'atto presentato dal Governo contiene in sé tutti gli elementi essenziali ai fini di una sua corretta valutazione da parte del Parlamento, mentre dall'altro la relazione da lui svolta nella seduta del 17 maggio ha fornito tutti gli elementi integrativi necessari ai fini di un esame adeguatamente ponderato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE pone ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Manfredi nella seduta del 17 maggio, che risulta approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

692^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI ringrazia ancora una volta il sottosegretario Ventucci per aver assicurato, con la sua presenza, la rappresentanza del Governo durante i lavori della Commissione. Sottolinea tuttavia con rincrescimento il protrarsi dell'assenza dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce il naturale interlocutore della Commissione bilancio per i profili finanziari di sua competenza, evidenziando come tale situazione stia creando comprensibili difficoltà e rallentamenti nei lavori della Commissione, in particolare per ciò che concerne l'attività consultiva nei confronti dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Si riserva pertanto di inoltrare, ove la Commissione concordi con tale iniziativa, una nota formale al Presidente del Senato, per segnalare la suddetta situazione e chiedere che per il futuro venga assicurata la costante partecipazione ai lavori dei rappresentanti del Ministero, ristabilendo così quel clima di corretta e proficua collaborazione che ha sempre informato i rapporti tra la Commissione ed il suddetto Ministero.

La Commissione conviene unanime con la proposta del Presidente.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il sottosegretario Ventucci ha consegnato alla Commissione una nota di chiarimenti sui profili finanziari dell'atto del Governo n. 482 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003,

n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società), il cui esame riprenderà nelle successive sedute.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo deve ancora fornire risposta ad alcuni quesiti sui profili finanziari del provvedimento in esame emersi nel corso delle precedenti sedute.

Il sottosegretario VENTUCCI consegna alla Commissione una documentazione che fornisce i chiarimenti precedentemente richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al Governo se siano disponibili i chiarimenti richiesti sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario VENTUCCI chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le suddette delucidazioni, sottolineando che le questioni inerenti al provvedimento in esame sono attualmente al centro di una riflessione più approfondita da parte del Governo, anche in relazione ad altre proposte di legge avanzate sulla medesima materia.

Il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

693^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota sul testo del provvedimento in esame e sui relativi emendamenti recante elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Al fine di svolgere i necessari approfondimenti, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti ad altra seduta.

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo, e parere non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) fa presente che, anche se il disegno di legge in esame non comporta effetti diretti per il bilancio dello Stato, tuttavia i compiti conferiti all'informatore scientifico del farmaco sono suscettibili di determinare un incremento della spesa farmaceutica.

Ricorda, infatti, che la spesa farmaceutica è sempre cresciuta nel tempo a ritmi significativi, tranne durante la stagione delle inchieste sulle tangenti, e questo in quanto è usuale che si instaurino meccanismi distorti in tali settori, che hanno effetto sui prezzi. Preannuncia, perciò, il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo.

Il relatore FASOLINO (*FI*), in risposta alle osservazioni del senatore Michellini, ritiene che i termini della questione siano opposti. L'azienda farmaceutica, infatti, riconosce prevalentemente agli informatori del farmaco delle provvigioni, creando uno stretto collegamento tra remunerazione e vendite. Con l'istituzione di un Albo, invece, si dota la categoria di autonomia e professionalità, consentendo di non rispondere unicamente agli orientamenti imposti dall'azienda ma anche al proprio codice deontologico. In questo modo può solo migliorare l'attuale situazione senza incrementi di spesa farmaceutica.

Il Governo ha poi chiarito, nelle precedenti sedute, che l'istituzione dell'Albo non determina effetti negativi né per l'Erario né per il settore previdenziale.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Interviene, infine, il senatore GRILLOTTI (*AN*) per esprimere le proprie perplessità in merito alla possibilità, prevista dal provvedimento in titolo, dell'iscrizione ad un Albo da parte di un lavoratore dipendente di aziende farmaceutiche.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi il prescritto numero di senatori, propone di sospendere la seduta per passare ai lavori della Sottocommissione per i pareri.

Sulla proposta del Presidente conviene la Sottocommissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,25.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conferisce mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui l'inquadramento degli informatori scientifici del farmaco in un rapporto di lavoro univoco, autonomo o subordinato, previsto dall'articolo 3, comma 3, sotto il profilo previdenziale non determina alcun effetto innovativo rispetto alla disciplina vigente, esprime per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'avviso favorevole del Governo sugli emendamenti, in quanto non determinano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, quindi, parere non ostativo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota integrativa di informazione sui profili finanziari dell'atto del Governo n. 482 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

279^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 16.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Vice Presidente. Risulta eletto il senatore CANTONI (FI).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, e dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Il relatore CANTONI (FI) illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore EUFEMI (UDC) giudica complessivamente condivisibile la proposta illustrata dal relatore, sottolineando tuttavia come il passaggio relativo alla disciplina sul contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese potrebbe essere migliorato inserendo l'auspicio da parte della Commissione affinché il Governo esamini l'ipotesi di introdurre talune modifiche normative, oltre a prevedere l'invito a sospendere l'applicazione di detta disciplina non solo per l'anno di imposta 2004 ma fino al termine

dell'anno 2006. Tali rilievi, a proprio avviso, rispondono ad una esigenza di maggiore semplificazione della regolamentazione e degli adempimenti. Soprassiede a formulare osservazioni concernenti i sistemi di finanziamento alle attività di ricerca, non considerando quella presente la sede maggiormente idonea per trattare di tale problematica.

Segue un breve dibattito nel quale intervengono il sottosegretario MOLGORA, il presidente PEDRIZZI, il senatore KAPPLER (*AN*), il senatore SALERNO (*AN*) e il senatore EUFEMI (*UDC*), al termine del quale il RELATORE, dopo aver specificato, su richiesta del senatore Salerno, che la nuova disciplina di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese opera attraverso l'indeducibilità della remunerazione di somme ricevute dal socio a titolo di finanziamento, accoglie il rilievo del senatore Eufemi nel senso di formulare l'auspicio di una possibile revisione della normativa in discorso. Anche in conformità a quanto espresso dal sottosegretario Molgora, modifica il suggerimento al Governo a valutare la possibilità di sospendere l'applicazione della disciplina riferendola almeno agli anni di imposta 2004 e 2005.

Su invito del sottosegretario Molgora, il RELATORE modifica inoltre l'osservazione in merito alla disciplina riguardante le imprese di assicurazione, sostituendo l'indicazione ad apportare modifiche, con l'invito al Governo a valutare l'opportunità di apportare le modifiche ivi indicate.

Il rappresentante del GOVERNO prende atto delle osservazioni formulate nel parere.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere, come da ultimo riformulato.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannuncia, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere, rilevando come la quantità e il rilievo delle osservazioni ivi formulate pregiudichino nella sostanza la possibilità di qualificare il parere come complessivamente favorevole. Osserva inoltre criticamente come il Governo si accinga ad approvare un decreto legislativo integrativo e correttivo della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, mentre è rimasta inattuata gran parte della delega per la riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge n. 80 del 2003.

Intervengono poi per dichiarazione di voto favorevole, a nome delle rispettive parti politiche, i senatori EUFEMI (*UDC*), SALERNO (*AN*), CORRADO (*LP*) e GENTILE (*FI*), mentre il senatore BRUNALE (*DS-U*) preannuncia la propria astensione.

Dopo che il presidente PEDRIZZI ha ricordato che la Commissione Giustizia non ha ancora espresso le osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame, verificata la presenza del numero legale per delibe-

rare, viene posta in votazione e approvata la proposta di parere favorevole con osservazioni, così come riformulata dal relatore, conferendo contestualmente mandato al relatore medesimo a recepire le osservazioni eventualmente formulate dalla 2^a Commissione per i profili di competenza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, 26 maggio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 482

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In tema di definizione di azioni e strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, fermo restando lo scopo di evitare difformità di trattamento fiscale, si sottopone al Governo al possibilità di mantenere l'attuale disposizione normativa in base alla quale le partecipazioni al capitale, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti sono considerati «similari» alle azioni, a condizione che la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'art. 109, comma 9, del TUIR.

Con riguardo alla decorrenza della disposizione in parola che, sulla base della disciplina vigente è prevista dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento, è necessario tener conto che gli intermediari necessitano di un congruo lasso di tempo per poter provvedere ad una nuova classificazione dei titoli sulla base della condizione prevista dalla norma. A tal fine, una data utile potrebbe essere quella del 1° gennaio 2006.

Per quanto riguarda invece la presunzione di distribuzione di utili societari, di cui all'articolo 47 del TUIR, novellato dal decreto di riforma dell'Ires, la Commissione ritiene andrebbero attentamente valutati gli effetti potenzialmente distorsivi di tale norma, poiché potrebbero essere considerati utili anche somme non aventi natura di utile societario e che, nel caso il Governo intenda ribadire tale norma, la stessa dovrebbe, comunque, essere circoscritta alle sole emissioni di soggetti residenti in Italia; in caso diverso, la norma rischia di essere difficilmente applicata.

Per quanto riguarda poi gli utili e le plusvalenze relativi a partecipazioni in società estere residenti in Stati con scarsa trasparenza fiscale e non negoziate in mercati regolamentati, la Commissione, pur condividendo la finalità della norma, sottopone all'attenzione del Governo la circostanza che gli intermediari necessitano di un congruo lasso di tempo per poter individuare e classificare secondo la nuova impostazione le partecipazioni detenute dalla propria clientela, e che quindi potrebbe essere utile prendere in considerazione di prevedere l'entrata in vigore delle disposizioni in commento a decorrere dal 1° gennaio 2006 anziché, come attualmente previsto nello schema di decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

La Commissione valuta positivamente la nuova disciplina di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese attraverso l'indeducibilità della remunerazione di somme ricevute dal socio a titolo di finanziamento, ma esprime preoccupazione per la complessità applicativa delle disposizioni e per effetti non simmetrici per tutte le imprese: si suggerisce quindi al Governo di valutare la possibilità di sospendere l'applicazione della disciplina, almeno per l'anno di imposta 2004.

Ove tale sospensione non fosse perseguibile, potrebbe essere valutata l'opportunità di limitare l'indeducibilità della remunerazione solo se relativa ai finanziamenti erogati da soci qualificati e parti correlate che risiedono in Stati «paradisi fiscali», ferma restando l'applicazione dell'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 per i finanziamenti erogati da soci o parti correlate che risiedono nella UE, così da evitare censure da parte della Unione europea.

Per quanto concerne il regime di indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non esenti, la Commissione invita il Governo a approfondire tutti gli aspetti, poiché in alcuni casi si rischia di rendere indeducibili anche minusvalenze non correlate con distribuzione del dividendo. Lo schema di decreto correttivo prevede il richiamo di alcune disposizioni previste dal D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, sollevando l'incertezza rispetto alla vigenza delle disposizioni non altrimenti richiamate. Considerando che si ritiene il citato D.P.R. n. 42 del 1988, in via generale, vigente, sarebbe opportuno eliminare i richiami espliciti così da evitare i dubbi interpretativi.

L'art. 16 dello schema del decreto correttivo prevede, in via generale, che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il medesimo articolo prevede anche che le disposizioni recate dallo stesso provvedimento hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non risultino scaduti i termini per l'approvazione del relativo bilancio.

Con riferimento al suddetto richiamo ai termini per l'approvazione del bilancio sarebbe opportuno precisare che lo stesso va inteso con specifico riguardo alla data di effettiva approvazione del bilancio da parte delle singole società.

In merito alla disciplina riguardante le imprese di assicurazione, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 111 del TUIR, provveda il Governo:

a) a sostituire il comma 2 di tale articolo con il seguente: «2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *c)* e *d)*, nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio». Come già evi-

denziato nel parere reso in merito allo schema di decreto che ha dato attuazione alla riforma, tale modifica è finalizzata ad evitare inutili adempimenti (cioè variazioni in aumento e in diminuzione dell'utile di bilancio, da apportare in dichiarazione dei redditi, di pari importo), con riguardo alle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione dei rami vita per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati in corrispondenza dei proventi (ad esempio, dividendi o plusvalenze) e degli oneri (ad esempio, minusvalenze) che ordinariamente non concorrono alla formazione del reddito; adempimenti che sono costosi per le imprese e che non recano alcun beneficio per l'Erario. Il riconoscimento fiscale di tali componenti positivi e negativi consente, quindi, la rilevanza anche delle riserve, in coerenza con il dettato del comma 1, nel quale si dovranno eliminare le parole «salvo quanto stabilito nei commi successivi»;

b) ad introdurre dopo il comma 3, il seguente «3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari può essere attuata unitariamente per entrambi i rami ovvero separatamente per ciascuno di essi.». Tale disposizione consentirebbe alle imprese di assicurazione – che esercitano congiuntamente il ramo vita e il ramo danni e che hanno l'obbligo di determinare separatamente il patrimonio e i risultati economici relativi ai rami vita e ai rami danni e di riservare le attività poste a copertura delle riserve tecniche in modo esclusivo e separato all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono – di valutare separatamente o congiuntamente i titoli con riferimento ai singoli rami e, quindi, di poter attribuire in bilancio costi unitari diversi ai titoli appartenenti ai due comparti. La facoltà di dare o meno piena rilevanza fiscale alla descritta separata valutazione operata ai fini civilistici dovrebbe comunque essere condizionata all'applicazione costante nel tempo del criterio prescelto.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

389^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(240) ACCIARINI. – *Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»*

(2216) ASCIUTTI. – *Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Il relatore BRIGNONE (*LP*) dà conto dell'attività svolta dal Comitato ristretto, istituito per la definizione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, nel corso del quale sono emerse talune criticità che hanno reso indispensabile il coinvolgimento della Commissione plenaria.

In particolare, rileva che la legge n. 508 del 1999, che ha sancito la trasformazione di conservatori ed accademie in istituti superiori e la loro equiparazione alle università, ha lasciato aperti taluni profili problematici, come ad esempio la definizione dello *status* giuridico e delle modalità di reclutamento del personale docente di detti istituti.

Tali questioni risultano particolarmente delicate, egli prosegue, con particolare riferimento alla disciplina della fase transitoria, nonché alla copertura finanziaria.

Relativamente agli organici, definiti sulla base di normative ormai superate, si pone inoltre la necessità di individuare specifiche figure professionali, rispondenti alle nuove esigenze del settore, da affiancare a quelle più propriamente tradizionali.

Né va poi dimenticato che sono state nel frattempo introdotte delle novità, di cui è necessario tener conto in sede di definizione di un eventuale testo unificato. Cita, ad esempio, la questione relativa agli accompagnatori al pianoforte, centrale nel disegno di legge n. 240 della senatrice Acciarini, che ha trovato una adeguata definizione in sede contrattuale (mediante l'inquadramento degli stessi nel settimo livello retributivo, corrispondente a quello dei docenti di scuola media superiore).

Riprendendo il tema dello *status* giuridico del personale docente, il relatore afferma che l'equiparazione alla docenza universitaria risulta tutt'altro che agevole, tanto più in considerazione degli oneri connessi e della circostanza che essa dovrebbe basarsi su un modello, quello universitario, non ancora definito. Ritiene pertanto opportuno, da un lato, attendere gli sviluppi dell'esame del disegno di legge sullo *status* giuridico della docenza universitaria presso l'altro ramo del Parlamento e, dall'altro, avere garanzie in ordine all'effettiva disponibilità finanziaria da parte del Governo.

Quanto a quest'ultimo aspetto, il relatore tiene del resto a precisare che solo sulla base delle risorse effettivamente attivabili potranno essere definite le modalità e la tempistica con cui assicurare l'effettiva equiparazione ai docenti universitari, che potrebbero comportare un percorso graduale.

Fra gli altri elementi di criticità, segnala inoltre la situazione dei direttori degli istituti superiori i quali, pur svolgendo funzioni analoghe a quelle dei presidi di facoltà universitaria, non godono di un trattamento economico adeguato, atteso che esso è sostanzialmente pari a quello di docenti di scuola media superiore.

Dopo aver espresso rammarico per la non sempre ampia partecipazione dei senatori ai lavori del Comitato ristretto, fa poi presente che in quella sede sono state analizzate tali questioni, anche grazie al prezioso contributo fornito dal responsabile del settore dell'alta formazione del Ministero, il quale ha predisposto una pregevole documentazione.

Né va dimenticata, egli prosegue, la necessità di individuare maggiori risorse per l'edilizia universitaria da stanziare a favore dei conservatori e delle accademie, le cui strutture – a seguito della trasformazione in istituti superiori – non sono più di competenza degli enti locali.

Al fine di redigere un testo che dia soluzione a tali problematiche, il relatore giudicherebbe indi proficuo procedere allo svolgimento di audizioni dei soggetti coinvolti, anche al fine di conoscere quali sono le richieste più pressanti provenienti dal settore.

Conclude invitando i colleghi ad esprimere il loro orientamento in merito alla definizione di un provvedimento che si faccia carico di affrontare le richiamate questioni e che abbia eventualmente una portata più generale rispetto ai disegni di legge in titolo. In proposito, se anche non si

riuscisse a concludere l'*iter* approvativo nei due rami del Parlamento prima della conclusione della legislatura, il relatore conclude sottolineando di ritenere comunque importante giungere ad un provvedimento largamente condiviso dalle forze politiche.

Il presidente ASCIUTTI si dichiara disponibile a svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo ed invita, a tal fine, i senatori a fornire indicazioni in merito ai soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva per l'anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 480)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Brignone aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiarata indi aperta la discussione generale.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime apprezzamento soprattutto per taluni interventi innovativi recati nell'atto in titolo, come ad esempio quello concernente il potenziamento delle competenze di base relative all'insegnamento dell'italiano, della matematica e della scienza. Si tratta del resto, egli osserva, di settori particolarmente delicati, dove taluni studi, fra cui quelli dell'OCSE, hanno evidenziato specifiche carenze negli studenti italiani.

Nel manifestare un orientamento favorevole nei confronti dello schema di decreto, egli auspica comunque che si individuino in prospettiva ulteriori risorse da investire nel settore, ed in particolare nell'alternanza scuola-lavoro.

Il senatore coglie peraltro l'occasione per richiamare l'attenzione della Commissione sulla questione relativa all'incapacità di molte scuole a spendere integralmente i fondi per l'autonomia scolastica, a loro disposizione. In proposito, sollecita l'avvio di un'indagine diretta ad accertare le ragioni di tale fenomeno ed in particolare in che misura esso dipenda dall'inefficienza gestionale delle singole scuole.

In tale contesto, sarebbe peraltro importante verificare anche le specifiche destinazioni delle risorse pubbliche utilizzate dagli istituti scolastici, con particolare riferimento ai ritorni in termini formativi dei progetti finanziati.

Al fine di assicurare una migliore gestione dei fondi pubblici, conclude sollecitando poi interventi diretti a modificare le modalità di reclutamento dei revisori dei conti delle scuole, ritenendo opportuno selezionare personale adeguatamente motivato e preparato.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*), ritenendo di non poter esprimere un orientamento favorevole nei confronti dell'atto in titolo, illustra uno schema di parere contrario (in allegato al presente resoconto), presentato congiuntamente ai senatori appartenenti al Gruppo dei Democratici di Sinistra e al Gruppo della Margherita.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il presidente ASCIUTTI dichiara chiusa tale fase procedurale ed invita il relatore a svolgere l'intervento di replica.

Il relatore BRIGNONE (*LP*), dopo aver precisato di ritenere che il fenomeno dell'incapacità di talune scuole a spendere integralmente gli stanziamenti a loro disposizione – richiamato dal senatore Valditara – sia sostanzialmente marginale, illustra indi uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto).

In sede di dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere testè illustrato dal relatore, ha la parola il senatore FAVARO (*FI*), il quale chiede di inserire una specifica osservazione diretta ad invitare il Ministro a svolgere una verifica, anche solo a campione, in ordine alla capacità di spesa delle scuole.

Il senatore VALDITARA (*AN*) dichiara di subordinare il proprio voto favorevole, che altrimenti sarebbe di astensione, all'introduzione di un appello nei confronti dell'Esecutivo affinché si impegni ad attivare un'indagine sull'utilizzo dei fondi pubblici da parte delle scuole.

Il senatore GABURRO (*UDC*), dopo aver preannunciato il voto favorevole sullo schema di parere del relatore, chiede – a sua volta – di inserire un riferimento alla necessità di affrontare in maniera più approfondita la questione della libertà all'educazione e della parità scolastica.

Il relatore BRIGNONE (*LP*) accoglie la richiesta formulata dai senatori Favaro e Valditara in merito all'introduzione di forme di controllo del reale utilizzo da parte delle scuole dei fondi loro assegnati e modifica in tal senso lo schema di parere illustrato. Quanto alla richiesta del senatore Gaburro, ritiene che si tratti di una questione da affrontare in una sede più appropriata.

Il senatore MODICA (*DS-U*), pur condividendo le osservazioni del relatore in merito all'opportunità di accrescere i fondi destinati all'autonomia scolastica e per l'educazione permanente nonché l'auspicio che non si proceda ad ulteriori tagli nel settore, preannuncia voto contrario.

Egli stigmatizza infatti che l'atto in titolo, da un lato, non tiene conto della normativa vigente e degli accordi intercorsi (come ad esempio quello sottoscritto in sede di Conferenza unificata per il finanziamento con risorse statali di percorsi sperimentali di formazione realizzati dalle regioni) e, dall'altro, pone a carico del Fondo per l'offerta formativa interventi non contemplati dalla legge n. 440 del 1997.

Al riguardo, lamenta infine l'individuazione di 20 milioni di euro per l'alternanza scuola-lavoro (a fronte dei 10 milioni di euro previsti nel relativo schema di decreto legislativo n. 77 del 2005, nonché lo stanziamento diretto a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici).

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) preannuncia, a nome del suo gruppo, voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore Brignone. Pur concordando infatti con le osservazioni in esso contenute, ritiene di non poter esprimere un orientamento favorevole nei confronti dello schema di riparto presentato dal Governo che – fra l'altro – a differenza dello scorso anno non prevede l'intervento relativo all'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con osservazioni, così come modificato, risulta approvato, con conseguente preclusione dello schema di parere contrario illustrato dal senatore Tessitore.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 480

«La Commissione, esaminato lo schema di direttiva in titolo,

rilevato che:

per l'anno 2005 la somma complessiva da ripartire ammonta a euro 196.900.588 ed è iscritta al capitolo 1270 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

preso atto che, per quanto concerne gli interventi prioritari indicati al punto 1:

le disposizioni contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *g)* risultano sostanzialmente identiche a quelle della direttiva dello scorso anno e, per quanto concerne la lettera *d)*, viene introdotto un preciso riferimento agli interventi per il potenziamento delle competenze di base relative all'insegnamento dell'italiano, della matematica e della scienza;

nella lettera *f)*, mentre rimangono immutate le iniziative per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*, in particolare sensoriale, compaiono iniziative dirette alla specifica formazione del personale docente, predisposte e realizzate dalle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli Istituti atipici, ovvero promosse dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio della cura di specifiche forme di *handicap*;

nella lettera *h)* scompare l'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione, ma vengono individuate, come già in precedenza, le attività da porre in essere, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, la diffusione e il potenziamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore, lo sviluppo dell'educazione permanente;

considerato che:

il punto 2 reca la specificazione degli interventi, alcuni dei quali ricalcano quelli del precedente anno, oppure ne rappresentano una semplice riformulazione, mentre altri costituiscono nuove iniziative, come ad esempio gli interventi per il sostegno della pratica motoria e presportiva nella scuola primaria attraverso la realizzazione di attività anche complementari da avviarsi nell'*extra* scuola, ovvero l'informazione e la formazione per studenti, famiglie e docenti anche al fine di prevenire malattie e disagi dell'età adolescenziale e giovanile e di rimuovere pregiudizi nei confronti delle malattie mentali;

la somma complessiva, indicata in premessa, viene suddivisa al punto 4 con criteri tali da tutelare le attività di formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, i programmi comunitari in materia formativa, l'insegnamento della lingua inglese e dell'informatica nella scuola primaria, nonché il potenziamento della cultura scientifica e i progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma;

le assegnazioni di fondi, disposte dai competenti uffici scolastici regionali ed attuate in proporzione alle dimensioni delle istituzioni scolastiche e in relazione alle unità di personale e di allievi, andranno per il 44 per cento alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, mentre il 36 per cento sarà suddiviso tra tutte le istituzioni scolastiche, incluse quelle secondarie di secondo grado, con i medesimi criteri; viene pertanto incrementata dal 15 al 20 per cento la parte residua, che rimane a disposizione degli uffici scolastici regionali per gli interventi di loro competenza, fra cui quelli perequativi;

rimane immutata la somma di 10.986.588 di euro per gli alunni in situazione di *handicap*, mentre appare incrementata la somma per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali e raddoppiata la dotazione per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro;

constatato che:

le scelte effettuate corrispondono alle indicazioni della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e gli interventi sono specificati correttamente;

tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa;

preso atto che la somma disponibile, stabilita dalla legge finanziaria, è ripartita in modo corretto e motivato,

pur nella consapevolezza che la dotazione finanziaria non appare adeguata alle necessità,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Sarebbe opportuno incrementare la percentuale dei fondi destinati alle singole istituzioni scolastiche, poiché ad esse spetta la formulazione e l'attuazione del Piano dell'offerta formativa, quale massima espressione della loro autonomia.

2. Occorre incrementare la somma a disposizione per l'educazione permanente.

3. Si auspica che nella prossima legge finanziaria non si verifichino ulteriori tagli del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa».

SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 480

«La Commissione, esaminato lo schema di direttiva in titolo,

rilevato che:

per l'anno 2005 la somma complessiva da ripartire ammonta a euro 196.900.588 ed è iscritta al capitolo 1270 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

preso atto che, per quanto concerne gli interventi prioritari indicati al punto 1:

le disposizioni contenute nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *g)* risultano sostanzialmente identiche a quelle della direttiva dello scorso anno e, per quanto concerne la lettera *d)*, viene introdotto un preciso riferimento agli interventi per il potenziamento delle competenze di base relative all'insegnamento dell'italiano, della matematica e della scienza;

nella lettera *f)*, mentre rimangono immutate le iniziative per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*, in particolare sensoriale, compaiono iniziative dirette alla specifica formazione del personale docente, predisposte e realizzate dalle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli Istituti atipici, ovvero promosse dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio della cura di specifiche forme di *handicap*;

nella lettera *h)* scompare l'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione, ma vengono individuate, come già in precedenza, le attività da porre in essere, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, la diffusione e il potenziamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore, lo sviluppo dell'educazione permanente;

considerato che:

il punto 2 reca la specificazione degli interventi, alcuni dei quali ricalcano quelli del precedente anno, oppure ne rappresentano una semplice riformulazione, mentre altri costituiscono nuove iniziative, come ad esempio gli interventi per il sostegno della pratica motoria e presportiva nella scuola primaria attraverso la realizzazione di attività anche complementari da avviarsi nell'*extra* scuola, ovvero l'informazione e la formazione per studenti, famiglie e docenti anche al fine di prevenire malattie e disagi dell'età adolescenziale e giovanile e di rimuovere pregiudizi nei confronti delle malattie mentali;

la somma complessiva, indicata in premessa, viene suddivisa al punto 4 con criteri tali da tutelare le attività di formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, i programmi comunitari in materia formativa, l'insegnamento della lingua inglese e dell'informatica nella scuola primaria, nonché il potenziamento della cultura scientifica e i progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma;

le assegnazioni di fondi, disposte dai competenti uffici scolastici regionali ed attuate in proporzione alle dimensioni delle istituzioni scolastiche e in relazione alle unità di personale e di allievi, andranno per il 44 per cento alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, mentre il 36 per cento sarà suddiviso tra tutte le istituzioni scolastiche, incluse quelle secondarie di secondo grado, con i medesimi criteri; viene pertanto incrementata dal 15 al 20 per cento la parte residua, che rimane a disposizione degli uffici scolastici regionali per gli interventi di loro competenza, fra cui quelli perequativi;

rimane immutata la somma di 10.986.588 di euro per gli alunni in situazione di *handicap*, mentre appare incrementata la somma per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali e raddoppiata la dotazione per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro;

constatato che:

le scelte effettuate corrispondono alle indicazioni della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e gli interventi sono specificati correttamente;

tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa;

preso atto che la somma disponibile, stabilita dalla legge finanziaria, è ripartita in modo corretto e motivato,

pur nella consapevolezza che la dotazione finanziaria non appare adeguata alle necessità,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Sarebbe opportuno incrementare la percentuale dei fondi destinati alle singole istituzioni scolastiche, poiché ad esse spetta la formulazione e l'attuazione del Piano dell'offerta formativa, quale massima espressione della loro autonomia.

2. Occorre incrementare la somma a disposizione per l'educazione permanente.

3. Si auspica che nella prossima legge finanziaria non si verifichino ulteriori tagli del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

4. Si suggerisce la verifica del reale utilizzo da parte delle scuole dei fondi loro assegnati».

**PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO PRESENTATA
DAI SENATORI TESSITORE, ACCIARINI, Vittoria
FRANCO, MODICA, PAGANO, D'ANDREA, MONTI-
CONE e SOLIANI SULL'ATTO N. 480**

«La Commissione,

esaminato lo schema di direttiva riguardante la ripartizione del Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi per l'anno 2005;

rilevato che la legge n. 440 del 1997 non istituisce un Fondo nel bilancio del Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca la cui utilizzazione è determinata da variabili scelte ministeriali nel corso del tempo;

ribadito che le finalità di utilizzazione del Fondo sono solo quelle espressamente indicate con legge e di seguito richiamate:

piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;

introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;

iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;

sviluppo della formazione continua e ricorrente – educazione degli adulti, anche con interventi integrati;

iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea;

interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale;

interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;

considerato che con successivi atti legislativi le suddette finalità sono state ampliate e parzialmente modificate prevedendo:

con l'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 la parziale copertura delle spese per il sostegno dell'obbligo di frequenza di attività formativa fino al compimento del diciottesimo anno di età (tale articolo prevedeva, a carico del Fondo oggetto della direttiva per il 2001, uno stanziamento di 110 miliardi di lire che avrebbero dovuto aumentare fino a 190 miliardi di lire a decorrere dal 2002, mentre altri 590 miliardi di lire – sempre decorrere dall'anno 2002 – erano posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge n. 236 del 1993);

con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, il sostegno dell'istruzione e finanza tecnica superiore (IFTS);

con la legge n. 69 del 2000, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione dell'*handicap*;

con i criteri indicati nei decreti legislativi sul diritto dovere all'istruzione e sull'alternanza scuola lavoro, il finanziamento di tali attività;

considerato che, per l'anno 2005, la somma complessiva da ripartire ammonta a euro 196.900.588;

rilevato che risultano identificati, con i relativi stanziamenti, i seguenti obiettivi prioritari:

135,470 milioni di euro per iniziative volte a promuovere e supportare l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici nonché per l'attuazione di progetti contenuti nei piani dell'offerta formativa (POF) delle istituzioni scolastiche autonome;

10,99 milioni di euro per progetti promossi dalle istituzioni scolastiche per l'integrazione degli alunni con *handicap* (con particolare riguardo a quelli con *handicap* sensoriale) nonché degli alunni ospedalizzati o in regime di *day hospital*;

20 milioni di euro per interventi perequativi nell'ambito dell'area professionalizzante degli istituti professionali;

28,40 milioni di euro per il sostegno delle iniziative volte a realizzare l'alternanza scuola-lavoro, l'istruzione e la formazione tecnica superiore, nonché l'educazione permanente degli adulti (in particolare: 20 milioni di euro per l'alternanza scuola-lavoro; 8,40 milioni di euro per l'IFTS e l'educazione permanente);

2,04 milioni di euro per interventi diretti alla produzione della documentazione dei processi innovativi;

rilevato che lo schema indica la seguente ulteriore ripartizione per l'importo più consistente (135,470 milioni di euro):

21 milioni di euro alla formazione ed aggiornamento del personale di cui: 2,5 milioni di euro a progetti nazionali per le attività di formazione e aggiornamento del personale; 9 milioni di euro per assicurare la continuità dei progetti per l'insegnamento della lingua inglese, l'introduzione dell'insegnamento dell'informatica nella scuola primaria ed il potenziamento della cultura scientifica; 1,75 milioni di euro a progetti promossi in coerenza con il processo di riforma;

4,75 milioni di euro per iniziative di orientamento, educazione interculturale, partecipazione dei genitori, cultura musicale e sportiva, educazione alla salute, ecc.;

0,4 milioni di euro a progetti comunitari in materia formativa;

0,04 milioni di euro ad un iniziativa di ricerca comunitaria sulle qualifiche;

4,5 milioni di euro alle scuole paritarie per lo sviluppo dell'offerta formativa e l'avvio della riforma scolastica;

preso atto che la somma residua di 109.535.000 euro (dedotti 10.255.000 per le iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti e 7.000.000 per la pratica motoria e presportiva nella scuola primaria) viene ripartita tra l'Amministrazione centrale e le istituzioni scolastiche;

rilevato in particolare che alle istituzioni scolastiche è assegnata una quota complessiva di 105,76 milioni di euro (vale a dire 126 milioni meno i 4,5 milioni destinati alla scuola paritaria ed i 15,74 milioni destinati all'Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi di carattere nazionale) per l'avvio della riforma e la realizzazione dei piani dell'offerta formativa (previo lo storno di 13,25 milioni di euro riservati ad iniziative complementari a favore degli studenti) secondo le seguenti proporzioni:

il 44% alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado in relazione alla loro consistenza (numero di alunni e docenti);

il 36% a tutte le istituzioni scolastiche, sempre in ragione della consistenza;

il 20% agli Uffici scolastici regionali per interventi di supporto e monitoraggio;

considerato che lo schema di direttiva in esame, così come avvenuto con le direttive 15 maggio 2002, n. 53, e 8 maggio 2003, n. 48, ignora o marginalizza molte delle finalità stabilite dalla legge e ne propone arbitrariamente altre che non trovano riscontro in indicazioni legislative riferite all'impiego del Fondo;

rilevato che tra le indicazioni ignorate o marginalizzate figura il sostegno all'autonomia scolastica;

rilevato altresì che gli interventi a sostegno del diritto-dovere e dell'alternanza scuola-lavoro sono contemplati in maniera difforme da quanto previsto dai rispettivi decreti legislativi delegati. Infatti per il diritto-dovere l'articolo 6 del relativo decreto, al comma 4, stabilisce che, al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, nei percorsi sperimentali realizzati sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle Regioni con apposito accordo in Conferenza unificata. Tali risorse, che nella Direttiva 2004 ammontavano a 22.690.000 di euro, scompaiono dall'attuale direttiva ma non vengono assegnate alle Regioni. Per l'alternanza scuola lavoro si prevede invece l'utilizzo di 20 milioni di euro invece dei 10 milioni previsti come limite massimo dal relativo decreto legislativo (articolo 9, comma 1);

rilevato che invece risultano arbitrariamente incluse finalità non previste da alcuna legge come quelle di seguito indicate:

le iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici;

le iniziative per l'avvio della riforma nelle scuole paritarie;

rilevato che gli stanziamenti per iniziative volte a promuovere e a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, con priorità nella scuola dell'infanzia e primaria, rappresentano una sorta di finanziamento surretizio per provvedimenti altrimenti privi di qualsivoglia copertura finanziaria;

rilevato infine che, per quanto riguarda il finanziamento destinato alle scuole paritarie, si devono sottolineare molteplici illegalità, in quanto esso:

non è previsto dalla legge di parità n. 62 del 2000;

non è previsto dalla legge n. 440 del 1997;

esprime parere contrario allo schema di direttiva in esame e richiede che il testo venga riformulato e ricondotto al puntuale rispetto alle indicazioni previste dalla legge n. 440 del 1997».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

463^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE**(427) BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale**(965) CREMA. – Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali**(1170) PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime**(1779) CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali**(2280) CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale**(2559) MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale**(2757) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale**(2761) VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale**(2828) VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) interviene nella discussione generale sul testo unificato preannunciando l'intenzione di presentare, a nome del proprio Gruppo parlamentare, proposte emendative volte a chiarire e risolvere talune questioni interpretative scaturenti dalla applicazione della legge sulla nautica da diporto (legge n. 172 del 2003) che ha determinato

sostanziali difformità nella fissazione delle tariffe per lo stazionamento del naviglio.

Il presidente GRILLO (*FI*) interviene incidentalmente facendo presente al vice ministro Tassone che nel corso dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è svolto nella giornata di ieri, è emersa la forte volontà dell'intera Commissione di concludere rapidamente l'*iter* procedurale dei provvedimenti in esame con la conclusione, nella seduta pomeridiana di oggi, della discussione generale e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato: ciò per dare senso compiuto alle attività di approfondimento svolte dalla Commissione. Si dice infine certo che nell'ambito del confronto in Commissione sarà possibile giungere alla sintesi delle diverse istanze emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

464^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(427) BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale

(965) CREMA. – Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali

(1170) PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime

(1779) CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(2280) CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale

(2559) MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale

(2757) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2761) *VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale*

(2828) *VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CICOLANI (*FI*) interviene in discussione generale dichiarando di condividere il metodo di lavoro seguito nell'ambito del comitato ristretto per la riforma della legislazione sui porti ed i contenuti del testo unificato elaborato dal Presidente. Ritiene tuttavia che il testo sia comunque suscettibile di modifiche di carattere prevalentemente formale che ne possano accrescere l'efficacia. Si sofferma quindi su alcune questioni meritevoli di approfondimento, quali innanzitutto la riclassificazione dei porti di rilevanza internazionale e nazionale sulla base del riferimento alle reti transeuropee di trasporto ed al collegamento con i centri logistici intermodali. Ritiene poi necessario approfondire le questioni legate alla procedura di approvazione dei piani regolatori portuali e all'approvazione delle connesse valutazioni di impatto ambientale prevedendo uno specifico rimando alla disciplina dettata, al riguardo, dal decreto legislativo n. 190 del 2002. Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture portuali ritiene opportuno prevedere uno specifico rimando alla disciplina della finanza di progetto. Con riferimento alla previsione contenuta all'articolo 5, comma 7, del testo in esame, ritiene necessario chiarire che la modifica della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale non pregiudica la validità dei rapporti convenzionali in essere con i consorzi ASI ed i nuclei industriali. In merito al comitato portuale, del quale dichiara di non condividere l'attuale composizione prevista dall'articolo 8, comma 1-*bis*, suggerisce di rendere stabile la presenza di quei componenti chiamati ad intervenire solo occasionalmente, allorquando si dibattano questioni di loro specifico interesse. Fa presente, poi, con riferimento all'articolo 11, la necessità di interventi volti ad incrementare la competitività dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio. Richiama infine l'attenzione sulla composizione della commissione consultiva, prevista dall'articolo 12, proponendone la razionalizzazione.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) osserva preliminarmente che le modifiche introdotte dal testo unificato non riescono ad imprimere al settore portuale l'accelerazione di cui ha bisogno per il suo rilancio. Per quanto riguarda poi il merito del provvedimento, rileva che la riclassificazione dei porti deve essere effettuata con riferimento agli strumenti di pianificazione di livello nazionale, quali ad esempio il piano generale dei trasporti e della logistica. Manifesta inoltre forti perplessità sulla procedura prevista per l'approvazione del piano regolatore portuale che sostituisce l'intesa tra l'Autorità portuale ed il Comune sede dell'Autorità medesima con un meccanismo di decisione a maggioranza che rischia di pregiudicare la ricerca del consenso fra tutti i soggetti coinvolti dalle attività del porto

rispetto allo stesso piano regolatore. A tale riguardo ritiene necessario ricercare moduli operativi che permettano di raggiungere la più larga intesa con le amministrazioni locali coinvolte. In merito poi all'attribuzione all'Autorità portuale della facoltà di imporre tasse e sovrattasse, i cui introiti siano finalizzati alla realizzazione di infrastrutture portuali, dichiara la propria contrarietà in considerazione del fatto che la competitività dei porti italiani passa anche attraverso un abbassamento delle tariffe e delle tasse portuali. Particolare attenzione merita poi la disposizione, contenuta all'articolo 7 del testo unificato, relativa alle operazioni di dragaggio: tali operazioni devono essere compatibili con il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale. Giudica poi pletorica la composizione del comitato portuale e, in merito all'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, fa presente che sarebbe utile definire un quadro certo delle risorse di cui la stessa Autorità può disporre. Conclude infine sottolineando il limite principale del testo in esame che, se da un lato mira a rendere più veloce il transito delle merci nei porti italiani, dall'altro non contribuisce a trasferire sul territorio italiano le merci a maggior valore aggiunto indirizzandole verso la filiera logistica e produttiva nazionale.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara di condividere la posizione espressa dal senatore Paolo Brutti con particolare riguardo alla disattenzione del testo unificato – approvato soltanto dai membri di maggioranza del comitato ristretto – rispetto alle problematiche connesse alla localizzazione delle infrastrutture produttive e logistiche nelle aree limitrofe ai porti. In tale contesto il problema da risolvere non è semplicemente quello della riclassificazione di alcuni porti ma quello di verificare la potenzialità dei siti limitrofi ai porti anche alla luce dei progetti di bonifica attualmente allo studio a livello europeo. Ritiene pertanto necessario approfondire tali questioni tenendo conto di quanto previsto dal piano generale dei trasporti e della logistica e sulla base di un intenso dialogo con le amministrazioni locali interessate. Si sofferma quindi sulla procedura per l'approvazione del piano regolatore portuale e sul richiamo alle vigenti disposizioni in materia di conferenza dei servizi previste dalla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), sottolineando che tra le disposizioni richiamate manca proprio il riferimento all'articolo 14-*quater*, che dispone, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo unanime, una disciplina di maggior tutela per i soggetti dissenzienti. Per quanto concerne infine le operazioni di dragaggio svolte nelle more dell'attività di bonifica di aree portuali, fa presente la stretta connessione esistente tra le predette operazioni di dragaggio e l'inquinamento marittimo dei porti. Al riguardo suggerisce di ricercare una soluzione adeguata che tenga conto delle implicazioni di carattere tecnico, anche attraverso il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente.

Il relatore, presidente GRILLO (*FI*), dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, interviene in replica ricordando ancora una volta che il testo unificato si inserisce in una strategia di rafforzamento della

logistica volta a fare dei porti italiani un asse forte del trasporto marittimo nel Mediterraneo, tale da poter competere con i più grandi porti del Nord dell'Europa. A questo riguardo sottolinea quindi la necessità di uno sviluppo dell'intermodalità, ovvero del collegamento tra trasporto marittimo e ferroviario, attraverso uno dei corridoi europei che comprenda il territorio italiano e faccia della pianura padana una grande piattaforma logistica: se ciò non si verificasse, infatti, sarebbero altri paesi dell'Europa mediterranea a beneficiarne, ad esempio la Spagna. In questo contesto, il provvedimento, pertanto, punta a sviluppare alcuni temi forti della portualità italiana: il rafforzamento delle Autorità portuali come soggetti dotati di maggiore autonomia operativa, il reperimento di risorse non pubbliche per favorire lo sviluppo del settore, un assetto più razionale dei piani regolatori (dato che il futuro di questo settore passerà attraverso l'organizzazione del territorio retrostante l'area portuale), una velocizzazione degli investimenti nel pieno rispetto delle prerogative dei comuni e più in generale degli enti territoriali. Riguardo poi alla questione richiamata dalla senatrice Donati sul dragaggio dei siti portuali, fa presente la necessità di colmare un vuoto normativo dato che nell'ordinamento manca del tutto una norma che disciplini questo settore. Inoltre gli operatori chiedono che si intervenga sulla materia affinché sia resa possibile la piena utilizzazione di queste infrastrutture.

Il vice ministro TASSONE, dato l'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, si riserva di svolgere la propria replica nella prima seduta utile della prossima settimana.

Il presidente GRILLO (*FI*) propone sin d'ora di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo da lui proposto (e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 novembre 2004) nella giornata di mercoledì 15 giugno 2005 alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

315^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(31) MARINI. – *Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

(3178) STANISCI. – *Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

(3303) BONGIORNO ed altri. – *Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 18 maggio scorso sono stati presentati e pubblicati gli emendamenti al testo unificato per i disegni di legge in titolo, sui quali non sono ancora pervenuti i prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

Gli emendamenti 2.7, 2.9, 2.6 e 2.8 sono dati per illustrati.

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra quindi l'emendamento 2.10, riconducendolo all'esigenza di evitare un collegamento, ritenuto troppo vincolante, con le associazioni dei consumatori nella conclusione degli ac-

cordi interprofessionali nel cui contesto comunque, tramite l'emendamento 2.11, è prevista la facoltà di partecipazione delle associazioni suddette sulla base di una scelta unanime dei soggetti promotori dell'accordo.

Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.5, 2.2, 2.3 e 2.4.

Passando agli emendamenti all'articolo 3, il relatore BONGIORNO (AN) dà per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Passando all'articolo 4, vengono dati per illustrati gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.1 e 4.2.

In riferimento agli emendamenti all'articolo 6, gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.1, 6.6, 6.0.1 e 6.0.2 sono dati per illustrati.

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra brevemente l'emendamento 6.5, osservando come esso tragga origine da una riflessione sulle indicazioni fornite sia dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia dalle audizioni informali svolte presso la Commissione, con le quali pertanto esso appare più in linea.

Sono infine dati per illustrati gli emendamenti 7.1, 7.4, 7.2, 7.3, 8.1 e 8.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3190) AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne

(3240) ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta del 4 maggio scorso il relatore ha presentato e illustrato un testo unificato per i disegni di legge in titolo, adottato dalla Commissione e pubblicato in allegato al resoconto della seduta stessa.

Il senatore PIATTI (DS-U) dichiara la disponibilità ad una attenta e positiva valutazione del testo, ribadendo tuttavia l'opportunità di procedere ad alcune audizioni, con particolare riferimento al Ministero della salute e all'Associazione italiana allevatori.

Il relatore AGONI (*LP*), dichiarandosi d'accordo sulla utilità di tali audizioni, reputa opportuno procedere preventivamente alle stesse prima di proseguire l'esame e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato.

Il PRESIDENTE prende atto dell'orientamento dei senatori intervenuti, precisando che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato in un periodo di tempo ragionevolmente breve dopo lo svolgimento delle audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 26 maggio alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

260^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) chiede di poter intervenire in discussione generale nel corso della seduta già convocata per domani.

Il presidente PONTONE fornisce assicurazioni al riguardo e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per domani alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ricorda quanto la sua parte politica affermò già in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2001, relativamente ai problemi che una normativa come quella prevista avrebbe determinato in sede europea. D'altra parte si era in presenza, e in larga misura ciò è ancora in essere, di una situazione di asimmetria tra i diversi paesi europei cui occorreva far fronte. Vi era inoltre l'auspicio che tale

situazione potesse risolversi più rapidamente, ma ciò è avvenuto solo in piccola parte. Il decreto in esame costituisce quindi un primo passo nella giusta direzione, ma occorre essere consapevoli del fatto che la soluzione delle asimmetrie non si determina attraverso provvedimenti di questo tipo. Si deve tuttavia sperare che l'avvio di normative più aperte alla liberalizzazione eviti momenti di pericolosa conflittualità all'interno dell'Unione europea.

Dichiara quindi l'atteggiamento disponibile della sua parte politica nei confronti del provvedimento e preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti finalizzati a migliorare il testo per renderlo più stringente e più adatto alla situazione di fatto.

Il senatore BARATELLA (*DS-U*) ritiene che nella relazione svolta nella scorsa seduta fossero presenti alcune inesattezze relativamente all'andamento della politica energetica nel corso della legislatura. La sua parte politica ha svolto una severa critica ai provvedimenti adottati dal Governo, perchè essi hanno fortemente limitato il ruolo delle autonomie, ad esempio attraverso le modifiche al VIA, ed hanno attribuito maggiori possibilità di intervento soprattutto all'Enel. D'altra parte non è stata svolta una vera azione a favore delle fonti alternative e rinnovabili e si è confermata una crescente dipendenza energetica dall'estero, che non viene certamente mitigata dalla particolare attenzione che sta emergendo a favore del carbone. Non sono state assunte infatti iniziative per il solare e l'eolico e i tentativi di riprendere il discorso sul nucleare sembrano non tener conto del percorso che, su tale materia, è stato già definito negli anni passati.

Dopo aver ricordato come in talune situazioni territoriali la decisione di società con forte presenza straniera non può più trovare un freno nell'orientamento assunto dagli enti locali rappresentativi delle realtà territoriali, osserva che le condizioni che avevano determinato l'adozione del decreto-legge n. 192 non sembrano essere sostanzialmente mutate. Con il decreto in esame si prende tuttavia atto delle posizioni assunte dagli organismi europei e si procede quindi in una nuova direzione, certamente preferibile, che però non trova effettivo riscontro nei provvedimenti assunti precedentemente dal Governo, a cominciare dal disegno di legge di riordino del settore energetico, che non hanno affrontato con efficacia la situazione.

Il senatore MUGNAI (*AN*) esprime soddisfazione per l'ampio consenso che emerge sul contenuto del decreto-legge. Non condivide, tuttavia, le critiche rivolte dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione al Governo. La situazione ereditata nel 2001, infatti, ha reso indispensabile l'adozione di provvedimenti d'urgenza che tamponassero il deficit energetico dell'Italia, mentre le fonti alternative non avrebbero potuto costituire una soluzione a tale grave problema.

Ritiene senz'altro utile un approfondimento adeguato sulla utilizzazione delle fonti nucleari al fine di valutare i livelli di fattibilità e gli elementi di vantaggio e di svantaggio che ne deriverebbero per il sistema complessivo.

Il senatore TRAVAGLIA (*FI*) sottolinea la grande rilevanza della questione energetica e ritiene che la Commissione potrebbe occuparsi in modo particolare di approfondirne i diversi aspetti per contribuire ad individuare soluzioni economicamente efficaci. Si va ormai diffondendo la valutazione che la scelta di abbandonare il nucleare sia stato un errore, anche in considerazione del fatto che comunque esistono centrali nucleari ai confini del Paese. Ciò ha determinato gravi perdite di carattere economico, che è certamente possibile quantificare, in mancanza delle quali anche l'attuale difficile congiuntura avrebbe potuto avere caratteristiche diverse. Auspica una riflessione complessiva su tale punto.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene che sia preferibile non spostare il discorso dal contenuto del decreto-legge alla politica energetica portata avanti dal Governo in questi anni. Ricorda che il giudizio dei Gruppi di opposizione su di essa è sempre stato estremamente negativo. Anche per ciò che riguarda l'ipotesi nucleare, è indispensabile tener conto dei tempi di realizzazione, dei rilevanti costi (per i quali non sembrano esservi disponibilità finanziarie) e anche delle scelte che sono state compiute negli anni passati. Si augura che non si voglia riaprire la discussione su questo punto, dato che in tale ipotesi i Gruppi di opposizione non potrebbero che votare in senso contrario.

Il senatore TRAVAGLIA (*FI*) prende atto delle considerazioni del senatore Chiusoli, precisando che le osservazioni che ha svolto precedentemente hanno un valore generale e si rivolgono in senso critico proprio a quelle scelte compiute in passato

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE (*AN*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo sottolineando come tale atto del Governo sia stato predisposto per realizzare il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in tema di assicurazioni in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001) ed è volto a realizzare un

riassetto complessivo di tutta la disciplina prevista in tema di diritto delle assicurazioni ad eccezione delle disposizioni contenute nel codice civile. Tale opzione, espressamente dichiarata nella relazione di accompagnamento allo schema, deve considerarsi frutto di una precisa scelta tecnica, posto che la delega consentirebbe di incidere su tutte le norme di livello primario, e pertanto anche su quelle di matrice codicistica.

Si tratta di testo estremamente ampio, composto da 377 articoli, attraverso il quale viene realizzata una profonda opera di razionalizzazione e di risistemazione del materiale normativo esistente, nel quadro delle attuali e sempre più diffuse politiche di delegificazione, in analogia con la scelta di politica normativa già adottata con successo dal legislatore nella predisposizione del testo unico bancario e nel testo unico di intermediazione finanziaria.

Il Codice delle assicurazioni si inserisce nel complesso ed ormai risalente processo di decodificazione che, dopo essere stato caratterizzato da una iniziale fase di destrutturazione del contenuto dei codici principali in un'ampia varietà di leggi speciali e specificanti, sta ora attraversando una nuova fase di ristrutturazione codicistica, sia pur con caratteristiche e con finalità nuove. In luogo di un accorpamento complessivo volto per lo più a ricondurre a sistema una congerie spesso eccessivamente eterogenea di strutture ed istituti normativi, il nuovo processo di codificazione si caratterizza per il fatto di obbedire ad una suddivisione *ratione materiae* del materiale normativo, fondata sul criterio della specializzazione.

Con riguardo al contenuto del Codice delle assicurazioni in esame, il Titolo I reca le disposizioni generali, comprendendo una serie di articoli che contengono le definizioni principali di rilevanza generale per la normativa assicurativa, la disciplina relativa alla classificazione dei rischi nei rami vita e nei rami danni e la definizione delle finalità della vigilanza con riferimento ai valori di sana e prudente gestione e di trasparenza e correttezza dei comportamenti. Appare opportuno sottolineare l'attribuzione al Ministro delle attività produttive della funzione di responsabile delle linee di politica assicurativa. Particolare rilievo va inoltre attribuito agli articoli 5 e 6, in tema di vigilanza, dei quali il primo attribuisce tali funzioni all'ISVAP, mediante l'esercizio di poteri di natura prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva, oltre all'adozione di raccomandazioni o provvedimenti di carattere generale.

L'articolo 6 definisce invece puntualmente i soggetti destinatari delle funzioni di vigilanza, adottando una formulazione elastica e, pertanto, ampiamente ricomprensiva.

Il Titolo II raccoglie l'insieme delle disposizioni che regolano l'accesso all'attività assicurativa, distinguendo tra imprese con sede legale in Italia ovvero sugli Stati dell'Unione europea, ed imprese aventi sede in paesi terzi, nel rispetto dei principi comunitari. Sono in ogni caso vietate, all'articolo 12, le associazioni di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio del pagamento di sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona.

Tratto comune della disciplina contenuta nei Capi che compongono il Titolo II è l'attribuzione all'ISVAP del procedimento e dell'esercizio del relativo potere autorizzatorio, le cui fasi sono analiticamente delineate nelle disposizioni richiamate.

Nella relazione allo schema, viene fatto rilevare che nel testo, al fine di ridurre le barriere giuridiche all'ingresso di nuove società costituite in Italia, è prevista l'abbreviazione da sei a tre mesi del termine per l'autorizzazione che l'ISVAP deve rilasciare per l'esercizio dell'attività, e viene altresì eliminata l'attuale ipotesi di silenzio rifiuto. Inoltre, in luogo del duplice intervento di approvazione dello statuto e di autorizzazione all'esercizio dell'attività, viene ricollegata alla mancata autorizzazione la non iscrivibilità della società al registro delle imprese.

Il Titolo III raccoglie le disposizioni in tema di condizioni di esercizio dell'attività assicurativa, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi ed agli adempimenti chiesti dalla legge, con particolare riferimento alla disciplina delle riserve tecniche, degli archivi a copertura e del margine di solvibilità, armonizzando la disciplina vigente con la normativa comunitaria, con particolare riguardo agli aspetti concernenti le riserve tecniche, le attività a copertura delle medesime riserve ed ai margini di solvibilità richiesti. Relativamente a tali aspetti va sottolineata la rilevanza del ruolo attribuito all'ISVAP, cui viene demandato il compito di definire le regole tecniche di dettaglio e di attuazione rispetto ai principi posti dalle fonti di rango primario. La relazione di accompagnamento allo schema precisa inoltre che il codice delle assicurazioni, anche al fine di favorire l'assunzione dei rischi nei rami danni espressi in valute diverse dall'euro, prevede ora anche la possibilità di utilizzare, tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, anche strumenti finanziari derivati.

Lo schema in esame si caratterizza per il suo carattere ampiamente ricomprensivo, includendo infatti tanto aspetti di carattere generale quanto istituti e discipline di natura estremamente particolaristica: vengono infatti definite analiticamente non solo le disposizioni in tema di accesso ed esercizio all'attività di riassicurazione, ma anche le norme relative a particolari tipologie di mutue assicuratrici, e le disposizioni in tema di conti annuali e consolidati. Vengono altresì definiti in modo estremamente analitico i requisiti e le modalità di svolgimento dell'attività di intermediazione, di assicurazione e riassicurazione, dando in particolare attuazione alla direttiva 2002/92/CE, finalmente in modo organico e completo.

Con riguardo al Titolo VI, in tema di assetti proprietari e gruppo assicurativo, è stata ridefinita la disciplina relativa all'assunzione di partecipazioni al capitale delle imprese di assicurazione e riassicurazione, per allinearla alle innovazioni, sotto il profilo dell'informazione, che già trovano cittadinanza nel nostro ordinamento ed in particolare nel testo unico bancario.

Altri aspetti di particolare rilevanza nel settore assicurativo sono affrontati in modo approfondito dall'ampia opera di riassetto normativo in

esame, quale la complessa disciplina in tema di assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti, e le norme relative a particolari contratti di assicurazione che non sono compresi nella disciplina generale del Codice civile, che, come già ricordato, non è stata ricompresa nell'opera di risistemizzazione in esame.

Particolare rilievo va certamente attribuito alle norme contenute nei Titoli XII e XIII, in tema, rispettivamente, di trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato, nonché relative alla vigilanza sulle imprese e sugli assicurati.

Con riguardo alla trasparenza, in coerenza con quanto già previsto nel TUF, viene ora prevista un'apposita disciplina in tema di correttezza e vengono introdotte le regole di comportamento nell'offerta e nell'esecuzione di contratti, da adottarsi a quella dell'ISVAP. Va inoltre sottolineata l'introduzione dell'interpello preventivo dell'ISVAP sullo schema di nota informativa.

Relativamente al tema della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari, vengono riuniti i poteri di intervento dell'ISVAP per la verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale, nonché i relativi poteri di indagine e provvedimentale, coerentemente con il fine generale di razionalizzazione dell'esistente che caratterizza lo schema in esame.

Il Codice reca inoltre disposizioni in tema di vigilanza supplementare, misure di salvaguardia, ed un ampio Titolo volto a riordinare la normativa sui sistemi di indennizzo sull'assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'utilizzo di autoveicoli e natanti, passando dalla definizione del sistema di indennizzo alle modalità di liquidazione dei danni.

Il senatore MACONI (*DS-U*) ritiene che la complessità del provvedimento testè illustrato dal Presidente richieda un tempo di esame superiore a quello previsto entro il termine della scadenza per l'espressione del parere. Propone, peraltro, di svolgere alcune audizioni informali dei rappresentanti delle associazioni e degli enti del settore.

Il presidente PONTONE (*AN*) ritiene effettivamente utile che la Commissione possa usufruire di un margine temporale superiore per la formulazione del parere rispetto a quello previsto. Si augura che il Governo voglia accedere a tale richiesta accettando di varare il provvedimento definitivo successivamente al pronunciamento delle Commissioni competenti del Senato e della Camera.

Il sottosegretario COTA concorda con le valutazioni testè formulate e fornisce assicurazioni relativamente alla richiesta del presidente Pontone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 487)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore BARATELLA (*DS-U*) prende atto della riduzione finanziaria prevista nel decreto rispetto allo scorso esercizio, già segnalata dal relatore. Si chiede, tuttavia, se ciò sia un bene o un male. A giudicare dalla utilizzazione delle risorse finanziarie previste si dovrebbe propendere forse per la seconda valutazione. Il contenuto dello schema di decreto desta infatti forti perplessità per la eterogeneità delle finalizzazioni, di cui non è facile comprendere le motivazioni. Si tratta quindi di un provvedimento di basso profilo che appare non condivisibile soprattutto in un momento di generale difficoltà economica. Sarebbe certamente preferibile che tali risorse fossero gestite dalle Regioni, che potrebbero valutare in modo certamente più congruo le varie esigenze di carattere locale. Cita, quindi, a titolo di esempio, alcune finalizzazioni che mostrano, a suo avviso in modo inequivocabile l'assoluta inadeguatezza del provvedimento in esame.

Il presidente PONTONE propone di formulare un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo osservando che per i prossimi esercizi finanziari dovrà essere modificato il sistema di utilizzazione delle risorse stanziare.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a formulare un parere favorevole con l'osservazione proposta dal Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene opportuno che il nuovo Ministro delle attività produttive svolga comunicazioni alla Commissione sui programmi di attività del Dicastero.

Il presidente Pontone fa presente di aver già acquisito la disponibilità del ministro Scajola ad intervenire quanto prima in Commissione per illustrare i propri intendimenti sui programmi di attività del Dicastero.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

317^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(122) *TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

(266) *RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(422) *MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(870) *COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(924) *BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(986) *TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro*

(1242) *MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(1280) *Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(1290) *EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro*

(2420) *BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing*

(3253) *D'IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo*

(3255) MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing**– e petizione n. 799 ad essi attinente**

(Esame del disegno di legge n. 3253, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280, 1290, 2420 e 3255 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280, 1290, 2420 e 3255, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3253 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il relatore TOFANI (AN) illustra il disegno di legge n. 3253, osservando preliminarmente che l'impostazione di esso si pone in antitesi con gli orientamenti adottati dal Comitato ristretto istituito per la predisposizione di una proposta di testo unificato, come pure con il punto di vista espresso dalla maggior parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e degli esperti a suo tempo ascoltati informalmente dal Comitato medesimo. Nel corso di tali audizioni, infatti, prevalse l'opinione che si dovesse circoscrivere la tutela ai soli profili civilistici, essendo già applicabili alle situazioni in questione talune disposizioni penali vigenti, relative, ad esempio, alle molestie sessuali o alla violenza privata.

Il testo normativo in esame introduce nell'ambito del codice penale la nuova fattispecie della violenza morale in ambito lavorativo, collocandola nel libro secondo, sezione III del predetto codice, relativa ai delitti contro la libertà morale.

L'elemento oggettivo del reato – prosegue il relatore – si incentra sulla ripetizione, protratta nel tempo, di atti o comportamenti vessatori compiuti nell'ambiente di lavoro, mentre l'elemento soggettivo della fattispecie prefigura un dolo specifico, ossia la finalizzazione di tale condotta al danneggiamento del lavoratore.

La configurabilità dell'ipotesi delittuosa in questione prescinde dall'effettivo verificarsi dell'evento dannoso, incidendo tale profilo esclusivamente sulla gravità della pena, ai sensi del terzo e quarto comma del disegno di legge in titolo, che in particolare contemplano apposite figure di reati aggravati dall'evento.

Al quinto comma si ipotizza una situazione in cui dal comportamento illecito in questione derivi la morte della persona offesa – determinata, ad esempio, come si legge nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in titolo, dal suicidio del «mobbizzato» – a fronte della quale viene prevista la reclusione da dodici a venti anni.

Pur essendo notevoli le divergenze tra la disciplina contenuta nell'atto di iniziativa legislativa in titolo e quella prevista nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto – prosegue il relatore – ricorrono tuttavia le condizioni di connessione degli oggetti di cui all'articolo 51, comma 1, del Regolamento e pertanto si propone la congiunzione del disegno di legge n. 3253 con i disegni di legge n. 122 e connessi, all'esame della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta di abbinamento formulata dal relatore.

Il relatore TOFANI (AN) fa quindi presente che le proposte di modifica ed integrazione dello schema di testo unificato – pubblicato in allegato al resoconto sommario del 1° febbraio 2005, elaborate sulla base dei suggerimenti informalmente pervenuti dall'Esecutivo, sono state sottoposte al Comitato ristretto riunitosi prima dell'inizio della seduta odierna. A seguito della richiesta di una nuova convocazione del Comitato, formulata dal senatore Battafarano durante la sopracitata riunione, il relatore prospetta l'opportunità di effettuare tale convocazione per la prossima settimana.

Il presidente ZANOLETTI, quindi, convoca il Comitato ristretto per le ore 13,30 di mercoledì 1° giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

272^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Di Virgilio.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1654) BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° febbraio 2005.

La senatrice BIANCONI (FI) ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Non essendo state presentate altre proposte emendative al disegno di legge in titolo, il presidente TOMASSINI pone in votazione il conferimento del mandato al relatore.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1654, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

(116) TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° febbraio 2005.

Il presidente TOMASSINI fa presente che non è stata presentata alcuna proposta emendativa al disegno di legge in titolo. Pone quindi in votazione il mandato a riferire al relatore.

Interviene la relatrice BIANCONI (FI), annunciando di riservarsi di presentare all'Assemblea un emendamento finalizzato ad adeguare il testo alla condizione formulata dalla Commissione Affari costituzionali relativamente all'articolo 5.

Dopo che è stata accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 116, autorizzandolo altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Appreziate le circostanze, il presidente TOMASSINI rinvia la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1654**Art. 2.****2.1**

BIANCONI

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione dell'istituzione di una Commissione nazionale permanente interministeriale per la lotta contro l'epilessia che predispone nell'ambito di un apposito piano ministeriale l'attuazione di interventi per garantire il monitoraggio e l'applicazione della presente legge nonché proporre eventuali modifiche e/o integrazioni».

2.2

BIANCONI

Alla lettera c) sostituire le parole: «con una percentuale di invalidità almeno del 46 per cento» con le seguenti: «indipendentemente dalla percentuale di invalidità».

2.3

BIANCONI

Alla lettera d) dopo le parole: «e laici;» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 26 febbraio 1992».

2.4

BIANCONI

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) previsione di un intervento del Ministero della salute in materia di direttive nei confronti delle regioni e delle province autonome a favore dell'epilessia e conseguente inserimento nei piani regionali e delle province autonome di strutture sanitarie idonee alla diagnosi e cura dell'epilessia con l'indicazione delle localizzazioni, del dimensionamento e di tre livelli di specializzazione

Primo livello: ambulatori extra-ospedalieri (medici di famiglia e pediatri) - per l'individuazione della sospetta epilessia.

Secondo livello: ambulatori ospedalieri ed universitari - che garantiscano con i propri spazi e servizi la formulazione della diagnosi precoce e la cura dell'epilessia.

terzo livello: reti di servizi regionali e di provincia autonoma, per l'epilessia - che garantiscano con spazi e servizi di alta tecnologia e con personale altamente qualificato la diagnosi e cura di situazioni complesse (farmacoresistenze e situazioni in cui è richiesta una diagnosi differenziale) secondo una programmazione territoriale nazionale.

Le precitate strutture sanitarie di secondo e terzo livello sono deputate all'accertamento dell'epilessia ed alla conseguente compilazione e consegna all'interessato del primo «attestato di esenzione per patologia dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria».

2.0.1

BIANCONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione medico-legale)

La persona con epilessia deve essere esaminata esclusivamente da una Commissione composta da medici di indubbia e comprovata esperienza nel campo dell'epilessia».

Art. 3.**3.0.1**

BIANCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Divieti per i datori di lavoro)

È vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di epilessia».

3.0.2

BIANCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diritto al collocamento obbligatorio)

Facoltà per un soggetto con epilessia accertata dalla Commissione medico-legale di accedere al collocamento obbligatorio indipendentemente dalla percentuale di invalidità».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

429^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

(3334) Deputato VASCON ed altri. – *Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) auspica la rapida approvazione del disegno di legge in titolo, che alla Camera dei deputati ha ottenuto il voto favorevole della grande maggioranza dei componenti di quell'Assemblea. Sarebbe inoltre opportuno che, nelle forme previste dal Regolamento, venisse chiesta la riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) fa presente che la sua parte politica è assolutamente contraria all'eventuale riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, non condividendone il merito. Difatti, con l'articolo unico del disegno di legge, si mira a prevedere che ogni aeroporto italiano venga dotato di un servizio di falconeria, senza che a monte di tale orientamento vi sia una seria ed approfondita analisi della situazione, né la valutazione degli altri strumenti idonei ad affrontare il problema.

In altri termini, i proponenti del disegno di legge non sembrano aver tenuto conto delle forti perplessità manifestate dagli organismi competenti, come l'ICAO, la Commissione Birdstrike Italia o il Comitato Birdstrike Germania, i quali hanno più volte osservato che non poche specie di volatili spesso presenti nelle adiacenze degli aeroporti – come il gabbiano

reale – sono indifferenti all’effetto dissuasivo dovuto alla presenza dei falchi.

Inoltre, facendo tesoro anche delle esperienze compiute all’estero, sono stati segnalati molti altri strumenti che, combinati tra loro, potrebbero più efficacemente risolvere il problema sotteso al disegno di legge, come una gestione attenta degli ambienti adiacenti agli aeroporti che eviti la presenza di discariche, il monitoraggio degli stagni vicini alle aree aeroportuali, l’installazione negli aeroporti di strumenti di dissuasione acustici, l’installazione sui velivoli di appositi impianti luminosi, nonché la presenza nelle aree aeroportuali di alcune specie di cani.

Pertanto, i senatori Verdi esprimono un giudizio estremamente negativo sul testo, che oltre a prospettare una soluzione inutile ed inefficace, rischia di favorire indirettamente nuove forme di prelievo in natura dei falchi.

Conclude proponendo lo svolgimento di alcune utili audizioni, fra cui quelle dell’ENAC, della Commissione Birdstrike Italia, nonché della LIPU e di esponenti degli aeroporti di Fiumicino, Alghero, Firenze e Bologna.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta da ultimo avanzata dal senatore Turrone ed osserva che l’audizione degli esperti del settore e dei rappresentanti delle strutture aeroportuali è senz’altro opportuna.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente GRECO – ricordato che il ministro Siniscalco ha chiesto di rinviare ad altra seduta la prevista audizione, a causa di sopravvenuti ed improrogabili impegni di governo – invita il relatore Chirilli a svolgere l'esposizione del provvedimento in titolo.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) illustra il decreto-legge in conversione che introduce una deroga alla norma, contenuta nel decreto-legge n. 192 del 2001, che ha previsto la sospensione del diritto di voto nel consiglio di amministrazione di società italiane operanti nei settori dell'elettricità e del gas, per quelle partecipazioni azionarie superiori al 2 per cento del capitale sociale, acquisite da società controllate dallo Stato (italiano o estero) che godono di una posizione dominante e che non sono quotate in mercati finanziari regolamentari. Questa restrizione al diritto di voto era stata introdotta dal Governo Amato in seguito all'operazione di acquisto, da parte della società francese Electricité de France (EDF), di una partecipazione di circa il 20 per cento del capitale di Montedison. In seguito a questi eventi la Commissione europea ha avviato nel 2002 una procedura d'infrazione per la violazione dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali. A ciò ha fatto seguito l'emissione di un parere motivato il 9 luglio 2003 e il ricorso alla Corte di giustizia, da parte della stessa Commissione, il 13 aprile 2004. Infine, il 3 marzo 2005 sono state svolte le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte (causa C-174/04), che preludono all'eventuale

sentenza di condanna. Il Relatore dà quindi conto del parere motivato e delle conclusioni dell'Avvocato generale. L'articolo 56 del Trattato dispone che «sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri». Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ogni provvedimento che renda più gravoso o meno attraente il trasferimento transfrontaliero di capitali e sia pertanto tale da distogliere da questo l'investitore costituisce una restrizione della libera circolazione dei capitali (cfr. sentenza del 16/03/1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer).

La stessa argomentazione è svolta dalla Commissione nel suo parere motivato in cui sostiene che «dette restrizioni dissuadono le imprese pubbliche dall'acquisire partecipazioni nelle società in questione poiché si troverebbero nell'impossibilità di partecipare efficacemente alle decisioni della società e di esercitare un'influenza sulla sua gestione.

La restrizione introdotta dal Governo italiano nel 2001 poggia sull'esigenza di preservare la concorrenza nel settore energetico italiano, a fronte del rischio che imprese pubbliche possano invadere mercati che di tale libera concorrenza già godono. Peraltro si tratta di una misura temporanea in quanto valida «fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas».

Tuttavia, secondo l'Avvocato generale, un'impresa pubblica, per il solo fatto di essere pubblica, non è esente dal rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza, alla stregua di qualsiasi impresa privata, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del Trattato. E, per converso, alle imprese pubbliche non può essere riservato un trattamento più sfavorevole, impedendo loro di far valere le proprie libertà fondamentali.

Le direttive sul mercato interno (96/92/CE e 98/30/CE) prevedono una liberalizzazione dei mercati, eliminando la posizione di monopolio legale delle imprese di approvvigionamento e aprendo gradualmente i mercati nazionali a nuovi operatori. Ma esse non obbligano gli Stati membri a privatizzare imprese statali nel settore dell'approvvigionamento dell'energia. Al contrario, secondo l'Avvocato generale, alcuni elementi lasciano persino ritenere che le direttive presuppongano il mantenimento di imprese pubbliche. Esse quindi impongono sì una liberalizzazione, ma non una privatizzazione.

L'assenza di qualsiasi nesso causale tra l'obiettivo della salvaguardia della libera concorrenza e l'assetto proprietario (privato o pubblico) delle imprese è stato ribadito anche dal parere motivato della Commissione europea.

Inoltre, come sottolineato anche dalla Commissione europea, nel caso di squilibri nella realizzazione del mercato interno, gli Stati membri non potrebbero adottare misure unilaterali in violazione di libertà fondamentali. La Commissione europea, nel suo parere motivato, cita al riguardo la sentenza della Corte di giustizia del 13/05/2003, causa C-463/00, Commissione / Spagna, inerente le problematiche della «golden share», che recita: «non può negarsi che l'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di tali prodotti o la fornitura di tali servizi in caso di

crisi, sul territorio dello Stato membro di cui si tratta, può costituire una ragione di pubblica sicurezza e pertanto giustificare eventualmente un ostacolo alla libera circolazione dei capitali. Tuttavia, ... la pubblica sicurezza può essere ... invocata solamente in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività»

La Commissione europea ricorda inoltre che «il rafforzamento della struttura concorrenziale del mercato di cui trattasi» non può «costituire una valida giustificazione delle restrizioni alla libertà fondamentale considerata». Spetta quindi alla Commissione di intervenire per reprimere eventuali violazioni della concorrenza, come ribadito a suo tempo dal Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 e sancito di recente dal Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

Infine, secondo l'Avvocato generale, la restrizione del diritto di voto riguarda, di fatto, esclusivamente imprese di altri Stati membri, costituendo così una discriminazione indiretta. Infatti, ai sensi del comma 3 del decreto-legge n. 192 del 2001, essa si applica a tutte le acquisizioni effettuate successivamente al Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 (in cui si era preso atto della proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea il 13 marzo 2001 per la modifica delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale). Pertanto, secondo l'Avvocato generale, le imprese svantaggiate sono di fatto quelle straniere, essendo quelle italiane già presenti sul mercato. A ciò si aggiunge il fatto che, in realtà, dopo la privatizzazione dell'ENEL e dell'ENI, in Italia non vi è più nessuna impresa che corrisponda alla fattispecie prevista nella legge (posizione dominante, controllo statale e mancata quotazione in borsa).

A tale proposito il Relatore sottolinea che si tratta pur sempre di conclusioni dell'Avvocato generale e non della sentenza definitiva della Corte di giustizia. Peraltro, a tale proposito si è visto di recente – nel caso relativo alla normativa italiana sul falso in bilancio – come può avvenire che la sentenza definitiva della Corte differisca dalle conclusioni dell'Avvocato.

Passando all'esame del merito del provvedimento, il Relatore rende noto che lo stesso prevede una deroga alla limitazione del diritto di voto relativo alle quote di partecipazione che superino il 2 per cento del capitale sociale, per quelle imprese pubbliche di Stati membri dell'Unione europea che siano in fase di privatizzazione e che abbiano definito con il Governo italiano intese finalizzate alla tutela della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e dell'apertura del mercato, promuovendo condizioni di reciprocità nell'accesso ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale.

In questo modo il Governo ha parzialmente rimosso la limitazione del diritto di voto, consentendo, a determinate condizioni, anche alle imprese pubbliche comunitarie il pieno esercizio dei diritti conseguenti all'acquisizione di partecipazioni societarie, ma ha introdotto invece alcune

restrizioni alla possibilità per tali imprese di accedere al mercato finanziario del settore.

Si tratta quindi di valutare se tali nuove restrizioni e ciò che rimane della limitazione al diritto di voto siano compatibili con la normativa comunitaria.

In parte il decreto-legge in conversione va senz'altro incontro alle considerazioni formulate dalla Commissione europea e dall'Avvocato generale. Infatti, sebbene permanga il criterio della natura privata dell'impresa acquirente, è sufficiente che tale criterio sia soddisfatto anche solo nelle intenzioni (è sufficiente che «le competenti Autorità degli Stati interessati abbiano approvato norme, definito indirizzi e avviato le procedure per la privatizzazione»).

D'altra parte, per quanto riguarda le imprese pubbliche appartenenti a Stati dell'Unione europea che non hanno neanche avviato le procedure per la loro privatizzazione, continua ad essere vigente la predetta limitazione al diritto di voto. Per questi casi continuano quindi a valere le medesime censure già espresse dalla Commissione europea e dall'Avvocato generale della Corte.

Inoltre, sebbene venga attenuato il requisito della natura privata dell'impresa, il decreto-legge introduce una ulteriore condizione per l'applicazione della deroga alla limitazione del diritto di voto, rappresentata dalla definizione di intese con il Governo italiano. Tali nuove restrizioni, peraltro, non sono di natura indiretta come lo è la sospensione del diritto di voto, ma attengono direttamente al diritto di accesso al mercato finanziario e quindi alla libertà di circolazione dei capitali.

Una parte dell'oggetto delle intese con il Governo è tuttavia diretta alla salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali e pertanto potrebbe essere considerata come un motivo di pubblica sicurezza, in ragione del quale è possibile introdurre restrizioni a libertà fondamentali. Secondo la citata sentenza della Corte relativa alla causa C-463/00, «la pubblica sicurezza può essere ... invocata solamente in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività», cosa che andrebbe quindi dimostrata.

Per quanto riguarda invece le imprese pubbliche di Stati terzi non comunitarie, nulla vieta di mantenere le restrizioni previste.

A conclusione della propria esposizione, il Relatore propone, sulla base delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del successivo dibattito, di esprimere un parere favorevole, osservando tuttavia, che la limitazione gestionale relativa al diritto di voto già prevista dal decreto-legge n. 192 del 2001, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2001, n. 301, rimanendo vigente per quelle imprese pubbliche, appartenenti a Stati dell'Unione europea, che non hanno neanche avviato le procedure per la loro privatizzazione e tanto meno le intese con il Governo italiano, non appare totalmente rispettosa del principio di cui all'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione di capitali.

Il presidente GRECO ringrazia il Relatore per l'esauriente esposizione che ha il pregio di avere messo in evidenza alcuni aspetti di compatibilità con la normativa comunitaria senz'altro meritevoli di attenzione.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) esprime perplessità sulla scelta procedurale del Governo, ritenendo che non sussista, a suo parere, la reale necessità di provvedere con una normativa d'urgenza. In effetti, la pronuncia della Corte di giustizia non è ancora intervenuta e, peraltro è in corso di definizione un protocollo di intesa in tema di energia con il Governo francese. In questa sede non ritiene si possa ripercorrere, con senso critico, il processo di privatizzazione in termini generali oltre che in materia di energia, tuttavia osserva che il giudizio sul provvedimento in esame non possa essere completamente positivo, non solo dal punto di vista procedurale, come detto, ma anche nel merito.

Il presidente GRECO interviene brevemente per ricordare che l'eventuale ed imminente condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe oneri particolarmente gravosi e quindi, non si può biasimare il Governo per aver assunto una iniziativa di carattere urgente, diretta soprattutto a favorire i protocolli di intesa nel mercato energetico.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) esprime a sua volta forti perplessità di natura squisitamente tecnico-giuridica, perché se è vero che il decreto-legge tenta una soluzione di carattere urgente, è anche vero che il principio di reciprocità non può essere derogato o sospeso rispetto all'articolo 56 del Trattato.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ricorda che il decreto-legge 192/2000, cosiddetto decreto Amato, fu votato da tutte le forze politiche nella convinzione che le norme rispondessero a una esigenza ampiamente condivisa. Considerato che sono in corso le trattative con il Governo francese per adottare le opportune intese in materia, la normativa ora in esame può essere considerata, a suo avviso, solo una soluzione di carattere assolutamente contingente.

Il relatore CHIRILLI (*FI*), nel ribadire il proprio orientamento favorevole sul provvedimento, almeno per la parte che consente di soddisfare alla attuale situazione di inadempienza dell'Italia censurata dalla Commissione europea e dall'Avvocato generale della Corte, ritiene comunque condivisibili quegli aspetti critici sottolineati nel corso dell'esame sulla non completa rispondenza della normativa al principio di cui all'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione di capitali.

Il presidente GRECO, accertata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti il mandato al Relatore a redigere sul provvedimento in esame un parere favorevole con osservazioni, come emerso nel corso della trattazione.

La Commissione approva.

(3369) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Calogero SODANO (*UDC*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo che è stato presentato dall'Assemblea regionale siciliana al fine di apportare talune modifiche allo Statuto della Regione Sicilia in conseguenza della riforma operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, anche se, in realtà l'originario Statuto approvato nel 1946 non è stato mai pienamente attuato. Dopo aver dato conto sinteticamente dell'impianto normativo generale, passa all'esame dei profili di competenza della 14^a Commissione, soffermandosi sulle disposizioni concernenti la cosiddetta proiezione estera della Regione.

L'articolo 12-*ter* dello Statuto, introdotto dall'articolo 33 del disegno di legge, prevede che l'attività amministrativa della Regione sia esercitata anche nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

L'articolo 12-*quater*, introdotto dall'articolo 34 del disegno di legge, prevede che, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione europea, il Governo regionale possa essere delegato con legge regionale ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere vincolante della competente Commissione dell'Assemblea regionale.

L'articolo 13-*bis* (articolo 36 del disegno di legge) sancisce la non ammissibilità dello strumento del referendum per le leggi di attuazione della normativa dell'Unione europea, oltre che per leggi di adempimento di trattati e per leggi tributarie e di bilancio.

All'articolo 14 dello Statuto, che elenca le materie di competenza esclusiva della Regione, l'articolo 37 del disegno di legge introduce il principio della prevalenza del diritto comunitario. Analogo principio è richiamato dall'articolo 17-*quater* dello Statuto (come introdotto dall'articolo 44 del disegno di legge), relativamente alla legislazione residuale della Regione.

Nel sostituire l'articolo 17 dello Statuto, l'articolo 42 del disegno di legge ha introdotto, tra le materie di legislazione concorrente, i rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione, in linea con l'articolo 117 della Costituzione.

Dopo l'articolo 19 è inserita una nuova sezione denominata «Sezione II – Rapporti internazionali e con l'Unione europea», in cui gli articoli 19-*bis*, 19-*ter* e 19-*quater* dello Statuto, introdotti rispettivamente dagli arti-

coli 47, 48 e 49 del disegno di legge, disciplinano le competenze estere della Regione.

In particolare l'articolo 19-*bis* prevede che la Regione, nelle materie di competenza, partecipa, come componente delle delegazioni del Governo statale presso l'Unione europea, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari (cosiddetta fase ascendente). Inoltre, provvede all'attuazione degli stessi atti comunitari (fase discendente).

La norma trova il suo fondamento nel comma 5 dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede che le Regioni «partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea». In attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, la «legge La Loggia» (legge 5 giugno 2003, n. 131) prevede all'articolo 5 che le Regioni concorrono direttamente alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo statale, alle attività del Consiglio e della Commissione europea, «secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni. Prevede inoltre che «nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Dal testo del predetto articolo 19-*bis*, comma 2, sembra che la partecipazione diretta della Regione Sicilia, «come componente» delle delegazioni statali, nell'ambito delle materie di sua competenza e per le questioni di diretto interesse, sia una condizione imprescindibile. Al riguardo si segnala che la Corte costituzionale con sentenza n. 239 del 2004 ha statuito che l'articolo 117, comma quinto, della Costituzione delinea una competenza statale esclusiva ulteriore relativamente alle «norme di procedura» per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla «fase ascendente» del diritto comunitario e che pertanto la disposizione dell'articolo 5 della legge La Loggia è costituzionalmente legittima. Né lo strumento partecipativo predisposto da tale disposizione può essere ritenuto inadeguato, in relazione alla garanzia delle posizioni costituzionalmente garantite delle Regioni e delle Province autonome, dal momento che il suo concreto atteggiarsi dovrà essere stabilito mediante accordi da adottare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della «particolarità delle autonomie speciali».

Secondo il comma 3, sempre nelle materie di propria competenza, e in linea con il dettato costituzionale, la Regione può concludere accordi ed intese con Stati o con i loro enti territoriali interni. In ossequio poi al tradizionale limite della competenza estera delle Regioni, viene ribadito il divieto di sottoscrivere trattati internazionali di natura politica.

Il comma 4 prevede che i trattati che riguardino materie di competenza regionale o incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia, siano stipulati congiuntamente dallo Stato e dalla Regione.

I commi 5 e 6 riguardano le attività di rilievo internazionale e di promozione internazionale che la Regione può svolgere, previa intesa con lo Stato. Il comma 6 precisa inoltre che qualora queste attività riguardino

Stati o loro enti territoriali facenti parte dell'Unione europea, la Regione deve preventivamente darne comunicazione al Governo nazionale.

Infine, in base al comma 8, la Regione promuove la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo, che, secondo il Preambolo dello Statuto, introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge, assolve ad una funzione di ponte ideale tra questi Paesi e l'Unione europea.

L'articolo 19-*ter* prevede che, per le materie di competenza esclusiva e concorrente della Regione, nei casi in cui il Parlamento nazionale abbia facoltà di inviare alle istituzioni comunitarie pareri sulle proposte legislative dell'Unione europea, l'Assemblea regionale debba essere preventivamente consultata.

Si tratta di una norma di carattere programmatico, in quanto non è attualmente previsto che i parlamenti nazionali possano inviare direttamente alle istituzioni comunitarie pareri sulle proposte legislative dell'Unione europea. Sarà solo con l'entrata in vigore del Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali, allegato al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che questi potranno «inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità».

L'articolo 19-*quater* riguarda la partecipazione regionale alle procedure giurisdizionali comunitarie. In particolare, il comma 1 prevede che contro atti comunitari ritenuti illegittimi che riguardino materie di competenza regionale, il Governo statale fa ricorso alla Corte di giustizia su richiesta del Presidente della Regione o su suo avviso conforme. Inoltre, secondo il comma 2, la Regione può proporre ricorso al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro gli atti comunitari che la riguardino «individualmente e direttamente», e può impugnare dinnanzi alla Corte di giustizia gli atti del Tribunale di primo grado (comma 3).

Le disposizioni di questo articolo si fondano correttamente su quanto previsto da norme comunitarie in materia. In particolare, in base all'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, lo Stato membro può presentare ricorso contro qualsiasi atto obbligatorio della Comunità, senza dover addurre un interesse particolare all'annullamento. Mentre «qualsiasi persona fisica o giuridica» può proporre ricorso «contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente». L'articolo 232 prevede analogo ricorso per omissioni di atti della Comunità. Inoltre, l'articolo 225 del Trattato attribuisce al Tribunale di primo grado la competenza a conoscere dei ricorsi di cui all'articolo 230 e 232. Mentre, ai sensi dell'articolo 51 dello statuto della Corte, sono riservati alla Corte di giustizia i ricorsi di cui agli articoli 230 e 232, presentati dagli Stati.

L'articolo 19-*quater* in esame non sembra quindi recare profili di criticità, soprattutto per quanto riguarda il primo comma relativo al ricorso alla Corte di giustizia da parte del Governo statale. In merito al comma

2, che prevede il ricorso da parte della Regione al Tribunale di primo grado, la competenza della Regione appare confermata dallo stesso Tribunale che nell'ordinanza dell'8 luglio 2004, relativa alla causa T-341/02, promossa con ricorso proprio della Regione Sicilia, si è espresso nei seguenti termini: «se è pur vero che enti pubblici decentralizzati o autonomi sono legittimati a proporre ricorso di annullamento ex art. 230 CE, la ricevibilità di tali ricorsi è subordinata [...œ alla condizione che gli enti medesimi siano, segnatamente, direttamente interessati dall'atto impugnato». Appare quindi corretto aver previsto che la Regione può proporre ricorso contro gli atti che la riguardino «individualmente e direttamente».

L'articolo 39 dello Statuto, come sostituito dall'articolo 70 del disegno di legge, prevede che lo Stato e la Regione perseguono uno sviluppo equilibrato e sostenibile della Sicilia, in linea con la «tutela costituzionale comunitaria» delle regioni insulari.

Non appare chiara, a tale riguardo, l'indicazione della «tutela costituzionale comunitaria». Qualora infatti l'intenzione del legislatore non sia quella di riferirsi al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sembrerebbe più opportuno espungere la parola «costituzionale» per intendere che lo sviluppo equilibrato e sostenibile della Sicilia sia perseguito in armonia con le politiche comunitarie per le regioni insulari. Se invece il legislatore intendeva riferirsi sia alla tutela comunitaria, sia a quella della costituzione nazionale, occorre riformulare la frase in tal senso.

L'articolo 36-*bis*, inserito dall'articolo 67 del disegno di legge, prevede che, nell'ambito della propria potestà tributaria, la Regione adotta misure fiscali di carattere generale e prevede aiuti di Stato di natura fiscale. A tale proposito, osserva il Relatore, potrebbe essere opportuno specificare che l'erogazione degli aiuti di Stato sia prevista in osservanza della normativa comunitaria in materia.

Il Relatore richiama poi l'attenzione sull'opportunità di un più stretto coordinamento dello Statuto della Regione Sicilia con le norme previste dalla «legge Buttiglione» (legge 4 febbraio 2005, n. 11), soprattutto per quanto riguarda la fase ascendente della legislazione comunitaria, ma anche per la fase discendente.

La citata legge, che ha sostituito la «legge La Pergola», prevede infatti novità importanti finalizzate a rendere più efficace la partecipazione di tutte le istituzioni nazionali al processo normativo comunitario, in linea con il rinnovato ruolo riservato alle Regioni.

Anzitutto occorre ricordare che è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio, il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), al fine di concordare preventivamente e compiutamente le linee politiche nazionali che il Governo dovrà portare avanti nell'ambito dei lavori di predisposizione degli atti comunitari. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni, alle riunioni del CIACE può partecipare un presidente di Regione delegato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, e alle riunioni del comitato tecnico permanente può essere integrato dagli assessori regionali competenti.

In vista di tale coordinamento per la formazione della posizione italiana, le Regioni, ricevono dal Governo i progetti di atti comunitari e i documenti di consultazione predisposti dalla Commissione europea, perché queste possano trasmettere osservazioni al Governo, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle Regioni. Inoltre, il Governo, prima e dopo lo svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, riferisce alla Conferenza Stato-Regioni sulle proposte e sulle materie di competenza delle Regioni, che sono all'ordine del giorno, illustrando la posizione del Governo

Ancora, su richiesta di una Regione, il Governo convoca la Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento di un'intesa su un progetto di atto normativo comunitario riguardante competenza regionale. E in tale contesto, la Conferenza Stato-Regioni può chiedere al Governo di apporre una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, della durata di 20 giorni.

Per quando riguarda la fase discendente, ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, il Governo informa le Regioni, per il tramite della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea. In tale contesto, le Regioni verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio, sulla base delle quali il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge comunitaria annuale.

Le Regioni possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

Inoltre, in funzione di un'efficace attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali, almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle Regioni, la Conferenza Stato-Regioni è convocata in una speciale sessione comunitaria, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale, i cui risultati sono riferiti tempestivamente alle Camere.

Il presidente GRECO, ringraziando il Relatore per l'approfondita illustrazione, sottolinea l'importanza degli argomenti trattati, anche con riferimento ai tentativi, purtroppo non andati a buon fine, di prevedere nel Trattato costituzionale una normativa dedicata al potere regionale nella partecipazione ai processi decisionali comunitari. Stante quindi la delicatezza e la rilevanza dei temi trattati dal provvedimento in esame, propone di rinviare l'inizio della discussione generale.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) interviene per sollecitare l'audizione del ministro per le Politiche comunitarie, Giorgio La Malfa.

Il PRESIDENTE, fornendo assicurazioni nel senso auspicato dal senatore Basile, rende noto che tale richiesta è stata già avanzata e sono in corso gli opportuni contatti con gli Uffici per concordare la data dell'audizione.

SULLA MISSIONE IN TURCHIA SVOLTA DA UNA DELEGAZIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI 14^a DEL SENATO E XIV DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI GIORNI 14-16 FEBBRAIO 2005

Il presidente GRECO informa che la relazione sulla missione in titolo verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRECO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi, mercoledì 25 maggio alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,40.

**RELAZIONE SULLA MISSIONE IN TURCHIA SVOLTA DA UNA
DELEGAZIONE CONGIUNTA DELLA 14^a COMMISSIONE DEL
SENATO E DELLA XIV COMMISSIONE DELLA CAMERA NEI
GIORNI 14-16 FEBBRAIO 2005**

Nei giorni dal 14 al 16 febbraio 2005 una delegazione congiunta delle Commissioni Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera si è recata in missione ad Ankara. La delegazione era composta, per la 14a Commissione del Senato, dai vice presidenti Antonio Girfatti e Andrea Manzella, nonché dai senatori Romualdo Coviello, Stefano Morselli, Calogero Sodano e Flavio Tredese; per la XIV Commissione della Camera, dai vice presidenti Nino Strano e Domenico Bova, nonché dai deputati Monica Stefania Baldi, Andrea Di Teodoro e Gabriele Frigato.

La visita in Turchia ha rappresentato un necessario corollario alle missioni che sono state svolte nei 10 Paesi di nuova adesione all'UE, in Romania e Bulgaria, e nella Federazione russa, considerati i recenti sviluppi relativi all'apertura del negoziato di adesione e all'importante dibattito in atto nelle istituzioni e nell'opinione pubblica dell'Europa, in merito ai rapporti tra questo Paese e l'Unione europea.

La delegazione – assistita dall'Ambasciatore d'Italia Carlo Marsili – ha svolto, nel corso della giornata del 15 febbraio, una serie di colloqui ufficiali con autorità del Parlamento e del Governo, dopo aver depresso, con una cerimonia solenne, la corona di fiori alla tomba del Padre della Patria Mustafà Kemal.

Il primo incontro si è svolto presso la sede del Parlamento turco con Yasar Yakis, Presidente della Commissione per l'integrazione europea della Grande Assemblea Nazionale della Turchia ed alcuni componenti di tale Commissione, il quale ha preliminarmente ricordato le competenze e la composizione della Commissione da lui presieduta. Nel rimarcare gli ottimi rapporti con l'Italia, il presidente Yakis ha evidenziato che gli unici due momenti meno positivi sono stati quelli relativi alla questione armena, che tuttavia non può rappresentare un vero ostacolo essendo avvenuta circa un secolo fa, e alla considerazione che in Italia è stata data al partito curdo PKK, il quale non può che essere ritenuto un'organizzazione terroristica. Peraltro, riguardo la questione armena ha ricordato come la Commissione scientifica di Vienna non abbia potuto proseguire nei suoi lavori per l'assenza della parte armena.

Sono intervenuti quindi i rappresentanti della delegazione italiana, confermando la piena simpatia di quasi tutte le forze politiche che compongono il Parlamento italiano per la questione dell'ingresso della Turchia nell'Unione europea, e ponendo domande circa questioni importanti come i rapporti con l'etnia curda, il problema di Cipro, il tema della sovranità nazionale in relazione all'integrazione comunitaria, i rapporti bilaterali con l'Italia che si è confermata secondo partner commerciale e i rapporti con i Paesi limitrofi come la Siria e l'Iraq.

In merito alla questione curda il presidente Yakis ha osservato che essa non è esattamente come viene rappresentata all'estero. Ad esempio, la rappresentatività dell'etnia curda nelle istituzioni turche è più che proporzionale rispetto alla loro popolazione, a dimostrazione che la Turchia non opera discriminazioni su base etnica e non considera i curdi come una minoranza, in quanto tutti sono uguali di fronte alla legge.

Riguardo la questione di Cipro il presidente Yakis ha ricordato che, mentre in un primo momento la Turchia era contraria al Piano Annan, in seguito alle pressioni provenienti dall'Unione europea ha deciso di sostenere il Piano. Tuttavia, mentre Cipro Nord ha votato a favore di esso, la parte Sud di Cipro lo ha bocciato a larga maggioranza, e a causa di ciò i turchi continuano a subire un isolamento economico a loro non addebitabile.

Alla domanda sulla sovranità nazionale, il presidente Yakis ha assicurato che quando la Turchia farà parte dell'Unione europea, sarà disposta a cedere sovranità, e che questo è confermato da un consenso interno superiore al 70 per cento.

Sulla questione delle minoranze cristiane, ha ricordato che sin dal Trattato di Losanna queste hanno il diritto di professare la propria fede e che con un emendamento è stata conferita la libertà di aprire nuovi luoghi di culto. Tuttavia il problema principale sta nella opposizione politica che teme che il Governo voglia affermare questa libertà al fine di aprire nuove moschee. Le maggiori preoccupazioni sono quindi rivolte non tanto alle altre religioni quanto proprio a quella islamica.

Riguardo il tema della Siria, il presidente Yakis ha ribadito che, sebbene sia noto che abbia dato sostegno ad Ocalan, si tratta di un Paese che si sta aprendo e con cui la Turchia sta intrattenendo rapporti sempre migliori. Anche l'attentato di Beirut che è costato la vita all'ex premier libanese Rafik Hariri, secondo il presidente Yakis non è attribuibile allo Stato siriano, quanto piuttosto a cellule terroristiche indipendenti. Non è da dimenticare poi che alla fonte del caos in Medio Oriente vi è sempre la questione palestinese.

In merito alla situazione in Iraq, il presidente Yakis ha rilevato che già il fatto che si siano svolte le elezioni rappresenta un importante progresso. Ha quindi ricordato come Saddam Hussein, nel Nord del Paese, avesse cercato di far prevalere l'etnia araba a danno di quella curda e turkmena. Oggi è in atto un rimpatrio di curdi che però è di proporzioni molto maggiori rispetto al numero effettivo di quelli che erano stati sfollati.

Dopo la riunione con il presidente Yakis, la delegazione italiana ha incontrato il Presidente della Commissione affari esteri dell'Assemblea nazionale, Mehmet Dulger, unitamente ad alcuni componenti di tale Commissione, il quale ha introdotto la discussione presentando alcuni temi di interesse bilaterale, ricordando che l'Italia è il secondo partner commerciale con 11 miliardi di dollari di interscambio e con più di 250 imprese italiane sul territorio. Ha ricordato inoltre che sono circa 80 mila i camion turchi che circolano in Italia, ma che solo per 20 mila di essi sono stati rilasciati i permessi annuali. Ha quindi auspicato che l'Italia possa aumen-

tare il numero di questi di permessi e che possa essere operato uno snellimento burocratico per agevolare l'interscambio tra piccole e medie imprese italiane e turche.

I componenti della delegazione italiana hanno ribadito i buoni rapporti italo-turchi ed introdotto altri temi come quello dei rapporti tra Turchia e Stati Uniti dopo il voto del Parlamento di Ankara che negò l'autorizzazione al transito delle truppe americane verso l'Iraq e la questione dell'eventuale autonomia dei curdi iracheni dopo le elezioni del gennaio scorso. Un altro argomento sollevato è stato quello delle possibili difficoltà economiche che la Turchia presenta rispetto all'integrazione con l'Unione europea, con particolare riguardo al tasso di inflazione che si aggira al 10 per cento, ad un debito pubblico di più del 70 per cento rispetto al Pil, ad una disoccupazione rilevante nell'ambito della popolazione istruita, nonostante un prodotto interno lordo che si attesta al 9,7 per cento e alle richieste del Fondo monetario internazionale di un avanzo primario del 6,5 per cento e di un taglio alla spesa pubblica.

Alle questioni sollevate il presidente Dulger ha risposto rilevando che, a suo avviso, la realtà dell'Iraq non era esattamente come l'immagine che appariva attraverso le televisioni satellitari. Gli Stati Uniti basano la loro politica e la loro azione su alcuni elementi a cui la Turchia non attribuisce la medesima priorità. Il processo principale da perseguire non è quello della democratizzazione attraverso le elezioni, ma è quello di garantire un'integrità territoriale, di salvaguardare le risorse naturali e di garantire il potere al popolo, magari con un monitoraggio da lontano, avendo ritirato le truppe dal territorio. In ogni caso le elezioni sono un dato positivo che tuttavia è solo l'inizio di un processo che non sarà facile.

Riguardo il tema economico il presidente Dulger ha precisato che occorre convertire un'economia che vive principalmente di interessi e speculazioni, in un'economia produttiva. Lo Stato è considerato tradizionalmente come il principale datore di lavoro, ma ora questa impostazione si sta modificando. I tagli alla spesa pubblica si stanno effettuando, ma il problema principale rimane quello della disoccupazione con il paradosso che molti settori non riescono a trovare sufficiente manodopera.

Dopo l'incontro il presidente Dulger ha offerto la colazione alla delegazione italiana presso la sede dell'Assemblea nazionale.

Il successivo incontro si è svolto con il Presidente della Commissione per i diritti umani, Mehmet Elkatmis, e alcuni membri della Commissione. I rappresentanti della delegazione italiana, dopo aver ricordato che il Trattato costituzionale reca nella sua seconda parte la Carta dei diritti il cui principio di base è quello di assicurare un certo livello di tutela ai cittadini, rispetto alla protezione garantita dagli Stati nazionali, hanno rivolto all'interlocutore alcune domande relative al rispetto dei Criteri di Copenhagen, alla riforma dei codici civile e penale, alla pena di morte, all'adulterio e alle minoranze etniche che andrebbero trattate con particolare salvaguardia anziché che riservare loro un eguale trattamento di fronte alla legge.

Nel rispondere alle questioni sollevate, il presidente Elkatmis ha ricordato che la Turchia non solo ha sottoscritto tutte e cinque le Convenzioni sui diritti umani, ma è anche stato uno dei primi Paesi ad aver firmato la Carta dei diritti. Sull'attuazione dell'*acquis* comunitario e l'adeguamento ai Criteri di Copenhagen, sono stati approvati anche diversi emendamenti alla Costituzione e le riforme sono state portate avanti anche con il sostegno politico dell'opposizione e con la convinta adesione di tutto il popolo. Ora occorre che queste riforme trovino concreta attuazione e in tal senso il 2005 e il 2006 sono considerati gli anni dell'implementazione.

Ha ricordato che la Costituzione prevede espressamente che se esiste una norma internazionale che tutela maggiormente il cittadino, rispetto alle norme nazionali, prevale quella internazionale. Sui diritti della donna è stato fatto molto: il delitto d'onore che prima costituiva un'attenuante ora non lo è più; la poligamia è fuori legge da più di 50 anni; le donne godono di elettorato passivo. I minori sono considerati tali ora fino al raggiungimento dei 18 anni, e per essi sono previsti tribunali speciali. Anche la riforma delle prigioni è contenuta nelle misure approvate. Riguardo le minoranze etniche ha ribadito che esse non sono considerate tali di fronte alla legge, ma godono degli stessi diritti di tutti i cittadini. Le minoranze religiose possono invece oggi esigere di avere un posto dove professare la propria fede e acquistare beni mobili e immobili.

L'ultimo incontro della delegazione italiana presso l'Assemblea nazionale si è svolto con il Copresidente della Commissione congiunta parlamentare Turchia-Unione europea, Aydin Dumanoglu, il quale ha espresso parole di grande amicizia e condivisione di idee e posizioni. Da parte italiana, dopo aver osservato che se dipendesse solo dai rapporti tra il Parlamento italiano e quello turco ogni questione sarebbe già risolta, è stato ricordato che il Parlamento europeo ha approvato una delle risoluzioni più complesse e forse più dure della sua storia, piena di condizioni e che ha marcato una divisione tra i parlamentari europei.

A tale riguardo, il presidente Dumanoglu ha precisato che alcuni problemi sollevati dalla risoluzione del Parlamento europeo rispondono effettivamente ad elementi reali, ma altri derivano purtroppo da malintesi. La Turchia ha approvato otto pacchetti normativi, con più di 500 articoli ciascuno, in cui sono stati affrontati quei punti evidenziati dal Consiglio europeo di Copenhagen del 2002. La risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2004 e la successiva decisione del Consiglio europeo del 17 dicembre costituiscono quindi una sorta di guida per il cammino da seguire. Il dato importante è che l'Europa si convinca della sincerità della Turchia e valuti con oggettività il progresso da essa compiuto, considerandola alla pari degli altri Stati candidati. Questa Commissione congiunta ha proprio lo scopo di chiarire quei punti che i parlamentari europei possono sollevare. Non si può dimenticare poi che la scelta turca per l'Europa fu fissata già dagli anni 20 in cui fu istituito lo Stato laico.

Sulla questione di Cipro il presidente Dumanoglu ritiene che la Turchia ha fatto ciò che gli era stato chiesto dall'Europa, ovvero di accogliere

il Pianno Annan. Per quanto riguarda il seminario greco ortodosso di Halki, ha rilevato che esso fu chiuso a suo tempo perché non vi erano più richieste, ma la Turchia vuole che tutti i gruppi abbiano la libertà di aprire istituti di istruzione privati. In merito alla questione armena, il presidente Dumanoglu ha ribadito che l'Armenia non ha mai riconosciuto il trattato di Kars del 1921 che ha stabilito i confini rispetto all'allora Unione Sovietica, e che ciò nonostante la Turchia consente l'uso dei suoi corridoi europei. Per quanto riguarda poi i Paesi limitrofi, non ritiene che il progressivo avvicinamento della Turchia all'Unione europea possa comportare un inasprimento con quei Paesi che della religione fanno una politica. Anzi, l'interscambio con questi Paesi è aumentato nella misura in cui la Turchia si è avvicinata all'Europa.

Lasciata la sede della Grande Assemblea Nazionale della Turchia, la delegazione italiana si è recata presso gli uffici del Partito repubblicano, il principale partito di opposizione, di tradizione kemalista, dove ha incontrato il suo presidente, Deniz Baykal. In questa occasione la delegazione italiana ha potuto constatare l'effettiva visione *bipartisan* della scelta europeista della Turchia. Riguardo la decisione del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 dicembre scorso, l'onorevole Baykal ha espresso dure critiche, rilevando che alla Turchia, a causa di alcuni pregiudizi presenti in Europa, viene riservato un trattamento diverso dal normale *iter* di un Paese candidato, sia nella natura «*open-ended*» dei negoziati, sia nelle modalità degli stessi, sia infine nella possibilità di approdare ad una forma di cooperazione diversa rispetto a quella della piena adesione. Lo stesso Fondo UE per la preadesione, di cui non hanno goduto gli altri Stati candidati, non può essere considerato come un adeguato compenso per essere trattati in modo diverso.

A fronte di tali considerazioni il vice presidente Manzella ha suggerito che la formula adottata il 17 dicembre esprime una diffidenza non verso la Turchia, ma verso un allargamento indiscriminato dell'Unione europea. Tuttavia sarebbe grave se questo producesse una diminuzione nell'entusiasmo della popolazione turca e del suo Governo; il processo deve andare avanti come se certe clausole limitative non fossero state poste.

L'onorevole Baykal ha quindi replicato ritenendo che l'Europa potrebbe aver raggiunto i suoi confini geografici naturali con l'adesione di Romania, Bulgaria e Croazia, ma che altri Paesi come la Turchia e l'Ucraina potrebbero rappresentare degli Stati cuscinetto. La piena adesione della Turchia all'Unione europea costituisce un'occasione d'oro per sventare il rischio di una grave polarizzazione tra civiltà e tra religioni.

L'ultimo colloquio ufficiale si è svolto con il ministro degli affari esteri e vice premier Abdullah Gul, introdotto dal vice presidente Girfatti, il quale ha ricordato l'eccellente stato dei rapporti italo-turchi in campo politico ed economico. La Turchia rappresenta per l'Italia un punto di riferimento economico, essendo il secondo Paese con il maggiore interscambio commerciale, nonché un baluardo per la sicurezza nell'area mediorientale. Ha ribadito l'ampia convergenza sui temi dell'attualità internazionale, tra cui anche il processo di pace israelo-palestinese, ed ha ricor-

dato l'importante iniziativa del G8 per favorire le riforme e la democrazia nel mondo islamico, di cui l'Italia, la Turchia e lo Yemen reggono congiuntamente la Presidenza, e di cui si è svolta a fine novembre 2004 a Roma la prima riunione a livello ministeriale.

A questo e agli altri interventi dei rappresentanti della delegazione italiana il ministro Gul ha risposto ricordando anzitutto che le riforme che la Turchia ha effettuato, trasformando completamente il Paese nell'arco di due anni, le ha portate avanti non solo in funzione dell'adesione all'Unione europea, ma soprattutto per il bene dei cittadini. È questo il vero *coup de théâtre* che sarebbe in grado di convincere gli europei ancora scettici.

Riguardo l'Iraq il ministro Gul ha espresso l'auspicio perché il processo politico avviato con le elezioni possa avere successo. Pur ammettendo che il rifiuto di far transitare le truppe statunitensi è stato un momento importante, ha ritenuto che esso non vada enfatizzato, sia perché lo spazio aereo è invece rimasto aperto e le truppe speciali USA erano già transitate attraverso il territorio, sia perché i rapporti con gli Stati Uniti rimangono molto solidi nel tempo. E la visita del Segretario di Stato Rice in Turchia lo ha confermato.

I Paesi islamici limitrofi hanno sempre appoggiato l'avvicinamento turco all'Unione europea, che rappresenta infatti un motivo di sempre maggiore coinvolgimento e interscambio tra essi e la Turchia. Riguardo al conflitto israelo-palestinese ha espresso soddisfazione per il cessate il fuoco, nella speranza che possa portare la pace più vicina, ed ha ricordato che la Turchia è l'unico Paese musulmano che intrattiene buoni rapporti sia con gli israeliani che con i palestinesi.

Il ministro Gul ha poi ricordato la sua grande amicizia con l'ex premier libanese Rafik Hariri, vittima di un terrorismo che è come una scheggia impazzita e che va combattuto efficacemente. A tale proposito ha ricordato che la Turchia ha in questo campo una grande esperienza che mette a disposizione della comunità internazionale.

A conclusione della giornata di incontri, il Presidente della Commissione per l'integrazione europea, Yasar Yakis, ha offerto il pranzo alla delegazione parlamentare italiana, la quale ha fatto rientro in Italia il giorno seguente.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio sulla situazione dei diritti umani in Colombia

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ricorda di avere informato la Commissione nel corso dell'Ufficio di Presidenza della settimana scorsa di un suo intervento presso le Autorità dello Yemen per la triste vicenda di Amina Ali Abdulatif Al Tuhaif, condannata a morte perché accusata di avere partecipato all'omicidio del marito Hezam Hasan Qabail; la donna si è sempre proclamata innocente e quando avvenne il fatto aveva meno di 15 anni. Ha scritto l'ambasciatore dello Yemen in Italia informando che la condanna a morte è stata sospesa e che avrà luogo un nuovo processo. Il presidente Pianetta informa quindi la Commissione di avere scritto a Re Fahd dell'Arabia Saudita in relazione alla triste vicenda di Majda Mostafa Mahir, condannata a morte perché accusata dell'omicidio del marito, il Principe Farid bin Abdullah bin Mishari al-Sa'ud. La donna era stata inizialmente riconosciuta innocente, ma è in prigione da ben 7 anni. Il presidente Pianetta ringrazia quindi il sottosegretario Bettamio, per essere intervenuto alla seduta odierna che segue un'audizione del sottosegretario Baccini ed è da porre in relazione con le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi in Commissione riguardo alla situazione nella città di San José de Apartado in Colombia. La Commissione, peral-

tro, si è recata in Colombia nel 2003, riscontrando una situazione estremamente critica sotto il profilo della tutela dei diritti umani.

Il sottosegretario BETTAMIO si dice lieto di poter prendere la parola di fronte alla Commissione per i diritti umani su questioni così delicate come la tutela dei diritti fondamentali in Colombia. Il paese latino-americano ha contatti intensi con la comunità internazionale e ben comprende come il rispetto dei diritti fondamentali della persona sia requisito indispensabile per ricevere attenzione, anche sotto forma di aiuti finanziari. Lo ha ribadito anche recentemente il Viceministro degli esteri colombiano Camillo Reyes, in visita a Roma. L'attenzione della comunità internazionale, in particolare dell'Unione europea verso la Colombia, corrisponde alle iniziative intraprese dalla Presidenza di turno del Lussemburgo dell'Unione europea. La situazione è estremamente complessa in quanto in quel paese si fronteggiano diversi raggruppamenti paramilitari – ELN, FARC, AUC – classificati come gruppi terroristici e minacciano costantemente la sicurezza dei cittadini compromettendo il rispetto dei diritti umani. La comunità di San José de Apartado da alcuni anni ha proclamato una posizione di neutralità rispetto alle fazioni in lotta armata fra loro e da 2 anni è sottoposta ad aggressioni armate, particolarmente efferate, a volte caratterizzate da uccisioni e torture, ed è accusata di sostenere la guerriglia. La più nota in Italia fra le vittime è Eduardo Guerra, che ha fra l'altro partecipato alla marcia per la pace di Assisi. È apparsa equivoca peraltro la scelta della comunità di San José di non farsi interrogare dal magistrato incaricato di condurre le indagini su sparizioni e omicidi, ma sulle responsabilità riguardo ai tragici fatti lo stesso vice presidente della Repubblica, Santos, ha dato risposte equivocate sul coinvolgimento dell'esercito. L'Ambasciata italiana in Colombia ha fatto la sua parte insieme ai paesi *partner* dell'Unione europea, in particolare i paesi membri della *trojka* europea, insieme al G24 e alle organizzazioni umanitarie e non governative. Anche la posizione dei sindacati in Colombia è critica in quanto per la loro coerente e coraggiosa attività in difesa dei diritti dei lavoratori, essi sembra siano purtroppo entrate nel mirino delle organizzazioni paramilitari.

Il senatore MARTONE (*Misto-RC*) si dice insoddisfatto della relazione del Sottosegretario, pur ringraziandolo per la completezza dell'esposizione e la tempestività con la quale è venuto a riferire in Commissione. Non convince, così come non ha convinto la risposta di qualche giorno fa del sottosegretario Ventucci ad alcune interrogazioni in Aula, l'addossamento delle responsabilità per la situazione in Colombia alle formazioni paramilitari. Andrebbe per contro stigmatizzata la politica del governo Uribe che, a differenza del precedente governo Pastrano, ha scelto la via del confronto militare, il che ha portato ad un aumento dei morti e dei profughi. Lo stesso presidente Uribe ha proposto una legge che riduce a due anni la detenzione per i capi delle formazioni paramilitari, il che equivale sostanzialmente all'impunità. Non è inoltre responsabilità esclu-

siva delle formazioni paramilitari la crisi dei sindacati in Colombia ma di una politica sbagliata di privatizzazioni e di smantellamento delle tutele ai lavoratori. Per quanto concerne la comunità di San José va sottolineato come essa subisca continue, feroci aggressioni per il suo tentativo di costruire dal basso un processo di pace.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) esprime preoccupazione per la posizione che qualche giorno fa ha espresso in Aula il sottosegretario Ventucci sulla Colombia. Ricorda di avere incontrato il vicepresidente Santos, quando è venuto a Roma in occasione dei funerali di Giovanni Paolo II. La comunità di San José viene attaccata perché accusata di collusione con la guerriglia, accusa completamente infondata. Non è vero, peraltro, che i cittadini di San José non abbiano voluto le indagini sui delitti perpetrati contro di loro, semplicemente essi temevano la presenza dei militari in città. Non è un caso, del resto, che il Congresso americano indugi sulla concessione di nuovi aiuti alla Colombia alla luce della prospettata legge, cui accennava anche il senatore Martone, che di fatto sancirebbe l'impunità di capi delle formazioni paramilitari. È davvero pericoloso che le organizzazioni sindacali in Colombia siano avvertite come una minaccia per l'ordine costituito e non come una risorsa per il processo di pacificazione.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) rileva come occorre legare gli aiuti alla cooperazione allo sviluppo in Colombia ad una politica di effettiva tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) ricorda la missione in Colombia della Commissione per i diritti umani nel 2003 nel corso della quale emerse una situazione molto critica sotto il profilo della tutela dei diritti umani, situazione confermata oggi nel rapporto annuale di Amnesty International presentato oggi.

Il presidente PIANETTA ringrazia i colleghi intervenuti sottolineando come la situazione sia critica in Colombia da circa un quarantennio, il che deve indurre a moltiplicare gli sforzi per la pacificazione e la normalizzazione nel paese, sforzi che dovrà portare avanti in particolare la prossima presidenza di turno inglese dell'Unione europea.

Il sottosegretario BETTAMIO riconosce come la situazione in Colombia preoccupi l'intera comunità internazionale. La costruzione di un effettivo Stato di diritto è molto lontana. La scelta del presidente Uribe di affrontare sul piano militare la situazione ha dato ben scarsi frutti, e non si è certo dimostrata più feconda della politica del dialogo che pareva prediligere il suo predecessore. La posizione italiana in Colombia è forte e la presenza del nostro paese auspicata perché ritenuta poco ingombrante, ed è questo un elemento indubbiamente importante, malgrado le stesse or-

ganizzazioni internazionali nutrano scarsa fiducia in un rapido miglioramento della situazione.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) ricorda di avere partecipato questa mattina alla presentazione annuale del rapporto di Amnesty International ed auspica che la Commissione voglia appoggiare la richiesta della organizzazione di visitare un centro di permanenza temporanea.

Il presidente PIANETTA ricorda di essere in contatto su questo tema con il sottosegretario agli Interni D'Alia, che ha ereditato la competenza in materia dall'onorevole Saponara, ed auspica sia possibile ascoltarlo in Commissione al più presto. Ringrazia il sottosegretario Bettamio per l'ampia esposizione e la chiarezza espositiva.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

204^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale della RAI

(Svolgimento e conclusione dell'audizione)

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente che l'audizione di oggi è stata decisa sulla base di alcune questioni che erano state sollevate in seno all'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tra le quali in particolare, le modalità di attuazione da parte della concessionaria pubblica delle disposizioni approvate dalla Commissione in tema di campagna referendaria.

Inoltre si chiede al direttore Cattaneo, che in questo momento di transizione da una amministrazione ad un'altra è evidentemente l'unico a poter parlare a nome dell'azienda, di far conoscere quali siano le prospettive della RAI in vista della prossima presentazione dei palinsesti autunnali a Cannes, nonché di fornire informazioni più precise circa le ventilate assunzioni da parte del Consiglio attualmente *in prorogatio* di decisioni in ordine ad operazioni immobiliari di rilevante importanza, decisioni che sa-

rebbero a suo parere opportuno lasciare al prossimo Consiglio di amministrazione.

Il senatore FALOMI chiede al Presidente Petruccioli di assumere una pubblica posizione, prima dell'inizio del dibattito, sulla libertà dei parlamentari, nell'esercizio delle loro funzioni, di esprimersi sulla gestione della RAI.

In proposito egli rileva che l'azienda ha citato in giudizio, chiedendo un risarcimento di ben 110 milioni di euro, il senatore Zanda Loy per il contenuto di una lettera che egli, nella sua qualità di parlamentare, ha inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente che la libertà di manifestazione delle opinioni dei parlamentari, che è ha certo il dovere di assicurare in seno alla Commissione, è comunque garantita dalla Costituzione; egli ritiene quindi che la questione posta dal senatore Falomi debba essere interpretata come una richiesta di chiarimenti al dottor Cattaneo circa l'iniziativa giudiziaria assunta dalla RAI.

Il direttore generale CATTANEO si sofferma in primo luogo sulla situazione generale dell'azienda e in particolare sui successi ottenuti tanto dal punto di vista del conto economico, quanto da quello dei risultati in termini di *audience*.

In particolare egli rileva il consolidamento nel corso del 2005 dei positivi risultati già ottenuti nel 2004 in termini di incremento del margine operativo lordo dell'azienda: questo risultato non è stato raggiunto, come pure da più parti è stato insinuato, attraverso una riduzione degli investimenti – che sono anzi aumentati del 7 per cento – ma attraverso, da un lato, la razionalizzazione delle spese generali dell'azienda, e dall'altro, l'incremento dei ricavi.

In proposito egli si sofferma sulla questione dei diritti per la trasmissione dei Mondiali di calcio e del mancato rinnovo del contratto con Paolo Bonolis, che sono stati erroneamente interpretati da taluni come il segno di una volontà della RAI di perseguire un ingannevole equilibrio finanziario nel breve periodo a scapito degli investimenti e operando una sostanziale rinuncia a confrontarsi con la concorrenza.

In realtà va considerato, per quanto riguarda in primo luogo i Mondiali di calcio, che il costo di tale manifestazione è lievitato in soli sei anni in misura superiore all'800 per cento, un incremento che non ha precedenti.

L'azienda ha pertanto preferito limitare a 25 partite la propria opzione piuttosto che impegnarsi in un'asta insensata, e ciò anche in considerazione che una scelta diversa avrebbe comportato un onere estremamente elevato a fronte di un valore aggiunto per gli utenti molto modesto.

Del resto l'offerta garantita dalla RAI sarà comunque molto più ampia di quella assicurata da alcune delle principali televisioni pubbliche straniere, dalla BBC che garantisce di fatto solo la partita di apertura

dei Campionati e la finale, alla televisione francese che garantirà circa metà delle partite che si vedranno in Italia, a quella spagnola, per la quale c'è il rischio che i Campionati non siano trasmessi *tout court*.

Per quanto concerne il mancato rinnovo del contratto con Paolo Bonolis, il dottor Cattaneo ricorda come questi fosse stato assunto due anni fa dalla RAI con un contratto sensibilmente meno oneroso di quello che aveva presso Mediaset.

La Società aveva certamente puntato sulle notevoli qualità dell'artista, affidandogli un programma di successo la cui proprietà editoriale è e resta della RAI.

Alla scadenza del contratto la RAI era senza dubbio disposta a riconoscere a Bonolis nuove condizioni che tenessero conto dei notevolissimi risultati conseguiti, ma le richieste dell'artista sono state tali da rendere impossibile un ragionevole accordo.

Peraltro la trasmissione «Affari tuoi» resta nella disponibilità della RAI e ci sono sicuramente sia all'interno dell'azienda – tra gli altri si è dichiarato disponibile Fabio Fazio – sia sul mercato molti validi conduttori alternativi.

Le scelte dell'azienda quindi sono state in entrambi i casi orientate al rispetto delle compatibilità economiche e di un corretto rapporto tra risorse investite e ricavi attesi, e non certo influenzate da una volontà di autoridimensionamento, come dimostra anche la ricchezza del palinsesto autunnale che verrà presentato a Cannes, in particolare in termini di intrattenimento, *fiction* e cinema.

Per quanto riguarda la campagna referendaria, il dottor Cattaneo precisa in primo luogo che non è stato mantenuto in vita per il *referendum* l'osservatorio istituito per la campagna elettorale. Egli fa presente comunque che l'azienda, così come ha avuto modo di assicurare nei recenti incontri con gli esponenti del Comitato promotore, incrementerà progressivamente, con l'avvicinarsi della scadenza referendaria, il tempo dedicato all'approfondimento dei quesiti referendari che già adesso è comunque notevole.

Infine il dottor Cattaneo fa presente che per la realizzazione delle nuove sedi dei centri di produzione di Roma e di Milano erano già state avviate delle procedure di evidenza pubblica a seguito delle quali, tra un ampio numero di partecipanti, erano stati selezionati alcuni concorrenti ai quali è stato richiesto di effettuare la quantificazione dell'offerta. Le decisioni finali saranno quindi assunte sicuramente dal prossimo Consiglio di amministrazione.

Il deputato GIULIETTI concorda con quanto affermato dal Direttore generale circa il fatto che la RAI non debba sempre impegnarsi in assurdi inseguimenti di un mercato artistico spesso drogato, e che dovrebbe invece essere attenta a far crescere i propri talenti; egli peraltro osserva che tale affermazione di principio non è sempre seguita da comportamenti conseguenti.

Nel concordare poi con il senatore Falomi circa l'estrema gravità della decisione dell'azienda di intentare una causa contro un parlamentare per valutazioni da lui portate all'attenzione del Ministro dell'economia, il deputato Giulietti ritiene che la RAI farebbe bene invece a preoccuparsi della legalità dei suoi stessi comportamenti e a dare esecuzione alle sentenze della Magistratura del lavoro che vengono invece sistematicamente ignorate, come è avvenuto nel caso di Oliviero Beha.

Oltretutto molte di queste sentenze condannano la RAI per episodi che appaiono come manifestazioni di un orientamento autoritario e disciplinare che non può non suscitare preoccupazioni.

È singolare che gli utenti debbano acquistare una videocassetta per vedere, ad esempio, l'unica puntata di «RaiOt», o quella seconda parte dello spettacolo teatrale su Molière di Paolo Rossi che è stata cancellata senza che se ne sia riuscita a dare una giustificazione plausibile, se non la presenza, in una trasmissione notturna, di alcune espressioni verbali che ricorrono tranquillamente in trasmissioni in prima serata.

Oltretutto la censura della RAI è spesso più realista del re, se si pensa ad esempio che i teleschermi di RAIDUE sono interdetti a Massimo Fini, che il quotidiano «La Padania» ha appena nominato suo consulente.

Il deputato Giulietti sottolinea poi l'esigenza di un impegno ben più significativo della RAI dell'informazione dei quesiti referendari, come testimonia la ricerca di Ilvo Diamanti, sono tuttora ignoti a gran parte dei cittadini.

Il senatore PESSINA nell'esprimere vivo apprezzamento per i risultati conseguiti dall'attuale amministrazione della RAI e testimoniati dalla relazione del Direttore generale, chiede a questi di sapere quali prospettive vi siano per il ripristino in tempi brevi degli organi di amministrazione della SIPRA, che appare estremamente urgente in vista della presentazione a Cannes dei palinsesti autunnali della RAI.

Egli ritiene quindi di non poter condividere le considerazioni del deputato Giulietti circa una insufficiente illuminazione dei quesiti referendari; a suo parere anzi la presenza del dibattito referendario sulla RAI è molto consistente, tale addirittura da prefigurare un rischio di saturazione.

La deputata BUFFO nel concordare con il Direttore generale sul fatto che il perseguimento delle finalità del servizio pubblico non implichi necessariamente l'inseguimento delle richieste economiche di Paolo Bonolis, ritiene però che il rispetto della missione di servizio pubblico implichi da parte dell'azienda una particolare consapevolezza del suo ruolo nelle occasioni più importanti di esercizio della sovranità popolare.

Se l'importanza e la delicatezza del ruolo dell'azienda di servizio pubblico sono evidenti in occasioni delle consultazioni elettorali – quando il compito della RAI è soprattutto quello di garantire parità di condizioni ai competitori nell'esposizione dei loro programmi e delle loro valutazioni – esse sono ancor più significative in occasione di una consultazione referendaria, quando il compito dell'azienda di servizio pubblico – oltre e

prima di quello di assicurare parità di condizioni ai favorevoli e ai contrari al quesito referendario – è quello di assicurare una completa informazione dei cittadini sul quesito stesso e sulle sue conseguenze, in modo che essi possano esprimere un voto consapevole.

È proprio sotto questo ultimo profilo che l'azione della RAI appare in questo momento insufficiente, come testimonia anche la protesta del Comitato promotore, non invitato a partecipare a importanti dibattiti su «Uno Mattina» o a «Porta a Porta», e comunque la carenza di approfondimenti informativi imparziali e destinati a chiarire l'oggetto dei *referendum*.

Oltretutto nel momento in cui la posizione contraria al quesito referendario si esprime quasi esclusivamente con la modalità dell'invito all'astensione – una scelta diretta unicamente ad annettere al fronte antireferendario anche quella quota di astensionismo che è ormai endemica – una insufficiente illuminazione dei *referendum* da parte della RAI non si può sottrarre ad un sospetto di etero-direzione da parte dei sostenitori della legge n. 40 del 2004.

Il deputato GENTILONI SILVERI si associa in primo luogo alle considerazioni circa l'inopportunità dell'iniziativa della RAI di querelare il senatore Zanda Loy per una iniziativa assunta nel legittimo esercizio delle sue prerogative di parlamentare.

Egli rileva il carattere evidentemente pretestuoso di quella che si può considerare una vera e propria lite temeraria.

Nel prendere atto poi delle spiegazioni fornite dal dottor Cattaneo circa le decisioni assunte in merito ai Campionati mondiali di calcio, egli si chiede in primo luogo perché, a differenza di quanto è avvenuto in passato, tale decisione non sia stata portata all'attenzione del Consiglio di amministrazione.

Egli quindi chiede di conoscere che cosa ci si debba attendere per quanto riguarda il prossimo Campionato mondiale di calcio.

Più in generale egli ritiene che le assicurazioni fornite dal Direttore generale circa il fatto che dalla rinuncia al pacchetto dei Campionati mondiali, dall'andamento delle trattative sulle Olimpiadi, dalla stessa rinuncia a Bonolis – che peraltro conserva qualche immagine di ambiguità circa il termine fino al quale la RAI conserverà l'esclusiva su «Affari tuoi» – non rappresentino un ripiegamento della RAI verso una dimensione più autarchica e meno competitiva.

Se così fosse, ci sarebbe da chiedersi se scelte di non grande respiro, adottate in vista di un mero miglioramento degli equilibri finanziari ai fini di un miglior collocamento sul mercato, non siano da considerarsi superate ora che le prospettive di avvio della privatizzazione si fanno sempre più lontane.

Il senatore FALOMI si sofferma sulla questione della querela presentata dalla RAI nei confronti del senatore Zanda Loy, osservando come al di là dell'evidente improponibilità giuridica, tale iniziativa rappresenta una sorta di demonizzazione della critica e del dissenso che, oltre ad essere

inaccettabile in via di principio, è anche la spia di un atteggiamento auto-referenziale sicuramente negativo per un'azienda che intenda crescere e svilupparsi.

Il senatore Falomi si associa poi alle valutazioni negative sull'illuminazione dei *referendum* da parte della RAI.

Egli osserva che, seppure anche la Commissione ha le sue responsabilità per il ritardo con il quale sono state approvate le disposizioni che disciplinano la campagna elettorale, l'avvio delle trasmissioni di comunicazione politica non è stato tempestivo, mentre la loro collocazione oraria – sono previste infatti tribune solo alle ore 13,30 e alle 17 – risulta poco soddisfacente.

Le inadempienze più grave riguardano però i programmi di informazione.

Si pensi al fatto che in una puntata di «Uno Mattina» si era rischiato – cosa poi evitata dal tempestivo intervento del Presidente Petruccioli – di veder rappresentati il «sì», il «no» e l'invito all'astensione, come tre diverse posizioni poste su un piano di parità, a dispetto di quanto stabiliscono la legge n. 28 del 2000 e le disposizioni approvate dalla Commissione.

In ogni caso poi la trasmissione è andata in onda con ben 10 ospiti in studio, cosa sicuramente che non aiutava la comprensione dei problemi.

In una recente puntata di «Telecamere», poi, hanno partecipato quattro ospiti di cui uno solo a favore del «sì», mentre la trasmissione di ieri della rubrica «Porta a Porta» ha visto l'esclusione del Comitato promotore mentre le ragioni del «sì» a livello scientifico sono state presentate da un personaggio come Severino Antinori, che notoriamente sostiene posizioni deplorate da tutta la comunità scientifica e escluse da tutti i soggetti politici.

Egli chiede poi di sapere quali siano le effettive intenzioni della RAI sul nuovo centro di produzione di Roma, se siano vere le notizie secondo le quali sarebbero attualmente in lizza diverse aree edificabili situate in diverse zone della città e quali siano gli oneri di tale dislocazione.

Il deputato CARRA si associa in primo luogo alle considerazioni circa l'inopportunità della querela della RAI nei confronti del senatore Zanda Loy: l'azienda di servizio pubblico dovrebbe trarre esperienza da un'altra lite temeraria – di cui questa volta è stata non l'autrice ma la vittima – quella cioè intentata dalla Società Autostrade nei confronti della trasmissione «Report», conclusa con le scuse della società attrice.

Egli chiede poi di avere chiarimenti sulle discrepanze tra i dati forniti dalla RAI in ordine alla diffusione del digitale terrestre – che avrebbe raggiunto secondo l'azienda i parametri fissati dalla legge n. 112 del 2004 – e quelli forniti da Mediaset.

Infine chiede di conoscere esattamente le conseguenze del mancato rinnovo del contratto con Paolo Bonolis, in particolare per quanto riguarda l'effettiva disponibilità del *format* della trasmissione da parte della RAI e

la sorte del rapporto con i collaboratori di Bonolis di cui la RAI si era dovuta far carico in base al contratto siglato due anni fa.

Il senatore MONTINO si associa alla richiesta di una informazione più accurata sui temi dei *referendum* e chiede chiarimenti sullo stato delle procedure previste dalla legge Merloni ai fini della realizzazione dei centri di Milano e Roma.

Il deputato LAINATI esprime vivo apprezzamento per la relazione del Direttore generale, deplorando l'incapacità di molti colleghi dell'opposizione di prendere realmente atto dei positivi risultati realizzati dall'azienda.

La pretestuosità delle critiche dell'opposizione appare evidente non appena si consideri che se oggi la sinistra critica la RAI per non avere esercitato l'opzione su tutte le partite dei Campionati mondiali di calcio e non aver confermato il contratto con Paolo Bonolis, la stessa sinistra avrebbe accusato il Direttore generale di sperpero di risorse della RAI nel caso avesse operato la scelta contraria.

Nel dissociarsi anche dalle considerazioni anche in merito alla copertura della campagna referendaria, a suo parere anzi particolarmente accurata, il deputato Lainati conclude esprimendo il suo vivo apprezzamento per una linea editoriale sempre più improntata alla promozione della qualità, come dimostra anche il recente sceneggiato su Edda Ciano.

Il deputato GIORDANO si sofferma sulla questione del *referendum* osservando che, se è vero quanto testimoniato da tutti gli istituti di rilevazione, e cioè che i quesiti referendari sono ancora poco conosciuti dai cittadini, ciò pone evidentemente un problema di un maggior impegno da parte della RAI nel garantire una adeguata informazione sui quesiti referendari, che è un suo preciso dovere civico ed istituzionale.

Il problema infatti non è quello di consentire a tutti i soggetti politici di avere una adeguata visibilità, ma è da un lato quello di assicurare una informazione completa e approfondita su quesiti referendari certamente non semplici, in modo di garantire ai cittadini la libera espressione di un voto informato, e dall'altro di garantire una effettiva parità tra i sostenitori delle opzioni di voto, che egli ricorda sono in realtà due, quella favorevole ai quesiti e quella contraria, anche se quest'ultima evidentemente, si può articolare nella forma del «no» o in quella dell'astensione.

L'oratore conclude sottolineando come l'impegno della RAI a garantire una adeguata illuminazione dei quesiti referendari sia anche indispensabile per evitare il sospetto di una permeabilità dell'azienda alle ragioni dei sostenitori dell'astensione, che è sicuramente favorita oggettivamente da una scarsa informazione.

Il deputato GAMBÀ si associa alle valutazioni positive del collega Lainati rilevando in particolare che l'intervento del collega Gentiloni Silveri - il quale ha in sostanza affermato che la perdita di attualità delle

prospettive di privatizzazione potrebbe giustificare il ritorno ad una gestione «allegra» della RAI – è la spia di un pericoloso atteggiamento di irresponsabilità nei confronti delle risorse pubbliche.

Egli poi non condivide l'opinione espressa da molti colleghi dell'opposizione circa una mancata illuminazione sui quesiti referendari e si sofferma sui numerosi spazi dedicati a questa materia sia dai telegiornali che dalle trasmissioni di approfondimento. Peraltro è vero, come lamentato dal senatore Falomi, che in alcune di queste trasmissioni vi è un numero eccessivo di partecipanti che sicuramente nuoce alla comprensione di questioni indubbiamente complicate.

Il deputato Giuseppe GIANNI esprime in primo luogo dubbi sull'utilità di questa audizione in una fase di interregno del governo dell'azienda.

Egli concorda quindi sulla necessità di incrementare informazione sui *referendum* dando maggior spazio rispetto a quanto è stato fatto finora a favore dei comitati, in particolare a quelli a favore dell'astensione del voto.

Nel concordare poi con le critiche all'iniziativa giudiziaria adottata dalla RAI nei confronti del senatore Zanda Loy, l'oratore ritiene che l'Ufficio legale della RAI dovrebbe piuttosto preoccuparsi di evitare all'azienda ripetute e prevedibili condanne per la violazione per le norme sull'utilizzazione di personale a tempo determinato.

La deputata MELANDRI si associa alle richieste di informazione più completa sui *referendum* e da notizia di una recente informazione di agenzia secondo la quale numerose associazioni di malati hanno deciso di aderire allo sciopero della fame portato avanti da esponenti del mondo scientifico per protesta contro l'informazione carente, errata e parziale che viene fornita dalla RAI e dal competitore privato.

L'esempio più lampante di questa informazione fuorviante è la scelta di Bruno Vespa di far sostenere le ragioni del «sì» nella puntata di ieri di «Porta a Porta» dal professor Severino Antinori che, come è noto, si dichiara a favore di pratiche che tutto il Parlamento è stato concorde nel vietare, e il cui divieto non è oggetto delle abrogazioni proposte dai quesiti referendari.

Il PRESIDENTE Petruccioli si associa alla generale raccomandazione sulla necessità di garantire una informazione adeguata intorno a quesiti referendari così complessi.

Il dottor CATTANEO ritiene di non poter condividere le considerazioni circa una scarsa attenzione della RAI ai quesiti referendari.

Oltre infatti alle trasmissioni obbligatorie di comunicazione politica, la RAI ha dedicato nel periodo 12-20 maggio 2005 ai *referendum*, come risulta dalle rilevazioni dell'Osservatorio di Pavia, oltre 10 ore di trasmissione nei notiziari e negli approfondimenti.

Inoltre, come sempre avviene nei periodi interessati ai *referendum*, il tempo dedicato a questa materia è destinato a salire man mano che si avvicina la data del *referendum*.

Ciò non toglie che egli si impegnerà al massimo per seguire le indicazioni della Commissione, sia in direzione della massima implementazione possibile del tempo dedicato, sia in quella di uno sforzo per il miglioramento della comunicazione.

Egli poi ribadisce quanto affermato in precedenza circa l'opportunità di non fare scelte, come sarebbe stata quella di acquistare l'intero pacchetto dei Mondiali di calcio, che possono compromettere l'equilibrio economico dell'azienda.

In proposito egli fa presente che siccome gli oneri derivanti dall'acquisto dei Mondiali sarebbero stati evidenti solo fra due anni, a lui sarebbe senz'altro convenuto per motivi di immagine personale caldeggiare l'effettuazione di tale spesa.

Dopo aver rilevato, con riferimento all'intervento del deputato Giuseppe Gianni, che è merito dell'attuale amministrazione aver avviato a soluzione il problema del precariato grazie all'accordo con l'Usigrai, il Direttore generale fa presente che la querela nei confronti del senatore Zanda Loy non si riferisce in realtà alla lettera da lui inviata al Ministro dell'economia, che con tutta evidenza è espressione di una attività tutelata dall'articolo 68 della Costituzione, ma a dichiarazioni rilasciate in precedenza, che risultano chiaramente offensive per la RAI e tali da danneggiare l'immagine dell'azienda.

Il PRESIDENTE Petruccioli si impegna ad approfondire il problema del dissidio fra la RAI e il senatore Zanda Loy, in modo anche da favorire una soluzione concordata.

Ringrazia quindi il dottor Cattaneo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

Audizione dell'Assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, dottoressa Tiziana Maiolo

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione dell'Assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, dottoressa Tiziana Maiolo.

Svolge un'ampia relazione la dottoressa Tiziana MAIOLO, *Assessore alle politiche sociali del Comune di Milano*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, e Marida BOLOGNESI (*DS-U*), alle quali risponde la dottoressa Tiziana MAIOLO, *Assessore alle politiche sociali del Comune di Milano*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Maiolo e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione della dottoressa Teresa Bonfiglio, Vice Questore Aggiunto – Reggente Divisione Anticrimine – Questura di Cosenza

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda, inoltre che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione della dottoressa Teresa Bonfiglio, Vice Questore Aggiunto – Reggente Divisione Anticrimine – Questura di Cosenza.

Svolge un'ampia relazione la dottoressa Teresa BONFIGLIO, *Vice Questore Aggiunto – Reggente Divisione Anticrimine – Questura di Cosenza*.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, alle quali risponde la dottoressa Teresa BONFIGLIO, *Vice Questore Aggiunto – Reggente Divisione Anticrimine – Questura di Cosenza*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Bonfiglio e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del sindaco del comune di Pompei, Claudio D'Alessio

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Claudio D'ALESSIO, *sindaco del comune di Pompei*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché i senatori Tommaso SODANO (Misto) e Sergio AGONI (LNP), ai quali replica a più riprese Claudio D'Alessio, *sindaco del comune di Pompei*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Claudio D'Alessio, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del presidente della MITA Spa di Pompei, Anti Luigi Cappelluccio
(Svolgimento e conclusione)**

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Anti Luigi CAPPELLUCCIO, *presidente della MITA Spa di Pompei*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica a più riprese Anti Luigi CAPPELLUCCIO, *presidente della MITA Spa di Pompei*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Anti Luigi Cappelluccio, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del sindaco di Castellammare di Stabia, Salvatore Vozza

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Salvatore VOZZA, *sindaco di Castellammare di Stabia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica a più riprese Salvatore VOZZA, *sindaco di Castellammare di Stabia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Salvatore Vozza, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente della Multiservizi Spa di Castellammare di Stabia, Salvatore Mascolo

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Salvatore Mascolo, *presidente della Multiservizi Spa di Castellammare di Stabia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (DS-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica a più riprese Salvatore Mascolo, *presidente della Multiservizi Spa di Castellammare di Stabia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Salvatore Mascolo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3368-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(255-379-623-640-658-660-B) *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

468^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore IZZO (FI), con l'assenso del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti richiesti nella precedente seduta in ordine ai profili di quantificazione degli oneri relativi alle disposizioni del provvedimento in esame.

Il sottosegretario VENTUCCI, richiamando anche le dichiarazioni già rese dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze durante l'esame del medesimo testo presso l'altro ramo del Parlamento (in particolare sull'A.C. n. 150), conferma che gli importi indicati dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 4 e 5 risultano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle attività indicate agli stessi articoli. Precisa altresì che le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2 e 7 recepiscono le indicazioni già fornite dallo stesso Governo nella medesima sede ed appaiono idonee ad escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda, infine, di aver già segnalato l'esigenza di aggiornare al corrente esercizio finanziario la decorrenza dei suddetti oneri e delle relative clausole di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che, sulla base delle precisazioni fornite dal Governo, possa rendersi un parere non ostativo sul testo, ferma restando la necessità di riformulare comunque le disposizioni finanziarie per aggiornare la decorrenza degli oneri e della copertura al bilancio triennale vigente.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), pur prendendo atto delle assicurazioni di congruità formulate dal sottosegretario Ventucci, esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo 2, comma 1, in quanto il richiamo agli ordinari stanziamenti di bilancio non sembra in linea con la vigente legislazione contabile.

Il relatore FASOLINO (*FI*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e delle precisazioni offerte dal Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui la quantificazione degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 4 e 5 risulta congrua rispetto alle attività ivi previste e le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2 e 7 sono idonee ad escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, con le seguenti condizioni, rese ai dell'articolo 81 della Costituzione:

che ai rispettivi commi 2 degli articoli 3, 4 e 5, la parola: "2004" sia sostituita dall'altra: "2005";

che al comma 1 dell'articolo 10, le parole: "a decorrere dal 2004" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2005", le parole: "2004-2006" vengano sostituite dalle altre: "2005-2007" e le parole: "per l'anno 2004" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2005".».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta di parere del relatore.

Passando all'esame degli emendamenti, il sottosegretario VENTUCCI esprime avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore nella precedente seduta, in quanto suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri non quantificati ovvero privi di adeguata copertura, ed avviso favorevole sui rimanenti emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in relazione agli emendamenti che propongono interventi ulteriori o alternativi rispetto alle attività di informazione, prevenzione ed assistenza già previste nel testo del disegno di legge in esame, osserva che non sembra possibile riscontrare un palese problema di copertura, in quanto tali interventi potrebbero comunque rientrare nelle autorizzazioni di spesa disposte dal testo, la cui quantificazione è stata testé asseverata dal Governo. Pertanto, pur confermando le proprie perplessità sui profili finanziari del provvedimento in esame, ritiene che, per coerenza, sulle suddette proposte non possa rendersi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI concorda con l'avviso contrario, espresso dal Governo, sugli emendamenti segnalati dal relatore, che appaiono palesemente onerosi. Per quanto riguarda invece le proposte 3.101, 3.103, 3.104, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12, 4.2 e 6.111, propone di rendere parere contrario, senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione, in quanto, come rilevato dal senatore Morando, ritiene anch'egli che le suddette disposizioni non possano considerarsi palesemente scoperte, stante la congruità della copertura già prevista nel testo. Esprime poi avviso favorevole sui rimanenti emendamenti esaminati, comprese le proposte 7.1 e 9.0.1 (per la quale occorre comunque riformulare la decorrenza degli oneri per aggiornarla al bilancio triennale vigente), sottolineando che, sebbene il Governo sia contrario per motivi di opportunità sulla copertura recata da tali proposte, la stessa tuttavia, secondo il costante orientamento assunto dalla Commissione bilancio in casi analoghi, è da ritenere ampiamente capiente e quindi del tutto corretta.

Infine, precisa che il parere contrario su parte delle proposte esaminate si riferisce unicamente agli aspetti di copertura finanziaria di competenza della Commissione e prescinde, pertanto, da qualsiasi valutazione sul merito delle proposte medesime, le quali appaiono anzi, dal punto di vista sociale, del tutto condivisibili e apprezzabili.

Il relatore FASOLINO (*FI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta sulla proposta 9.0.1 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 3, delle parole: "dall'anno 2004", ovunque ricorrano, con le seguenti: "dall'anno 2005". Esprime inoltre parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte

2.1, 2.100, 2.101, 7.100, 2.102, 4.100, 5.102, 10.101, 4.0.2, 4.0.1, 5.0.100 e 10.100, parere contrario sugli emendamenti 3.101, 3.103, 3.104, 3.6, 3.9, 3.11, 3.12, 4.2 e 6.111 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,40.

469^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(3368-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco., approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono rilievi da formulare sul testo e segnalando, tuttavia, che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9 è stata riferita anche alle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 3 e 4, 2 e 3, comma 2, che sono invece configurati come limiti massimi di spesa.

Per quanto attiene agli emendamenti, segnala che la proposta 2.4 sembra suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi della corrispondente copertura finanziaria, mentre rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provvedimento, nonché sugli emendamenti, ad eccezione della

proposta 2.4, sulla quale dichiara il proprio avviso contrario in quanto suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 2.4, sulla quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3357) STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è volto ad estendere in via interpretativa i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004 per le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e per i loro familiari superstiti alle vittime, come specificato nella relazione introduttiva, delle gravi azioni criminose avvenute nel corso di più di dieci anni in Veneto e in Friuli, il cui autore è stato definito dai *media* con l'appellativo di «Unabomber». Per quanto di competenza, informa che occorre valutare se tali disposizioni interpretative debbano essere considerate un'estensione della platea dei beneficiari rispetto alla legislazione vigente, suscettibile di comportare maggiori oneri, nonché l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari, introducendo eventualmente un'apposita clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva l'opportunità di predisporre la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera pertanto di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(3299) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 maggio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione ai rilievi esposti dal relatore nella precedente seduta, conferma la quantificazione dell'onere previsto nella relazione tecnica circa lo scambio di esperti (di cui all'articolo 2) le cui attività vengono indirizzate esclusivamente al settore delle tecnologie di conservazione e del restauro; fa presente, poi, che

la collaborazione dei centri congiunti di ricerca e di eccellenza (ai sensi dell'articolo 3, lettera g)) prevede unicamente lo svolgimento delle attività collaborative tra i centri già esistenti, non esclusione, quindi, della costituzione di nuovi centri di ricerca ed assicura che la prima riunione della Commissione mista (di cui all'articolo 4) si terrà in India nell'anno 2005.

Preso atto dei chiarimenti forniti, su proposta del relatore IZZO (FI), la Sottocommissione conviene di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui:

la quantificazione degli oneri derivanti dallo scambio di esperti di cui all'articolo 2 dell'Accordo, le cui attività vengono indirizzate esclusivamente al settore delle tecnologie di conservazione e del restauro, è quella indicata nella relazione tecnica;

la collaborazione dei centri congiunti di ricerca e di eccellenza di cui all'articolo 3, lettera g), dell'Accordo prevede unicamente lo svolgimento delle attività collaborative tra i centri già esistenti, con esclusione, quindi, della costituzione di nuovi centri di ricerca;

la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo si terrà in India nell'anno 2005,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa (n. 473)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sui parametri adottati nella relazione tecnica ai fini della quantificazione degli effetti complessivi, con particolare riferimento all'esigenza di confermare che dall'introduzione della previsione della rideterminazione degli organici con riguardo alle dotazioni su base regionale (anziché in relazione ai singoli enti militari) non derivino eventuali oneri, anche in termini di vincoli alla ripartizione del personale delle varie qualifiche tra le sedi che scaturiranno dal processo di ristrutturazione in corso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, per quanto concerne la richiesta di chiarimenti relativi ai possibili effetti finanziari derivanti dalla rideterminazione degli organici, ritiene che lo schema in esame non possa comportare oneri aggiuntivi in quanto non incide sulla loro consistenza. Fa presente, inoltre, che la quantificazione delle spese per la riqualificazione, operata in sede di contrattazione integrativa, è stata determinata sulla base dell'organico complessivo dell'Amministrazione della difesa e, pertanto, non determina ulteriori oneri.

Segnala, poi, che l'importo di 16.550.214 euro costituisce un accantonamento dello stanziamento complessivo del fondo unico di amministrazione pari a 83.391.455 euro. Pertanto, il residuo importo di 66.841.241 euro è tuttora disponibile in quanto l'articolo 2 del contratto collettivo nazionale integrativo in questione ne rimanda l'utilizzo ad una successiva contrattazione.

Segnala, infine, l'esigenza di un coordinamento con il provvedimento, in corso di perfezionamento, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Alla luce dei chiarimenti forniti, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene di formulare osservazioni del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, nel presupposto che dall'introduzione della previsione della rideterminazione degli organici con riguardo alle dotazioni su base regionale (anziché in relazione ai singoli enti militari) non derivino oneri, neanche in termini di vincoli alla ripartizione del personale delle varie qualifiche tra le sedi che scaturiranno dal processo di ristrutturazione in corso, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli sottolineando tuttavia l'esigenza di assicurare il coordinamento tra il presente provvedimento e quello concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

(427) BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale

(965) CREMA. – Modifica dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali

(1170) PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime

(1779) CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(2280) CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale

(2559) MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale

(2757) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2761) VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale

(2828) VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (Parere alla 8ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, per quanto di competenza, rilevando che lo stesso reca la riforma della vigente normativa in materia portuale, modificando l'at-

tuale disciplina contenuta nella legge n. 84 del 1994. In proposito, segnala che le modifiche introdotte appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria, per cui occorre preliminarmente valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli stessi.

In particolare, segnala che il combinato disposto degli articoli 3 e 4 amplia, rispetto alla legislazione vigente, il numero dei porti presso i quali possono essere istituite autorità portuali, sia per quanto concerne quelli di competenza dello Stato (che vengono espressamente aumentati di 5 rispetto agli attuali, e per i quali occorre peraltro chiarire se i porti di Olbia, Piombino e Salerno siano già sede di autorità portuali, secondo la possibilità prevista dalla normativa vigente) che quelli di competenza regionale, per i quali si dà facoltà alle regioni di individuare i porti interessati.

Ritiene poi che occorra acquisire chiarimenti in merito alla portata dell'articolo 4, comma 1, lettera e), che prevede l'individuazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti delle risorse da attribuire annualmente alle autorità portuali per le opere di carattere infrastrutturale, posto che la norma sembrerebbe conferire carattere vincolante alle indicazioni formulate in merito dalle autorità portuali, limitando, rispetto alla legislazione vigente, il potere di selezione delle opere da parte del Ministero. Segnala inoltre che sembrano derivare minori entrate dal comma 1, lettera g), dello stesso articolo 4, in quanto estende l'esenzione dal campo di applicazione dell'IVA alla realizzazione di opere edilizie previste nei piani regolatori portuali (assimilandole alle operazioni connesse agli scambi internazionali), per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo.

Segnala inoltre che sembrano discendere nuovi o maggiori oneri dall'articolo 8, comma 1, che amplia la composizione del comitato portuale (1 membro aggiuntivo più eventuali rappresentanti degli enti pubblici ivi indicati), posto che la partecipazione al comitato avviene, in base alle norme vigenti, a titolo oneroso. Analoghe considerazioni valgono in ordine all'eventuale integrazione dei componenti della commissione consultiva di cui all'articolo 12, comma 1.

Riscontra, altresì, la necessità di acquisire chiarimenti sugli effetti derivanti dall'articolo 10, comma 1, qualora i canoni dei beni demaniali ivi trasferiti in capo alle autorità portuali siano, a legislazione vigente, di pertinenza dello Stato. Analogamente, segnala l'articolo 14, in quanto l'attribuzione alle autorità portuali dei tributi ivi indicati (tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate, nonché, mediante creazione di appositi fondi da ripartire tra le autorità portuali, tassa di ancoraggio e quota di parte di altri tributi), potrebbe determinare una perdita di gettito per l'erario. Inoltre, occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalla previsione della riscossione dei predetti tributi da parte dell'amministrazione dello Stato (uffici delle dogane) a favore delle autorità portuali, ma senza oneri a carico delle stesse.

Informa che occorre inoltre valutare gli eventuali effetti derivanti dagli articoli 15 (qualora l'utilizzo, in via prioritaria, dei fondi della conta-

bilità infruttifera in luogo di quella fruttifera possa avere implicazioni in termini di cassa) e 16 (qualora la soppressione della norma che trasferiva competenze, personale e mezzi per il servizio di escavazione dei porti dal Ministero dei trasporti a quello dei lavori pubblici possa determinare conseguenze sullo *status* giuridico del personale e degli uffici coinvolti).

Infine, segnala che l'articolo 17 richiama a copertura risorse del fondo speciale di parte corrente allo stato non disponibili, senza peraltro specificare chiaramente a quali oneri le stesse si riferiscano.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con l'opportunità di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul testo unificato in titolo e la Sottocommissione delibera in tal senso.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Verneti; D'Agrò ed altri; Didonè
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dell'equivalenza, rispetto alla legislazione vigente, del regime fiscale applicabile alle tipologie dei lavoratori incaricati dell'attività di vendita diretta a domicilio, individuati dall'articolo 3 del provvedimento in esame, con particolare riguardo alla nozione di lavoratore occasionale di cui al comma 4.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere osservazioni da formulare in quanto le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 4 e 5, non determinano minori entrate né favoriscono comportamenti elusivi, assicurando quindi l'equivalenza del regime fiscale e previdenziale applicabile ai lavoratori interessati rispetto alla legislazione vigente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2924) ZANOLETTI ed altri. – *Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti*

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 marzo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alla richiesta, emersa nel dibattito, di ulteriori chiarimenti sugli effetti fiscali con-

nessi all'introduzione di aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro per la maternità, fa presente, in primo luogo, che la relazione tecnica al provvedimento in oggetto riporta in modo chiaro ed esplicito la valutazione sul minore gettito fiscale derivante dall'introduzione dell'aliquota contributiva; infatti vengono riportati, sia nell'ipotesi *a*) (aliquota differenziate per settore), che nell'ipotesi *b*) (aliquota unica dello 0,24 per cento) gli effetti sul gettito contributivo al lordo e al netto della maggiore deducibilità fiscale; in secondo luogo, circa il fatto che la deducibilità fiscale possa determinare, a parità di effetti sul saldo del conto economico delle pubbliche amministrazioni, effetti negativi per il bilancio dello Stato, precisa che la normativa vigente (ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 448 del 1998), prevede che siano autorizzati trasferimenti all'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso; conseguentemente, le maggiori entrate contributive per l'INPS – determinate dal provvedimento che introduce una nuova aliquota contributiva – comportano corrispondenti effetti sui predetti trasferimenti (di importo maggiore rispetto al minore gettito fiscale determinato dalla deducibilità dei contributi), assicurando quindi l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, il relatore IZZO (*FI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.1, su cui esprime parere di nulla osta, e 2.3, sul quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla soppressione del comma *1-ter* e all'approvazione della proposta 2.2. La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulle proposte 1.1, 1.2 e 2.2».

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire un adeguato approfondimento dello schema di parere proposto dal relatore.

(3334) Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, posto che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *11-ter* del disegno di legge in esame, prevede la creazione di un servizio permanente di falconeria negli scali aeroportuali tec-

nicamente idonei, al fine di prevenire gli incidenti aerei causati da piccoli volatili, occorre chiarire se gli oneri relativi all'istituzione del servizio di falconeria gravino o meno interamente a carico di soggetti privati, con particolare riferimento alla situazione degli scali aeroportuali a totale o parziale gestione pubblica, al fine di accertare l'effettiva compatibilità della norma in esame con la clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che il provvedimento non determina maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le spese per i servizi ivi indicati sono a carico delle società private che gestiscono servizi aeroportuali.

Il senatore IZZO (FI) si dichiara perplesso in merito all'assenza di riflessi negativi per la finanza pubblica, in quanto ritiene che la previsione di un obbligo imposto dallo Stato possa determinare effetti indiretti sull'onere delle convenzioni in essere.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(697-B) Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

(Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che ai sensi degli articoli 2 e 3 sono previsti una serie di interventi sia nazionali che regionali. Gli interventi nazionali (comma 1, articolo 2) sembrano quelli rientranti nell'ambito delle risorse del Ministero della salute destinate al Servizio sanitario nazionale, mentre quelli regionali (comma 2, articolo 2), che nella relazione tecnica sono indicati come già inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e garantiti nell'ambito del limite complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, sembrano essere posti a carico della quota del Fondo sanitario nazionale (U.P.B. 4.1.2.1, capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinato ai progetti obiettivo ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000, risorse, peraltro, che risultano già ripartite alle Regioni nell'anno 2005. Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento per definire con esattezza le risorse con le quali si intende far fronte alle innovazioni legislative introdotte dal provvedimento. Inoltre, stante l'assenza di stanziamenti aggiuntivi per il finanziamento dei suddetti interventi, ritiene necessario acquisire elementi informativi per verificare se le risorse attualmente impiegate siano modulabili, ossia se sussiste la possibilità di ridurre alcuni interventi per finanziare quelli a favore della celiachia. Per quanto concerne, poi, gli interventi regionali è possibile garantire la neutralità finanziaria del provvedimento soltanto ove venga rimessa alla piena discrezionalità delle regioni l'attuazione delle suddette misure. Ciò appare conseguibile ove la

ripartizione delle risorse per i progetti obiettivo avvenga successivamente alla ripartizione delle risorse alle regioni. Rileva, pertanto, la necessità di acquisire un chiarimento nel merito, tenuto conto, peraltro, che, come osservato dal Servizio del bilancio, la formazione continua del personale sanitario o la gestione di indagini epidemiologiche (comma 1, lettera *a*) dell'articolo 3) non sembrano rientrare nell'ambito dei LEA.

La previsione di centri provinciali per il coordinamento dei presidi volti a garantire la tempestiva diagnosi potrebbe, inoltre, determinare, secondo quanto segnalato dal Servizio del bilancio, maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede poi al comma 1 il riconoscimento del diritto all'erogazione gratuita dei prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia (articolo 4, comma 1). Attualmente sono previsti dal decreto ministeriale 8 giugno 2001 dei limiti massimi di spesa. Per assicurare la neutralità finanziaria della norma, riscontra, pertanto, l'esigenza da un lato, di garantire che la fissazione dei limiti massimi di spesa (articolo 4, comma 1, secondo periodo) avvenga nella stessa misura di quelli vigenti e, dall'altro, di specificare come verranno coperte le maggiori spese conseguenti all'aggiornamento dei suddetti limiti (articolo 4, comma 2). Con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 5, il Servizio del bilancio rileva che essa non è stata suffragata da elementi oggettivi. Infine, per quanto concerne la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo 7, oltre a valutare l'opportunità di esplicitare le disposizioni per le quali occorre effettuare il monitoraggio, posto che l'articolo 1, comma 9, della legge finanziaria per il 2005 limita al 2 per cento rispetto all'esercizio precedente l'incremento dell'utilizzo del fondo di riserva, il Servizio del bilancio osserva che tale tetto non si concilia con il fatto che a carico di tale fondo possano trovare copertura gli eventuali scostamenti tra gli oneri effettivi e quelli coperti *ex ante*.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Sottocommissione una nota contenente elementi di informazione sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

60^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas: parere favorevole;

Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468): osservazioni favorevoli con rilievo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 26 maggio 2005, ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri*).
- PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
- PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
- CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).
- CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).
- MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).

- PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
 - e della petizione n. 808 ad essi attinente.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 maggio 2005, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche: audizione del professore Francesco Pizzetti, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri;*

Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475)
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
- e della petizione n. 1145 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732)
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
- *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).*
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (736).
- D'IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal re-

gime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (3410) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gazzara ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi*).
- GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (2481).

XV. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(3367-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 149).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa

governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroche allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 maggio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, del Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (240).
- ASCIUTTI. – Modifica alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (2216).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (1838).
- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Interventi in favore dei beni e delle attività culturali.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 maggio 2005, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).
- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
- FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).
- MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
- CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
- CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).
- PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
- CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

- MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).
- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore portuale (2761).
- VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell’esame del documento conclusivo.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 26 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell’energia elettrica e del gas (3421).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:
 - Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive per l’anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 487).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle assicurazioni (n. 468).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

Giovedì 26 maggio 2005, ore 13,30

Audizione del direttore generale della Sanità militare, tenente generale
Michele Donvito.
